Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 190 del 16 agosto 2023 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 agosto 2023** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2023.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Orta Nova (Foggia).

S O M M A R I O

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2023.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Orta Nova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) è stato sciolto a causa delle dimissioni del sindaco;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Orta Nova (Foggia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Rita Iaculli - viceprefetto a riposo;

dott. Angelo Caccavone - viceprefetto;

dott. Francesco Fasano - dirigente di seconda fascia - Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2023
Reg. n. 2687

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Orta Nova (Foggia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Gli esiti di attività investigative, dettagliati esposti su presunte irregolarità nello svolgimento di attività amministrative, nonché l'emergere di vicende che hanno interessato i vertici dell'amministrazione comunale di Orta Nova, hanno posto in evidenza possibili collegamenti tra amministratori e dipendenti comunali con ambienti della criminalità organizzata, motivi per i quali il prefetto di Foggia con decreto del 12 ottobre 2022, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso ispettivo la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Foggia, sentito nella seduta del 23 maggio 2023 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Bari e del procuratore aggiunto della Repubblica di Foggia, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Successivamente, a seguito delle dimissioni del sindaco rassegnate in data 28 aprile 2023, l'amministrazione comunale è stata sciolta con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 2023 ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune di Orta Nova, come altre aree della Provincia di Foggia, è caratterizzato dalla presenza di «un sodalizio criminale radicato in quella zona» attivo nel narcotraffico, nelle rapine, nel traffico di rifiuti e nella sistematica contaminazione dell'economia legale tipica della «mafia degli affari» che viene attuata anche attraverso il condizionamento della vita politica e sociale di quella comunità, forte dei collegamenti con i principali gruppi mafiosi della Provincia di Foggia come hanno dimostrato le numerose operazioni di polizia avviate già dagli anni '90 e i successivi sviluppi avutisi anche in anni più recenti.

A tal riguardo, riferisce il prefetto di Foggia che i principali componenti della locale cosca mafiosa «presentano collegamenti con esponenti dell'attuale Amministrazione comunale o con appartenenti alla compagine gestionale del Comune Ortese», rapporti tanto intensi che, come ricostruito dalla commissione d'indagine, hanno determinato «una vera e propria decomposizione del *munus* pubblico» di fatto asservito agli interessi della criminalità organizzata.

Rapporti personali e di vicinanza alla locale cosca sono stati evidenziati nei riguardi del sindaco di Orta Nova e del presidente del consiglio comunale, i quali con le loro condotte si sono mostrati succubi se non in una condizione «di vera e propria compiacenza» che, in particolare, si è manifestata in occasione dei funerali di uno stretto congiunto del capo clan locale, alle cui esequie i predetti amministratori hanno partecipato nonostante che l'ordinanza del questore di Foggia disponesse il divieto di celebrazione di funerali in forma pubblica e la prescrizione che il rito si dovesse tenere presso il cimitero di Orta Nova alla sola presenza dei più stretti parenti.

In totale dispregio del provvedimento questorile, peraltro motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, oltreché degli indirizzi forniti verbalmente al sindaco dal prefetto di Foggia circa l'opportunità di condividere ed appoggiare le prescritte restrizioni, il primo cittadino di Orta Nova ha invece proclamato il lutto cittadino ed invitato i titolari delle attività produttive cittadine a sospendere il lavoro durante la celebrazione dei funerali, fatto che ha avuto ampia risonanza anche sulla stampa nazionale; a ciò si aggiunge la personale e premurosa partecipazione al rito del sindaco e del presidente del consiglio comunale in spregio al ruolo istituzionale che quelle cariche elettive avrebbero dovuto tenere nella particolare circostanza per il dovuto rispetto a prescrizioni disposte da un'autorità di pubblica sicurezza.

Sul punto la relazione prefettizia ha sottolineato l'«inammissibile asservimento» mostrato dal primo cittadino di Orta Nova alla locale cosca mafiosa, atteggiamento che si è accompagnato nel tempo a «un generale disimpegno istituzionale che di fatto ha consentito "una compiacenza" dell'ente per imprese contigue a realtà mafiose accertate».

Il consigliere comunale e presidente dell'organo consiliare, oltre alla surriferita vicenda, è risultato avere numerose frequentazioni con soggetti controindicati del contesto mafioso locale. Egli riveste, ininterrottamente, cariche in seno all'amministrazione comunale di Orta Nova dal 2011; è stato anche assessore alle attività produttive e vice sindaco e risulta essere il cognato di un noto pregiudicato. Nella relazione prefettizia vengono dettagliatamente esaminate le molteplici compartecipazioni societarie che uno stretto congiunto del citato amministratore condivide con soggetti riconducibili alla predetta consorteria. Inoltre, i contenuti di un'annotazione di polizia giudiziaria redatta dal comandante *pro-tempore* dei vigili urbani di Orta Nova, compendiata in un esposto indirizzato alla competente autorità giudiziaria, evidenziano il ruolo di promotore che il presidente del consiglio ha avuto in una procedura di affidamento del servizio di igiene urbana. Viene in particolare riferito dell'indebita ingerenza che il citato amministratore e soggetti contigui al locale contesto criminale, alla presenza dello stesso sindaco, hanno esercitato nelle attività preparatorie degli atti amministrativi concernenti il bando di gara per la gestione del menzionato servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, con ciò esulando dal ruolo riservato alla funzione politica per ingerirsi in attività di natura gestionale di esclusiva competenza dell'apparato amministrativo.

L'organo ispettivo pone in rilievo come anche altri amministratori comunali tra i quali il vice sindaco e alcuni assessori abbiano stretti rapporti parentali o di frequentazione con soggetti contigui al locale contesto malavitoso nonché cointeressenze economiche o compartecipazioni con soggetti gravati da precedenti penali.

Analoghe criticità vengono rilevate nei riguardi di alcuni dipendenti comunali - tre dei quali sono stati segnalati dal prefetto ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 - per i quali sono state registrate, anche in questi casi, contiguità con soggetti di notevole spessore criminale, ai vertici del locale contesto mafioso e il cui comportamento ha contribuito a determinare nell'ente un grave stato di compromissione dell'azione amministrativa nel suo complesso con riflessi negativi sul funzionamento dei servizi comunali.

Viene a tal riguardo posto in rilievo come tra gli uffici più compromessi vi siano quello economico-finanziario e quello della polizia municipale.

Con riguardo al primo dei menzionati uffici viene messa in risalto la figura di un dipendente molto vicino, per legami familiari, agli esponenti di vertice dell'organizzazione criminale egemone a Orta Nova, dipendente che è stato favorito nell'espletamento delle procedure interne effettuate dall'ente per la progressione verticale di qualifica professionale; tale procedura, caratterizzata da numerose, gravi e sintomatiche irregolarità, è subito apparsa orientata alla scelta di quell'unica candidato che di fatto è stato poi assunto con funzioni di responsabilità di uno dei settori comunali più strategici. Sulla questione la commissione d'indagine ha sottolineato come gli «aggiustamenti» riscontrati nella procedura utilizzata per l'assunzione del dipendente hanno viziato in radice la procedura stessa, in quanto si è svolta e conclusa in mancanza dei previsti atti di programmazione economico-finanziaria quali, appunto, l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, il rendiconto di gestione 2020, il piano triennale delle azioni positive 2021/2023, il piano delle eccedenze del personale e del fabbisogno del personale 2021/2023.

Come evidenziato rilevanti criticità caratterizzano anche l'ufficio di polizia municipale, che, come anche emerso dalle risultanze investigative di una precedente operazione giudiziaria, registra al suo interno l'allarmante e significativa presenza di alcuni soggetti legati alla cosca locale.

Viene in particolare segnalata la figura di un dipendente, pubblico ufficiale, già coinvolto in passato in vicende relative ad un'operazione di polizia giudiziaria per la sua vicinanza al locale contesto criminale. La relazione del prefetto di Foggia pone in rilievo come anche la procedura seguita per l'assunzione del citato dipendente - avvenuta in passato nel corso di una precedente consiliatura - «rifletta quella tendenza agli aggiustamenti» già evidenziata per il menzionato funzionario dell'ufficio economico-finanziario; peraltro risulta che il citato dipendente sia stato assunto ed assegnato alle delicate funzioni di agente di polizia municipale nonostante che al momento della prova selettiva fosse privo della patente di guida di categoria B, requisito richiesto per la stessa ammissione al concorso comunale.

Come segnalato dal prefetto di Foggia, tale dipendente della polizia locale è inserito in un contesto relazionale in cui «torreggia» storicamente la famiglia del locale capo cosca.

L'intensità di tali rapporti è stata ulteriormente confermata dalla sentita partecipazione manifestata dal suddetto, anche attraverso la pubblicazione di messaggi sui «*social*» in occasione dei funerali del menzionato congiunto del locale capo clan.

Viene inoltre riferito di un altro tentativo di «infiltrazione» nell'apparato amministrativo dell'ente da parte di uno stretto congiunto del capo cosca locale che ha partecipato con esito negativo alle prove concorsuali di istruttore economico-finanziario; per tale procedura di selezione il predetto candidato risulta indagato per i reati di falso ideologico commesso da privato e di tentata truffa in quanto accusato di aver presentato un elaborato non suo nell'espletamento della prova scritta.

La relazione prefettizia segnala altresì la posizione di un altro dipendente comunale, assunto quale autista di scuolabus, gravato da precedenti penali e destinatario di un avviso orale del questore di Foggia. Viene riferito che lo stesso è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino in quanto accusato, in concorso, dei reati di fabbricazione o detenzione di materiale esplodente, di furto aggravato ed altro, nonché indagato in quanto facente parte di una banda criminale dedita all'assalto degli sportelli bancomat.

Anche in questo caso viene posto in rilievo il contesto relazionale del menzionato autista «costellato», per rapporti parentali e relazionali, da soggetti contigui alla criminalità organizzata.

A questo proposito il prefetto di Foggia ha tenuto a rimarcare la «disattenzione istituzionale dell'Amministrazione comunale» concernente la scelta di assegnare il delicato ruolo di trasportare alunni, con i relativi e delicati aspetti di sicurezza degli stessi, ad un soggetto contiguo a pericolosi ambienti criminali foggiani.

Gli esiti ispettivi hanno rilevato una diffusa *mala gestio* nelle principali attività amministrative quale conseguenza, ha riferito il prefetto di Foggia, di «un inquietante intreccio tra gestione del "bene pubblico" e il mondo criminale del malaffare, che passa attraverso la costante disattenzione per le cautele antimafia previste dalla normativa attuale a tutela dell'attività contrattuale pubblica».

Più nel dettaglio, la commissione d'indagine ha analizzato la procedura di affidamento dei lavori di costruzione di una residenza socio-sanitaria assistenziale a Orta Nova. L'appalto, il cui valore è di oltre 1.400.000,00 euro, è stato aggiudicato ad una società verso la quale gli uffici comunali non hanno previamente effettuato i prescritti controlli antimafia. Tale società risulta legata da rapporti economici con altra ditta riconducibile ad un imprenditore edile che, come emerso da indagini di polizia giudiziaria e da fonti tecniche di prova, risulta contiguo ad
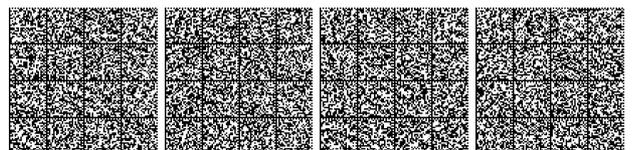
esponenti del locale clan mafioso. Inoltre, viene riferito che la predetta aggiudicataria ha stipulato un contratto di subappalto con altra società anch'essa riconducibile all'ambiente criminale di Orta Nova che annovera numerosi dipendenti inseriti in un contesto di frequentazione con esponenti malavitosi. Il subappalto è stato prontamente autorizzato dal comune senza che fosse preventivamente esperito il controllo antimafia, specificamente richiesto nel caso in questione, atteso che le attività svolte dall'azienda attengono a quelle elencate nell'art. 1, commi 52 e 53 della legge n. 190/2012, attività che obbligano la stazione appaltante a verificare che l'impresa sia iscritta nelle c.d. *white list* provinciali. Peraltro, risulta che il capitale sociale della ditta subappaltatrice sia stato acquisito da un imprenditore, anch'esso legato alla predetta famiglia mafiosa.

Si osserva altresì che la menzionata società subappaltatrice - cancellata dalle *white list* provinciali per la mancata istanza di rinnovo dell'iscrizione all'elenco prefettizio - è stata destinataria da parte del Comune di Orta Nova di affidamento diretto per la fornitura di materiale di cava; così come anche un'altra impresa - già riferibile al predetto imprenditore - alla quale è stata più volte richiesta dal comune la fornitura di materiale edile e stradale, senza che venisse preventivamente effettuato il controllo antimafia e senza ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), in assenza di alcuna motivazione di urgenza e in palese violazione dei principi di trasparenza e libera concorrenza

L'azione ispettiva ha inoltre analizzato le modalità di gestione dei servizi cimiteriali, settore su cui, notoriamente, si concentrano gli interessi della criminalità organizzata, soffermandosi in particolare sulla procedura per la realizzazione, manutenzione e gestione di loculi per un valore di oltre 1.381.000,00 euro. L'appalto, come più dettagliatamente riportato nella relazione prefettizia, è stato aggiudicato ad un raggruppamento di imprese che a sua volta ha costituito una società di scopo per l'esecuzione dei lavori, società il cui assetto sociale evidenzia come la stessa sia partecipata da una impresa appartenente ad imprenditori contigui con il locale contesto criminale. Al riguardo viene sottolineata la circostanza che anche in questo caso sono stati omessi i controlli antimafia, risultando acquisita agli atti solo una mera comunicazione antimafia riferita ad una delle società che costituivano l'originario raggruppamento (ATI). Sostanzialmente, nei confronti della costituita società di scopo non risultano effettuate le prescritte verifiche in violazione, tra l'altro, della legge n. 40/2020 che richiede espressamente l'iscrizione nelle *white list* provinciali delle imprese che operano nel settore dei servizi cimiteriali.

Come evidenziato dal prefetto di Foggia le vicende societarie descritte adombrano uno schema elaborato per consentire l'esecuzione di lavori ad operatori diversi dal vincitore della procedura di gara e, nel caso di specie, riconducibili ad ambienti controindicati.

Analoghe irregolarità sono state rilevate in sede ispettiva anche nelle procedure di aggiudicazione dei lavori della pubblica illuminazione e del sistema di videosorveglianza nella villa comunale.

Anche in questa circostanza sono stati omessi i controlli antimafia, limitandosi il Comune di Orta Nova ad acquisire la certificazione dal portale ANAC della ditta aggiudicataria senza invece richiedere la prescritta certificazione antimafia.

Così pure nei riguardi della ditta subappaltatrice dei lavori verso la quale gli uffici comunali, prima ancora di autorizzare il subappalto, avrebbero dovuto accertare l'iscrizione nelle *white list* atteso che l'oggetto sociale della stessa riguarda l'attività di movimento terra. Il prefetto di Foggia, nell'evidenziare che la suddetta società subappaltatrice non è iscritta nelle predette liste prefettizie e che un suo amministratore societario ha frequentazioni con ambienti della criminalità foggiana, sottolinea che allo stesso indirizzo in cui ha sede la società in argomento hanno sede altre due società destinatarie di informazione interdittiva antimafia.

Viene al riguardo posta in rilievo la particolare gravità dei fatti sopra riferiti in quanto i lavori in oggetto, come evidenziato, riguardano anche il sistema di videosorveglianza, strumento aggiuntivo a disposizione delle forze di polizia per la prevenzione e la repressione di reati in un contesto, quale quello ortese, caratterizzato da un alto indice criminale.

Il più volte evidenziato atteggiamento inerte ed omissivo dell'amministrazione comunale nelle cautele antimafia si è manifestato anche nelle modalità di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata atteso che alcuni beni immobili assegnati all'ente sin dal dicembre 2014 sono tuttora inutilizzati.

Analoghe osservazioni valgono anche per la significativa assenza di iniziative evidenziata in occasione delle richieste formulate all'amministrazione comunale dall'agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) e dal prefetto di Foggia concernenti la presa in possesso di immobili confiscati a componenti del clan mafioso locale. Tali richieste ignorate dal sindaco di Orta Nova manifestano, come evidenziato dal prefetto di Foggia, il « (...) totale spregio del ruolo che il Codice antimafia (art. 48) attribuisce alle amministrazioni comunali, quali attori privilegiati nell'attuazione della strategia di contrasto alla criminalità organizzata».

Irregolarità amministrative ed assenza della relativa documentazione agli atti del comune sono stati rilevati in sede ispettiva nelle procedure di rilascio dei permessi di costruire, alcuni dei quali concessi in favore di un familiare del capocosca locale sebbene non siano stati posti in essere alcuni prescritti adempimenti quali, tra gli altri, il versamento degli oneri urbanistici, la mancata comunicazione di inizio lavori, l'autorizzazione sismica, l'indicazione della ditta esecutrice dei lavori, la relativa attestazione del DURC. Irregolarità in parte analoghe sono state evidenziate per altri permessi a costruire rilasciati a soggetti contigui alla criminalità organizzata.

Le più volte evidenziate condotte accondiscendenti dell'amministrazione comunale nei confronti di esponenti della predetta consorteria locale sono state evidenziate anche per la procedura - caratterizzata da una sintomatica celerità oltreché da ripetute illegittimità - finalizzata al rilascio del permesso di costruire una cappella cimiteriale che la commissione di indagine ritiene sia destinata alla suddetta famiglia mafiosa benché il titolo edilizio risulti intestato a terze persone. A questo riguardo viene riferito del rilascio «in sanatoria» del permesso di costruzione del manufatto nonostante che lo stesso fosse stato sequestrato dalle forze di polizia per abusi edilizi, titolo rilasciato in violazione dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai sensi del quale il responsabile del competente ufficio comunale, una volta accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso o in totale difformità dal medesimo, deve ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto.

Dall'esame delle risultanze della commissione di indagine e dalla relazione del prefetto di Foggia si evidenzia, oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali.

Tali elementi rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Orta *Nova* volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino del corretto andamento amministrativo sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più ampio previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire anche quando sia stato già disposto un provvedimento dissolutorio per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Orta Nova (Foggia), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 14 luglio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI
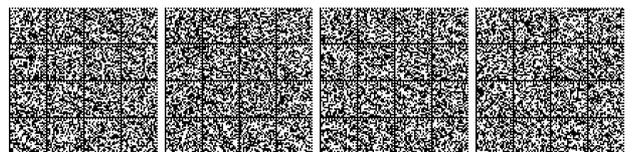
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia

Rif. Prot. n. 729/O.P.S. Foggia, 25 maggio 2023

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

Oggetto: Comune di Orta Nova. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/32(8)-Uff. V - Affari Territoriali dell' 11 ottobre 2022, si rappresenta che la Commissione di Indagine, nominata con provvedimento n. 1168/O.P.S. (2) del 12/10/2022, per effettuare, presso il Comune di Orta Nova, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato, in data 12 aprile 2023, la Relazione sugli esiti degli accertamenti effettuati (art. 143, comma 2, del TUOEL).

Si precisa che, su richiesta della stessa Commissione, insediatasi il 13 ottobre 2022, il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in tre mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, data la complessità dell'attività di verifica, con provvedimento n. 1658/OPS(2) del 29 dicembre 2022.

Gli esiti dell'attività di indagine e le relative conclusioni sono stati partecipati, conformemente a quanto disposto dall'art. 143, comma 3, del TUOEL, ai membri del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, del Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia e della Commissione straordinaria presso il Comune di Foggia, nella seduta del 23 maggio 2023.

Il Procuratore della Repubblica-D.D.A. di Bari ha rappresentato che gli esiti dell'attività di indagine, illustrati nel corso della riunione, integrano, più che un complesso indiziario univoco, un vero e proprio impianto probatorio del controllo del gruppo mafioso egemone nella città sull'Amministrazione Comunale di Orta Nova.

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia ha confermato che gli elementi raccolti nel corso dell'attività di indagine fanno ritenere integrato lo "standard probatorio" circa la "succubanza psicologica" dell'Amministrazione Comunale di Orta Nova rispetto al *clan Gaeta*, operante nella città.

I membri del Comitato hanno condiviso all'unanimità con lo scrivente le valutazioni che di seguito si rassegnano.

PREMESSA METODOLOGICA

Prima di passare alla trattazione analitica degli esiti degli accertamenti compiuti dalla Commissione di Indagine, appare utile una premessa metodologica, che fornisca le giuste coordinate nella lettura di un lavoro complesso ed articolato: servirà a meglio chiarire l'*iter* logico ed il percorso giuridico seguito nello svolgimento della esposizione, non senza un riferimento esplicito ai consolidati orientamenti formulati dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa che, attraverso ripetute e significative pronunce, ha fissato i principi basilari, ai quali riferirsi nell'approccio alla delicata materia.

Tutti gli atti acquisiti dalla Commissione d'indagine e "condensati" nella Relazione Finale, sono stati esaminati con metodo analitico: quindi, si è cercato di "leggere", con criterio unitario, tutti i comportamenti oggetto di verifica, facendo ricorso al metodo della *sussunzione*, tecnica giuridica che consente di verificare la piena rispondenza del caso concreto alle previsioni generali normative od ai riferimenti giurisprudenziali.

Lo scopo è quello di rifuggire da tesi preconcette e solo suggestive: ci si atterrà esclusivamente ai fatti ed ai documenti che quei fatti sottendono.

Tale esigenza ha comportato da parte della Commissione d'indagine una raccolta certosina degli atti utili alle ricostruzioni: il loro studio (così come riportato nella relazione finale della Commissione) costituirà il solco nel quale si è inteso procedere.

Il consuntivo finale dell'indagine non può che partire dalle **analisi del contesto** criminale, che fa da sfondo drammatico alla vita della provincia di Foggia.

Tale riferimento generale apparirà, nel corso della lettura, sempre più indispensabile a chiarire non solo lo sfondo "angusto" delle vicende accertate ma a meglio delineare la dinamica degli accadimenti e delle evenienze che hanno riguardato le attività dell'Amministrazione Comunale di Orta Nova; servirà, altresì, a dipanare e meglio interpretare il reticolo di cointeressenze, relazioni, coinvolgimenti e corresponsabilità, dirette od indirette, nella gestione di attività comunali da parte di elementi appartenenti alla criminalità organizzata locale.

Seguirà un *focus* sul contesto politico-amministrativo e quindi sulle attività ed i servizi dispiegati dall'Amministrazione Comunale.

1. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E L'ANALISI CRIMINOLOGICA DELLE ORGANIZZAZIONI MAFIOSE OPERANTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE

Il richiamo alle peculiari caratteristiche del territorio di Capitanata è indispensabile per comprenderne anche le dinamiche criminali, attraverso l'individuazione dei fattori sintomatici e delle relative variabili, che ben illustrano il tessuto connettivo di contesto.

Tale analisi si rivelerà elemento prezioso e dirimente ai fini della presente trattazione poiché risulterà del tutto inequivoco come proprio il contesto criminale, che verrà illustrato, costituisca la cornice entro la quale le attività principali dell'Amministrazione Comunale di Orta Nova si sono articolate.

La provincia di Foggia (625.311 abitanti)[1] è vastissima: con i suoi 7.007,54 kmq e 61 Comuni, è, infatti, la terza provincia più estesa dopo quelle di Sassari e Bolzano, ed è dunque la prima tra quelle delle regioni a statuto ordinario. La sua superficie è superiore addirittura a quella di alcune Regioni, e non molto più piccola di altre.[2]

Collocata nella parte nord della Puglia, confina con il Molise e la Basilicata.

Il territorio si caratterizza per la notevole varietà paesaggistica. La parte centrale, interamente pianeggiante, meglio conosciuta come Tavoliere delle Puglie, rappresenta la più vasta pianura italiana dopo quella Padana.

Il settore trainante dell'economia locale è rappresentato dall'attività agricola, a cui si aggiunge il turismo specie nell'area del Parco Nazionale del Gargano.

Le notevoli potenzialità di questo territorio sono compresse dalla presenza **condizionante** di agguerrite organizzazioni mafiose, la cui pervasività nell'economia legale è un dato acclarato negli atti giudiziari relativi alle numerose operazioni di polizia, a cui si farà ampio riferimento in seguito.

E' un dato significativo che tra il **2017** e il **2023** sono state adottate da questo Ufficio **119** informazioni interdittive antimafia e tre misure amministrative di prevenzione collaborativa, che hanno inciso in maniera significativa su settori strategici dell'economia locale, tra cui le attività ricettive situate sulla costa garganica e le concessioni di terreni demaniali per uso pascolivo, spesso appannaggio di intere famiglie legate alla criminalità organizzata.

Peraltro, la particolare attenzione dei gruppi mafiosi nei confronti delle Amministrazioni locali, che ha trovato corrispondenza in comportamenti quantomeno compiacenti da parte delle

---

[1] Dato ISTAT al 1° gennaio 2019

[2] Si tratta di un territorio più vasto di Regioni quali la Liguria (5.416,21 kmq), la Valle d'Aosta (3.260,9 kmq), il Molise (4.460.65 kmq), e non molto più piccolo del Friuli Venezia – Giulia (7.862.30 kmq).
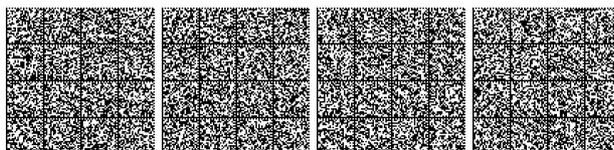
stesse, ha comportato lo scioglimento per condizionamento mafioso, ex art. 143 del TUEL, dei comuni di **Monte Sant'Angelo, Mattinata, Manfredonia, Cerignola e Foggia, il comune capoluogo.**

L'assetto fattuale e giuridico che ha sorretto i suddetti provvedimenti di rigore è stato confermato in tutti i casi dagli organi della Giustizia Amministrativa.

1.1

I vari sodalizi mafiosi sono distribuiti sul territorio provinciale in quattro macroaree: **Foggia, Alto Tavoliere, Basso Tavoliere e Gargano.** A queste, occorre ormai aggiungere una quinta area, ovvero quella di Vieste.

La "*Società Foggiana*" opera nel capoluogo e nei comuni del centro-nord della provincia ed è strutturata in "*batterie*", che fanno diretto riferimento a un nucleo di vertice costituito da personaggi carismatici del crimine locale, ciascuno a capo della rispettiva "*batteria*".

Nell'Area Garganica, di cui fanno parte i comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Vieste, opera una criminalità organizzata, di tipo clanico e familistico, originariamente noto come "*Clan dei Montanari*", successivamente scisso a seguito di storiche quanto sanguinose faide, come quella tra il *clan* "Primosa-Alfieri-Basta" e il *clan* "Li Bergolis" e quella, tuttora in corso, tra il *clan* "Li Bergolis" ed il gruppo "Romito". In quest'ultimo contesto è da inquadrare il gravissimo fatto di sangue avvenuto nelle campagne di Apricena il 9 agosto 2017, allorquando sono stati assassinati il pluripregiudicato *omissis* - ritenuto al vertice dell'omonimo gruppo criminale egemone nella zona di Manfredonia e aree limitrofe – il cognato, *omissis*, e i fratelli *omissis*, che si trovavano sul luogo dell'agguato.

La criminalità viestana, aggregato criminale inizialmente espressione del "Clan dei Montanari", si è resa autonoma ad opera di *omissis*, assassinato il 26 gennaio 2015.

Nell'area **dell'Alto Tavoliere**, la città di San Severo appare come l'epicentro di dinamiche criminali non solo locali ma anche rientranti nel programma espansivo della batteria mafiosa foggiana Moretti- Pellegrino-Lanza, grazie al legame storico che la stessa vanta con il clan LA PICCIRELLA.

L'operazione antimafia "*Ares*" del 6 giugno 2019 (o.c.c.c. n. 10237/2015 RGNR 10538/2016 RG-GIP, emessa il 22 maggio 2019 dal Tribunale di Bari, e o.c.c.c. n. 4446/19 RGPM DDA 5534/19 RG-GIP 95/19 emessa dal Tribunale di Bari) ha ridisegnato lo scenario mafioso della provincia di Foggia, disvelando l'esistenza di una *mafia sanseverese* non più articolazione locale della *Società foggiana*. La suddetta operazione di polizia ha riguardato 52 soggetti, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, reati in materia di armi, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p..
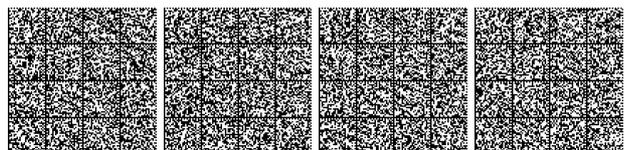
Gli esiti investigativi dell'operazione "*Ares*" confermano l'operatività, nella zona tra San Severo e Torremaggiore, di due clan mafiosi, contrapposti in una cruenta guerra per il controllo delle attività illecite nella zona:
il *clan* **TESTA-LA PICCIRELLA**, sostenuto dalla *batteria* foggiana MORETTI-PELLEGRINO-LANZA, avrebbe attuato una politica di progressivo assoggettamento di quel tessuto criminale, affermando la propria supremazia in un sistema fino a quel momento composto da una pluralità di gruppi autonomi e strutturato in modo orizzontale. La consorteria ha così monopolizzato il *racket* delle estorsioni ed il traffico di sostanze stupefacenti, ambito in cui la città di San Severo si conferma uno degli snodi più importanti della provincia;
il *Clan* **NARDINO**, considerato uno dei più attivi nel traffico degli stupefacenti perché dotato di una rete di approvvigionamento diversificata, che passa dalla *camorra*, dalla *società foggiana*, dalla *malavita cerignolana* e si sviluppa in ambito extranazionale in Olanda, in Germania e in Albania. Risulta, al riguardo, significativo che tra gli arrestati nella predetta operazione figurino anche due campani, ritenuti affiliati al *clan GIONTA* di Torre Annunziata (NA), che si occupavano della vendita dello stupefacente ai corrispondenti foggiani.

Nell'area del Basso Tavoliere, la città di Cerignola si caratterizza per la presenza dei clan "*Piarulli-Ferraro*" e "*Di Tommaso*", la cui esistenza è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato nell'ambito del c.d. processo "Cartagine" del 1994.

Storicamente, i diversi clan mafiosi della provincia di Foggia, caratterizzati da una struttura organizzativa tendenzialmente stabile, perseguono in maniera autonoma le loro attività illecite, realizzando estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio e reimpiego di denaro di illecita provenienza, rendendosi altresì responsabili di numerosi omicidi.

Le diverse attività di indagine espletate negli anni hanno evidenziato rapporti di collaborazione e mutua assistenza tra le diverse organizzazioni mafiose ma non l'esistenza di un unico organismo in grado di ricomprendere tutti i clan.

Le mafie foggiane risultano ben strutturate, radicalmente incardinate nel territorio, suddivise in gruppi autonomi ma, al tempo stesso, capaci di stabilire interconnessioni tra di esse, attraverso l'adozione di modelli tendenzialmente federali, con convergenze in alcuni settori di comune interesse e, al contempo, con crescenti proiezioni nazionali ed internazionali.

Fu soprattutto il gravissimo episodio dell'omicidio dell'imprenditore Giovanni Panunzio, assassinato a Foggia il 6 novembre 1992 per essersi rifiutato di aderire alle richieste estorsive, a mettere in luce, con tragica evidenza, la pericolosità delle consorterie criminali della Capitanata.

La sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Foggia sul predetto omicidio, rilevò, tra l'altro, che negli anni precedenti all'episodio, la città di Foggia era stata teatro di diverse estorsioni
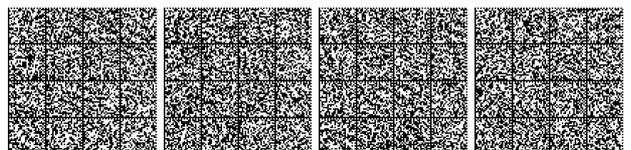
(alcune non denunciate), con minacce, attentati e fermenti in danno delle vittime che, per modalità esecutive, numero dei partecipanti alle attività delittuose e tipologia dei soggetti presi di mira (imprenditori edili e commercianti), testimoniavano la presenza di una associazione dotata di elevatissima e destabilizzante pericolosità.

La pronuncia definitiva emessa dalla Corte di Cassazione il 13 ottobre 1999 a chiusura del processo "Panunzio" affermò, per la prima volta, l'esistenza nella provincia di Foggia e segnatamente nel capoluogo di un'*associazione di stampo mafioso*, denominata "*Società*", suddivisa in gruppi comunemente denominati "batterie", stabile sul territorio della Capitanata, composta da centinaia di affiliati che controllava e monopolizzava interi settori di attività illecite, quali il traffico di sostanze stupefacenti e le estorsioni, con la commissione strumentale di una serie di omicidi e tentati omicidi.

La Commissione Parlamentare Antimafia, già nella "*Relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia*", approvata il 31 gennaio 1996, evidenziava che: "***permane, infatti, una inquietante e diffusa delinquenza che tende a radicarsi sempre più nel tessuto sociale con un progressivo assoggettamento delle varie attività economiche e tentativi di infiltrazione nella vita pubblica***[3]".

La Relazione Conclusiva approvata dalla suddetta Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, nella seduta del 7 febbraio 2018, ha rappresentato che: "*le organizzazioni mafiose operanti nel territorio in esame ...evidenziano una solida struttura interna basata sul familismo mafioso tipico della 'ndrangheta, e una non comune capacità di programmare e attuare strategie criminali, di intessere alleanze sia tra i diversi gruppi operanti sul territorio, sia con sodalizi mafiosi campani e calabresi*[4]".

Ed ancora: "*La solidità strutturale appare derivare da una impenetrabilità propria del contesto sociale in cui operano tali gruppi, caratterizzato da arretratezza culturale, omertà e illegalità diffusa, condizioni che, tuttavia, non hanno impedito l'applicazione, nello svolgimento delle attività criminali, di modelli di modernità e flessibilità propri di una "mafia degli affari"... Il risultato è un micidiale intreccio di: 1) modernità e lungimiranza negli obiettivi (dimostrata da una spiccata vocazione agli affari, dalla capacità di infiltrazione nel tessuto economico-sociale nei centri nevralgici del sistema economico della provincia, e cioè l'agricoltura, l'edilizia ed il turismo); 2) valori e metodi arcaici e capillare controllo del territorio, ottenuto e consolidato attraverso una lunga scia di omicidi...; 3) omertà da parte della popolazione e assenza di collaboratori di giustizia...4) oggettive difficoltà nello svolgimento delle indagini stante la ostile*

[3] cfr. pag. 24.
[4] cfr. pag.69.
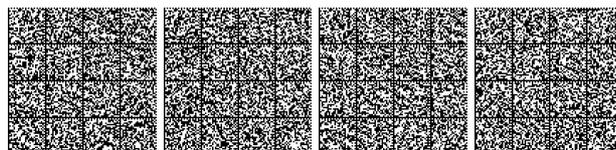
morfologia del territorio (caratterizzato da zone...non coperte dal sevizio di telefonia) che ostacola anche le più comuni metodologie di investigazione".

Il sopracitato documento parlamentare ha inoltre evidenziato: "*In conclusione, il caso della criminalità foggiana, impostosi con forza alle cronache della mafia nel corso della legislatura 2013-2018, appare questione che, nonostante il ruolo periferico della città e del suo hinterland nel sistema criminale nazionale, non può essere considerata secondaria*[5]".

Inoltre, nella delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 18 ottobre 2017, si legge: "*le mafie della provincia di Foggia stanno vivendo quella evoluzione che altre mafie, come quella calabrese, quella siciliana, e quella dei casalesi hanno già vissuto: dalla dimensione familiare e rurale sono passate ad una dimensione imprenditoriale, pronte ad avvantaggiarsi delle capacità delle seconde generazioni, e questo ha generato il moltiplicarsi dei profitti e, dunque, l'aumentare della violenza per risolvere i conflitti interni. Occorre intervenire tempestivamente prima che inizi l'inabissamento che ha caratterizzato le altre mafie e che, paradossalmente, al diminuire dell'uso delle violenza e dei fatti di sangue, rende ancor più difficili le indagini*".

E' utile, peraltro, citare, traendole da fonti aperte, le dichiarazioni di autorevoli rappresentanti ed organismi istituzionali, dalle quali emerge come la necessità di una forte risposta dello Stato alla presenza sul territorio della provincia di Foggia di agguerrite organizzazioni criminali ormai comunemente identificate con l'espressione "***quarta mafia***" rivesta particolare importanza sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, dott. Franco Roberti, ebbe ad evidenziare come la criminalità della provincia di Foggia sia stata erroneamente "*considerata troppo a lungo una mafia di serie B*[6]".

Il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, dott. Federico CAFIERO de RAHO, ha definito la mafia foggiana "*il nemico numero uno dello Stato Italiano*[7]".

E' noto che uno dei caratteri tipici delle moderne organizzazioni criminali è la capacità di infiltrarsi nell'economia e nel contesto politico-amministrativo.

Significative sono al riguardo le considerazioni espresse nella Relazione Annuale 2019 della Direzione Nazionale Antimafia: "*I sodalizi mafiosi infatti- pur continuando nella gestione dei tradizionali affari criminali quali il traffico di stupefacenti, il commercio di armi , il contrabbando,*

[5] cfr. pag. 72.

[6] Cfr. articolo del 10 agosto 2017 de "Il Fatto Quotidiano" (https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/10/mafia-foggia-il-procuratore-antimafia-roberti-considerata-a-lungo-di-serie-b-in-30-anni-quasi-300-omicidi-impuniti/3786690/).

[7] Cfr. corrieredelmezzogiorno.corriere.it del 16 novembre 2020.
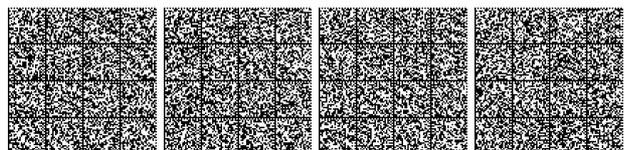
la contraffazione, le estorsioni- si sono mossi verso una sistematica e progressiva occupazione del mercato legale, manifestando una crescente attitudine a sviluppare le attività illecite in ambiti imprenditoriali, ove riciclano le imponenti risorse economiche che derivano dagli affari criminali" evidenziando inoltre che "*assistiamo quindi ad una crescente incidenza economica delle mafie, che si manifesta certamente nel comparto degli appalti di opere pubbliche, ma che pervade in realtà tutto il mondo imprenditoriale, ove i sodalizi gestiscono una molteplicità di attività economiche e commerciali, anche fortemente differenziate*[8]".

Nella medesima Relazione Annuale viene, inoltre, fatto presente: "*da sempre il settore pubblico è di particolare interesse per le mafie, potendo offrire posizioni di rendita o addirittura di monopolio attraverso il condizionamento delle istituzioni, ottenuto grazie alla leva corruttiva ed alla collusione*".

A tale tendenza non fanno eccezione le organizzazioni mafiose della provincia di Foggia sulle quali risulta illuminante quanto rappresentato nel sopracitato documento: "*Lo spaccato più drammatico della realtà socio criminale dell'area foggiano-garganica è la commistione tra affari criminali e politico-amministrativi, riscontro delle caratteristiche....di una mafia che sa essere insieme rozza e feroce, ma anche affaristicamente moderna, capace di continuare ad uccidere vendicando torti subiti decenni addietro e di porsi come interlocutore e partner di politici e di pubblici amministratori*".

La grave attualità del fenomeno "*quarta mafia*" è stato confermato nella Relazione della DIA al Parlamento, relativa al primo semestre 2022, ed è stata avvalorata dalle sentenze, anche passate in giudicato, adottate in esito ai processi conseguenti alle incalzanti operazioni di polizia giudiziaria che hanno riguardato le organizzazioni mafiose operanti nella Provincia e che di seguito si indicheranno nel dettaglio.

1.2 La "*Società Foggiana*"

La "*Società foggiana*" presenta tre caratteristiche fondamentali:

a) L'articolazione in "*batterie*".

All'interno della "*Società Foggiana*" si distinguono le seguenti tre "*batterie*", frutto della scissione dell'originaria associazione, avvenuta alla fine degli anni 90':

"MORETTI-PELLEGRINO-LANZA", guidata da *omissis*[9], *omissis*[10], *omissis*[11] e *omissis*[12].

Tale "*batteria*" che, a partire dal 2015, è stata coinvolta in un duro scontro con l'avverso clan "SINESI-FRANCAVILLA", conta ramificazioni nella provincia, avendo rapporti di alleanza e mutua assistenza con il clan manfredoniano dei "ROMITO", a sua volta impegnato nella sanguinosa

---

[8] cfr. pag. 247.
[9] *omissis.*
[10] *omissis.*
[11] *omissis.*
[12] *omissis.*
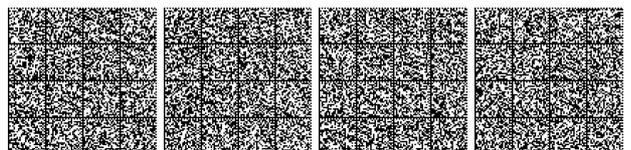
faida col clan "LI BERGOLIS" (l'alleanza con i "ROMITO" si è recentemente evidenziata con la partecipazione di *omissis* [13], esponente di spicco della "batteria" dei "MORETTI-PELLEGRINO-LANZA", al tentativo di omicidio di *omissis*, quest'ultimo esponente del clan "LI BERGOLIS", condannato all'ergastolo per l'uccisione del *boss omissis* e suo cognato oltre che dei due fratelli *omissis* – cd. "quadruplice omicidio del 09.08.2017).
La suddetta "*batteria*" verrà in rilievo con riferimento ai rapporti di parentela con la *famiglia Gaeta*, egemone in Orta Nova.

"SINESI-FRANCAVILLA", i cui vertici s'identificano in *omissis*[14] e nei germani *omissis*[15] ed *omissis*[16].
Tale "batteria" ha anch'essa rapporti con il clan "LI BERGOLIS" di Monte Sant'Angelo (avendo favorito la latitanza del *boss omissis* e dell'attuale reggente *omissis*), ed alleanze con la '*ndrangheta* calabrese, grazie ai rapporti tra *omissis* e *omissis*, quest'ultimo esponente di spicco della cosca DE STEFANO/PAPALIA (operazione "*Day Before*").

"TRISCIUOGLIO-PRENCIPE-TOLONESE", ai cui vertici sono collocati storicamente *omissis*[17], deceduto nell'ottobre 2022 per cause naturali, *omissis*[18], ucciso in un agguato di chiara matrice mafiosa la sera del 20 maggio scorso, e *omissis*[19].
E' attiva soprattutto nel settore delle estorsioni e del riciclaggio di denaro in attività commerciali ed ha sviluppato sinergie con elementi mafiosi della provincia, in particolare con il gruppo "ROMITO" di Manfredonia e con elementi della criminalità di Orta Nova.

I rapporti tra le tre "batterie" hanno conosciuto momenti di acuta conflittualità ed aperto scontro, che hanno determinato l'avvio di ben otto "guerre di mafia" nel corso delle quali si è registrata una lunga scia di omicidi.
Alle fasi di turbolenta ridefinizione dei rapporti di forza hanno fatto seguito fasi di ricerca di una ricomposizione, finalizzata a trovare nuovi accordi sul modo in cui continuare a gestire gli affari illeciti.

b) Il vincolo mafioso a base familiare.
Altro tratto distintivo della "*Società Foggiana*" è il vincolo mafioso a base familiare.
Difatti, la "*batteria*" "MORETTI-PELLEGRINO-LANZA" è costituita da soggetti appartenenti alle famiglie di *omissis*[20] e di *omissis*[21].

---

[13] *omissis*, nipote acquisito del *boss omissis*.
[14] *omissis*.
[15] *omissis*.
[16] *omissis*.
[17] *omissis*.
[18] *omissis*.
[19] *omissis*.
[20] con *omissis* vi sono il figlio *omissis*; i nipoti *omissis* e *omissis*; *omissis*, cognato
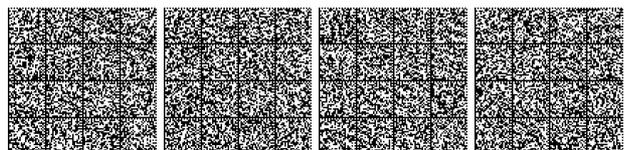
La *"batteria"* "SINESI-FRANCAVILLA" è costituita da soggetti appartenenti alla famiglia di *omissis*[22] ed alla famiglia FRANCAVILLA[23], legata ai SINESI dal matrimonio intercorso tra *omissis*, figlia di *omissis*, e *omissis*.
La *"batteria"* "TRISCIUOGLIO-TOLONESE-PRENCIPE" è costituita da soggetti appartenenti alle famiglie di *omissis*[24], *omissis*[25] e *omissis*[26].
Più esattamente, il vincolo familistico consiste nel fatto che legame di sangue e vincolo di mafia sono due facce della stessa medaglia, senza che per creare il vincolo di appartenenza al clan occorra ricorrere ad affiliazioni: il vincolo mafioso non si acquisisce mediante un battesimo o una iniziazione, ma si tramanda di padre in figlio. La famiglia biologica e la cosca mafiosa sono spesso una cosa sola.
Ne consegue che, sovente, le guerre di mafia non sono altro che delle vere e proprie faide tra famiglie contrapposte. Quando, però, le contrapposizioni si affievoliscono, riaffiorano i connotati tipici delle *"batterie"*, con le loro cointeressenze governate secondo una logica di tipo federativo.

c) L'esistenza di una *"cassa comune"*.
Le numerose attività investigative hanno evidenziato l'esistenza di una *"cassa comune*[27]*"*, quale tratto caratterizzante del sodalizio, ove confluiscono i proventi illeciti dell'organizzazione e utilizzata per il pagamento degli stipendi agli affiliati e per l'assistenza agli associati detenuti.
Si tratta in sostanza di un elemento centrale nell'organizzazione della "*Società Foggiana*", ritenuto nelle pronunce dell'Autorità Giudiziaria uno degli indici significativi della connotazione mafiosa del gruppo: i proventi delle attività illecite confluiti nella "cassa comune" sono di pertinenza

---

di *omissis*; *omissis*, che convive con *omissis*, sorella di *omissis*, legata sentimentalmente a *omissis*, figlio di *omissis*; *omissis*, fratello di *omissis*.
[21]con *omissis*, vi sono i figli *omissis* e *omissis*, coinvolti nei fatti di sangue dopo l'agguato al padre del settembre 2015 ed il defunto *omissis*, fratello del defunto *omissis* a sua volta coniugato con *omissis*, la figlia di *omissis*.
[22]Con *omissis* vi è il figlio *omissis*, nonchè i suoi nipoti *omissis* e *omissis*.
[23]Con i *omissis* vi sono i fratelli *omissis* e *omissis*, cugini di *omissis* nonché *omissis* che convive con *omissis*, figlia di *omissis*, sorella di *omissis*.
[24]Con *omissis* vi sono i figli *omissis* e *omissis*; il cugino *omissis*, quest'ultimo coniugato con *omissis*, sorella dei fratelli *omissis* e *omissis*; *omissis*, marito di *omissis*, nipote di *omissis*.
[25]Con *omissis* vi sono il figlio *omissis*; il genero *omissis*; ed il suocero *omissis*.
[26]*omissis*.
[27]La presenza di una *"cassa comune"* è stata accertata in diversi processi sulla "*Società Foggiana*". In particolare:

- Nel processo "*Panunzio*" la Corte di Cassazione, I Sez., il 16.05.1996 con sentenza n. 667 annullò con rinvio la pronuncia che aveva inizialmente escluso il 416bis, sulla base delle seguenti argomentazioni:
  "(..) una criminalità agguerrita, ben radicata sul territorio, coesa, potente. che incute timore e rispetto. pronta a colmare i vuoti che si determinano a causa di morti o arresti. Era, perciò, necessario farsi carico di una visione d'insieme del fenomeno, di un esame globale e non parcellizzato della strategia ideativa e operativa che lo sorreggeva, di una verifica approfondita dell'eventuale unitarietà di tale strategia. degli eventuali collegamenti esistenti tra i diversi episodi criminosi, e di una puntuale disamina mirante a verificare se tali episodi, unitamente a quelli oggetto di altri procedimenti conclusi con sentenze definitive, fossero o meno legati da una matrice comune. Ciò a maggior ragione dal momento che, nella specie. si ammetteva che diverse fonti probatorie avevano denunziato l'esistenza di una "cassa comune". avevano parlato di distribuzione di utili a livello territoriale e di affiliazioni condotte con riti sacraleggianti e, per ciò stesso, implicanti una adesione totale definitiva ed irrevocabile. nonchè severissime sanzioni per chi avesse pensato di dissociarsi";
- L'indagine "*Double Edge*" permetteva, altresì, di accertare l'esistenza di una *"cassa comune"* per il sostentamento della struttura criminale, gestita da omissis, che era alimentata ed a cui attingevano tutte le "batterie", anche se in guerra tra loro.
- A seguito del processo "*Araba Fenice*", nella Sentenza 308/05 RG Sent del GUP di Bari emessa il 20.04.2005 si legge:
  Pag. 207-214: *"Uno degli elementi caratteristici più spiccati delle associazioni criminali di stampo mafioso è quella di avere una "cassa comune" ove confluiscono i proventi delle varie attività criminali e dalla quale cassa il gruppo attinge per far fronte alle spese del gruppo nonché dei singoli associati. In questo procedimento la messe di prove circa la sussistenza della "cassa comune" è veramente alluvionale"*.
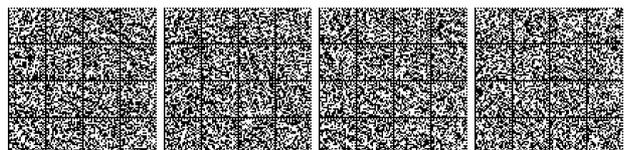
esclusiva dell'associazione e, come tali, sottratti alla libera disponibilità dei soci, che, intanto possono fruirne, in quanto e nella misura in cui espressamente autorizzati dai soggetti che, in seno al gruppo, sono preposti alla spartizione delle somme.
L'indagine convenzionalmente denominata "*Corona*" del 2005, oltre a confermare che i proventi delle attività illecite affluiscono in una unica "cassa" dell'organizzazione (gestita sin quando era in vita da *omissis* [28], da cui si alimentavano anche i detenuti di spicco *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*), ha evidenziato come ogni "*batteria*" disponeva di un elemento di fiducia, con funzione di cassiere, al quale si riferivano gli appartenenti del gruppo.
In seguito all'uccisione di *omissis*, tale funzione venne svolta da *omissis*[29] fino al suo arresto, e successivamente da *omissis*[30] e *omissis*[31] (come si evince da alcune conversazioni ambientali registrate nel proc. penale n. 6052/05 mod. 21 D.D.A. Bari – operazione "*Corona*").
Inoltre, dagli atti dell'inchiesta "*Corona*" e di inchieste successive, emerge l'utilizzazione da parte degli associati di un'apposita "*lista delle estorsioni*" in cui figuravano i nominativi degli imprenditori a cui l'organizzazione mafiosa aveva imposto il pagamento del "pizzo".
Anche più recentemente l'esistenza di una "*cassa comune*" ha trovato conferma nelle risultanze investigative emerse nelle operazioni "*La Decima Azione*" e "*Decima Azione bis*" eseguite il 30 novembre 2018 ed il 16 novembre 2020. Invero, nel corso delle indagini esperite in entrambe le suddette operazioni, sono stati acquisiti dei "*libri mastri*" contenenti la "*lista delle estorsioni*" e gli "*stipendi*" erogati ai sodali, attraverso fondi provenienti dalla "*cassa comune*".
L'impiego della "lista delle estorsioni" rende quindi evidente come le attività estorsive poste in essere dalla "*Società Foggiana*" siano così vaste e diffuse da richiedere uno strumento che ne assicuri una gestione sistematica, con puntuale contabilizzazione e rendicontazione dei proventi.
Sebbene il riconoscimento giudiziario della "*Società Foggiana*" come organizzazione mafiosa sia intervenuto solo verso la metà degli anni novanta, la criminalità organizzata foggiana inizia ad avere una sua configurazione verso la fine degli anni '70 ed i primi '80, quando, a seguito delle mire espansionistiche della *Nuova Camorra Organizzata* di *omissis*, si ebbe la nascita in Puglia della *Nuova Camorra Pugliese*.
Nel 1979 presso l'hotel Florio di Lucera, in una riunione a cui partecipò *omissis*, venne sancita la nascita della Nuova Camorra Pugliese, all'interno della quale un ruolo di primo piano viene

---

[28] *omissis*. soprannominato "*omissis*", è stato assassinato il 18.06.2007. Per il ruolo apicale da tutti riconosciutogli all'interno dell'organizzazione, in quanto designato dai vertici dell'organizzazione, *omissis* era ritenuto punto centrale del sodalizio e veniva da tutti riconosciuto quale "cassiere" della mala foggiana, a cui si riferivano le "batterie", anche se in guerra tra loro. In tal senso depongono anche le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia ascoltati nell'ambito del procedimento penale n. 6052/05 mod 21 DDA Bari (ossia *omissis*, *omissis* e *omissis*) hanno confermato che i proventi delle attività delittuose confluivano nella "cassa" gestita dallo *omissis*, che a sua volta provvedeva al pagamento degli stipendi degli associati, al mantenimento dei sodali detenuti e delle loro famiglie, nonché alle spese legali per i processi che vedevano coinvolti i consociati.

[29] *omissis*, elemento di vertice dell'organizzazione mafiosa denominata "*Società Foggiana*", è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per l'art 416 *bis*. co.2 e 3, c.p. nell'ambito del processo relativo all'operazione "*Double Edge*" (proc.pen. n. 6836/99 mod.21 DDA Bari). Sul suo conto si parlerà più diffusamente nella parte terza della presente Relazione dedicata ai rapporti contrattuali tra il Comune di Foggia e la "*omissis*" riconducibile allo stesso *omissis*.

[30] *omissis*, detto "*omissis*", nato a *omissis*, attualmente latitante in quanto sfuggito alla cattura in data 16.11.2021 in occasione dell'operazione antimafia "*Decima Azione bis*".

[31] *omissis*.
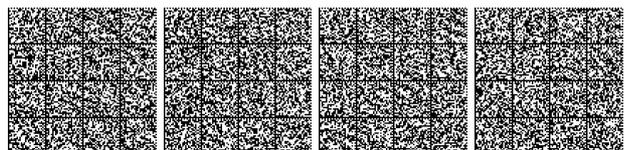
immediatamente assunto proprio dai foggiani *omissis* e *omissis*.

Al primo riconoscimento in sede giudiziaria della "*Società Foggiana*" con la sentenza "*Panunzio*[32]", hanno poi fatto seguito altre fondamentali pronunce quali quelle scaturite dalle operazioni denominate "*DayBefore*[33]", "*Araba Fenice*[34]", "*Big Bang*[35]", "*Double Edge*[36]", "*Corona*[37]", "*Cronos*[38]", "*DecimaAzione*[39]" e l'ultima inchiesta denominata "*Decima Azione*

---

[32] Il processo "*Panunzio*" (p.p.5452/92 Mod. 21 DDA)

In data 29.7.1994, la Corte di Assise di Foggia, con la sentenza n. 4/94, riconobbe, per la prima volta, la natura mafiosa dell'organizzazione criminale "*Società Foggiana*", configurando dell'art. 416 bis c.p. a carico degli affiliati.

Di diverso avviso fu la Corte di Assise di Appello di Bari che, con sentenza del 4.8.1995, escluse la sussistenza dell'art. 416 bis c.p., riqualificando il reato nell'ambito dell'art. 416 c.p.

La decisione fu cassata dalla Corte di Cassazione che, in data 16.5.1996, con sentenza n. 667/96, annullo con rinvio la pronuncia della Corte di Assise di Appello.

Nel giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello di Bari (in altra composizione), con sentenza n. 7/97 del 15.7. 1997, riconobbe la sussistenza dell'art. 416 bis c.p. La decisione fu definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione in data 13.10.1999.

[33] Il processo "*DayBefore*" (p.p. 6/94 Mod. 21 DDA)

In data 25.05.1996, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Bari, con la sentenza n. 50427/96 RGGIP, decretò l'esistenza dell'organizzazione mafiosa denominata "*Società Foggiana*", configurando il reato di cui all'art. 416 bis a carico di 15 imputati.

La Corte di Appello di Bari confermò la sussistenza dell'art. 416 bis c.p. con sentenza n. 2860/97 Reg. Ins. e 543/97 R.G. del 05.12.1997 (definitiva il 28.01.1999).

Il 21.05.1998, al termine del processo celebrato con rito ordinario, la Corte di Assise di Foggia, con la sentenza n. 7/96 Reg. Gen. e 5/98 R. Sent., condannò altri 34 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis, accertando l'operatività dell'organizzazione criminale "*Società Foggiana*" ed individuandone i dirigenti.

La Corte di Assise di Appello di Bari. in data 07.07.2000 con la sentenza n. 10/00 Corte di Assise di Appello Bari e n. 3/99 R.Gen., confermò la condanna per 416 bis a carico dei 34 imputati.

La decisione fu definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione-2^ Sezione Penale in data 29.11.2001.

[34] Il processo "*Araba Fenice*" (p.p. 10459/02 Mod.21 DDA e relativi stralci)

Il processo di primo grado si sviluppò in tre filoni paralleli tutti celebrati con rito abbreviato.

416 bis c.p. (P.P. 10459/02-21RGNR, 1150/03 RGGIP).

La Corte di Appello di Bari, avverso il ricorso presentato dai rimanenti imputati per il reato di cui all'art.416 bis c.p., in parziale riforma della sentenza emessa al GUP del Tribunale di Bari, a richiesta delle parti riduceva la pena inflitta agli appellanti, confermando per il resto l'impugnata sentenza.

La Corte di Cassazione con ordinanza in data 06.03.2007 dichiarò inammissibile il ricorso.

La Corte di Appello di Bari, avverso il ricorso presentato da 9 degli imputati per il reato di cui all'art.416 bis c.p., in parziale riforma della sentenza emessa al GUP del Tribunale di Bari, a richiesta delle parti, con la sentenza n. 173/06 R.Ins. e 2176/2005 RG del 09.02.2006, riduceva la pena inflitta agli appellanti, a seguito di patteggiamento in appello, confermando per il resto l'impugnata sentenza.

La Corte di Cassazione in relazione ai ricorsi presentati dagli imputati condannati per il reato di cui all'art. 416 bis dichiarò la loro inammissibilità, confermando la sentenza appellata.

In data 29.04.2005 il GUP del Tribunale di Bari con la sentenza n. 324/05 RG condannò altri 3 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (P.P. 10459/02-21+ 13291/02 RGNR stralcio 14271/04).

La Corte d'Assise d'Appello con sentenza n.20/06 del 14.06.2006 in parziale riforma della sentenza del GUP dichiarò di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché l'azione penale non poteva essere esercitata per preesistente giudicato (processo *Double Edge*).

In data 5.12.2008 il GUP del Tribunale di Bari con la sentenza n. 1282/08 RG condannò altri 2 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis. (P.P. 2457+3219/04 RGNR 5484/05 RGGIP stralcio 2483/04 GIP).

[35] I processi *Big Bang* (p.p. 1966/08 Mod 21 DDA/ p.p. 818/06 Tribunale per i Minorenni)

In data 03.06.2009 il GUP del Tribunale per i Minorenni di Bari, con la sentenza n. 309/09, condannò un minorenne per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

L'8.01.2010, la Corte d'Appello Sezione Minori di Bari, con la Sentenza n.122/09 R.G, ridusse la pena inflitta al minorenne, pur confermando la sussistenza del 416 bis c.p.

La decisione fu definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione in data 22.12.2010.

Quanto ai due coimputati maggiorenni, il 06.07.2010 il GUP del Tribunale di Bari, con la sentenza n.932/10 Reg. Sent., condannò uno dei due (solo) imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

La predetta sentenza venne confermata, in data 10.12.2012, dalla Corte di Appello di Bari.

In data 18.4.2014, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, annullò con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, l'assoluzione per mafia nei confronti del secondo coimputato oltre che le assoluzioni per il tentato omicidio di Vincenzo Antonio Pellegrino.

[36] Il processo "*Double Edge*" (p.p. 6836/99 Mod 21 DDA)

In data 05.04.2004, il GUP del Tribunale di Bari, con la sentenza n. 252/04 RG, condannò 8 dei 37 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

La Corte di Appello di Bari confermò la sussistenza dell'art. 416 bis c.p. con sentenza n. 911/2009 R.Sent., nei confronti di 7 appellanti, mentre dichiarò il non doversi procedere per la morte di altri 2 appellanti.

La Corte di Cassazione-5^ Sezione Penale, in data 11.11.2010, confermò la decisione solo nei confronti di 3 imputati.

[37] Il processo Corona (p.p. 6052/05 Mod 21 – 18820/14 Mod 21 DDA)

In data 23.10.2014il GUP del Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1293/149. condannò *omissis* ed altri coimputati per il reato di cui
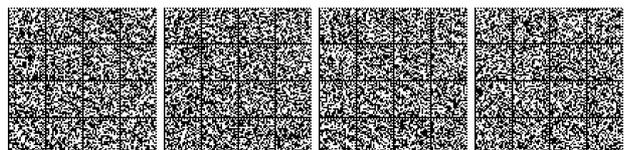
bis[40]".

L'operazione "*Panunzio*" (p.p. 5452/92RGNR mod. 21 DDA Bari) costituì, dunque, la prima grande operazione antimafia contro la "*Società Foggiana*". Vennero portati a processo, innanzi alla Corte di Assise di Foggia, 68 persone, tra le quali anche Donato DELLI CARRI, nipote di Roberto SINESI, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di PANUNZIO, reato per il quale il DELLI CARRI sarà poi riconosciuto colpevole e condannato.

Come già accennato in precedenza, dopo diversi gradi di giudizio, il processo si concluderà in Cassazione il 13.10.1999 con il primo riconoscimento definitivo della "*Società Foggiana*" e delle sue "batterie" come vera e propria organizzazione di tipo mafioso.

1.3 La criminalità organizzata nel territorio di Cerignola.

Il Basso Tavoliere fa da sfondo alla criminalità organizzata di Cerignola.

L'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso a Cerignola, finalizzata alla commissione di un'indefinita serie di delitti (tra cui rapine, estorsioni, delitti contro la persona, delitti in materia di armi nonché traffico di sostanze stupefacenti – art. 74 DPR 309/90) è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato nell'ambito del c.d. processo "Cartagine". Quest'ultimo ha definito la struttura, l'organizzazione e le attività del gruppo malavitoso denominato "*clan Piarulli-Ferraro*".

---

all'art. 416 bis c.p. oltre che per numerosi reati scopo, quali estorsione, armi, droga, e altro.
Il 23.6.2016 la Corte di Assise di Appello di Bari, con la Sentenza n.18/16 confermò 'impianto accusatorio sia in relazione all'art 416 bis c.p. che in relazione alla maggior parte dei reati scopo, escludendo tuttavia l'aggravante di cui all'art 7 l. 203/91, ritenendola assorbita nel reato di cui all'art 416 bis c.p.
La Corte di Cassazione in data 7.4.2017 con sentenza n.1068/17 confermò in via definitiva le condanne per il reato di cui all'art 416 bis c.p., disponendo il rinvio per la rivalutazione dell'esclusione dai reati scopo dell'aggravante di cui art. 7 l 203/91, in accoglimento del ricorso avanzato sul punto dalla Procura generale della Repubblica di Bari.
In data 14.7.2017, la Corte di Appello di Bari, in nuova composizione, riconosceva l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 in relazione ai reati scopo contestati agli associati, disponendo il relativo aumento della pena inflitta in continuazione ex art. 81 cpv. c.p. La decisione della Corte di Appello è diventata definitiva in data 29.05.2018.

[38] Il processo "*Cronos*" (p.p. 15296/07 Mod. 21 DDA)
In data 14.07.2009 il GUP del Tribunale di Bari, al termine del giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato, con sentenza n. 791/09 RG Sent condannò 2 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
La Corte di Appello di Bari- 2^ Sezione Penale con la sentenza n. 1260/2010 pronunciata il 21.06.2010 confermava la condanna di cui all'art. 416 bis c.p.
La Corte di Cassazione in data 24.11.2006 dichiarò inammissibile il ricorso rendendo esecutiva la condanna.
In data 25.11.2009 il Tribunale di Foggia con sentenza n. 15296/07-21 RGNR e n. 12904/05 RGGIP stralcio del 8698/04 RGGIP) condannò 6 imputati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.
Di diverso avviso fu la Corte di Assise di Appello di Bari-3^ Sezione Penale che, con sentenza del 30.06.2011, escluse la sussistenza dell'art. 416 bis c.p., assolvendo gli imputati.
Avverso la sentenza della Corte di Appello la Procura Generale di Bari presentò in data 16.09.2011 ricorso alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, il 19.12.2012, annullò, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari, la sentenza emessa il 30.06.2011.
In data 09.4.2014la Corte di Appello di Bari riconobbe nei confronti di cinque imputati il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

[39] In data 26 novembre 2020, il GUP presso il Tribunale di Bari, all'esito del processo di primo grado celebrato con giudizio abbreviato, con sentenza di condanna n. 959/20 del 26.11.2020, relativa al proc. penale n. 5557/17 mod. 21 D.D.A. Bari ("*La Decima Azione*"), ha inflitto pesanti condanne a carico dei 25 imputati che avevano optato per la celebrazione del giudizio con rito abbreviato. Più nel dettaglio il Tribunale di Bari ha inflitto le seguenti condanne: 11 anni e 4 mesi al boss *omissis*, detto "*omissis*", 14 anni a *omissis*, alias "*omissis*", e 10 al figlio *omissis*, nonché 14 anni anche a *omissis*, detto "*omissis*", 10 al figlio *omissis* e all'altro figlio *omissis*. Costoro sono tutti ritenuti ai vertici della potente organizzazione criminale sgominata il 30 novembre 2018 per una lunga serie di reati tra i quali associazione mafiosa ed estorsione. Dure condanne anche agli "organizzatori" e ai "partecipi". Un anno e 8 mesi a *omissis*, 9 anni e 4 mesi a *omissis*, 13 anni e 8 mesi ad *omissis*, 10 anni a *omissis*, 10 anni e 8 mesi a *omissis*, 4 anni a *omissis*, 11 anni e 4 mesi a *omissis*, 16 anni a *omissis*, 10 anni e 8 mesi a *omissis*, 6 anni e 8 mesi a *omissis*, 10 anni a *omissis*, 11 anni a *omissis*, 16 anni a *omissis*, 13 anni a *omissis*, 10 anni e 8 mesi a *omissis*, 11 anni a *omissis*, 10 anni a *omissis*, 18 anni a *omissis* e 10 anni a *omissis*.

[40] Cfr. ordinanza impositiva di misure custodiali a carico di 40 soggetti emessa in data 03.11.2020 dal GIP presso il Tribunale di Bari, dott. omissis
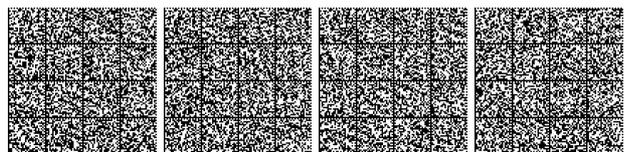
Tale *clan* – originatosi fin dagli inizi degli anni '80 e forte di rapporti e contatti con altre organizzazioni criminali operanti in altre zone – era caratterizzato da una stabile e solida organizzazione interna di tipo gerarchico, che aveva consentito al sodalizio di acquisire e mantenere saldamente il controllo delle attività criminali nel territorio di Cerignola e in alcune zone limitrofe.

In particolare, nell'organizzazione malavitosa potevano distinguersi tre livelli:

– I "*milanesi*" (detti anche "*i più grandi di tutti*"), ossia il vertice dell'organizzazione, di cui facevano parte i fratelli *omissis* e *omissis*, *omissis* e *omissis* (ergastolano); essi, pur risiedendo a Milano, erano i capi indiscussi dell'associazione e impartivano le direttive a tutta l'organizzazione cerignolana, provvedendo, fra l'altro, al rifornimento degli stupefacenti;
– I "*grandi*", ossia coloro che, nel quadro delle direttive impartite dai "*milanesi*" e in stretto collegamento con loro, curavano e dirigevano tutte le attività criminali del sodalizio in Cerignola, assegnando alle varie squadre il settore di attività illecita in cui operare. Al gruppo appartenevano *omissis* (deceduto), *omissis* detto "*omissis*", *omissis* detto "*omissis*", *omissis* (detenuto), *omissis* (detenuto), *omissis*;
– I "*piccoli*", ossia coloro che, sotto le direttive dei "*grandi*", gestivano le diverse attività criminali, suddivisi, a loro volta, in squadre o batterie, a ognuna delle quali era riservato un settore di attività o una zona del territorio. La Struttura era articolata in sottogruppi dotati di relativa autonomia decisionale e operativa.

Questa era, a grandi linee, l'assetto dell'associazione criminosa cerignolana fino a metà del 1994, quando fu emessa, in data 10 giugno 1994, l'ordinanza cautelare che sgominò il *clan* "Piarulli-Ferraro".

In seguito, le ulteriori inchieste "Tundra" nel 1994, "Processo Mastrangelo Giuseppe + 6" nel 1996, "Mosca" nel 1997 colpirono duramente l'organizzazione, portando alla cattura e alla conseguente detenzione della maggior parte dei suoi esponenti.

Dopo la morte di *omissis*, avvenuta nel 2006, mentre era detenuto nel carcere di Parma, il controllo del gruppo su Cerignola è passato nelle mani di *omissis*, detto "*omissis*", legato da rapporto di parentela con lo stesso capo clan, che aveva sposato *omissis*, sorella di *omissis*.

Il 31/01/2009, in Cerignola, all'interno di un salone da barba, *omissis* veniva ucciso con 11 colpi di pistola cal. 9x21, esplosi da due individui travisati.

Nel panorama criminale cerignolano, negli ultimi anni, ha acquisito un ruolo di primo piano il clan "*Taddone*", riconducibile alla famiglia *omissis*, dedito alla commissione di estorsioni, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti nell'area del basso Tavoliere.

Il clan "*Taddone*" negli anni è stato colpito da importanti attività di polizia giudiziaria tra cui l'operazione denominata "Cartagine" e quella denominata "Halloween" (Ordinanza di Custodia Cautelare n. 16759/01 D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale – Direzione Distrettuale Antimafia di Bari) eseguita nell'anno 2004, conclusasi con pesanti condanne per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. nonché all'art. 74 D.P.R. 309/90 a carico dei componenti del sodalizio criminale, in particolare nei confronti di *omissis* (14.12.2007 sentenza della Corte di Appello di Bari irrevocabile il 28.01.2009 a carico di *omissis*).
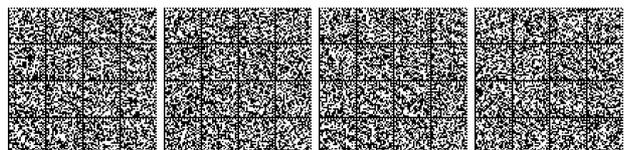
Il 26 settembre 2018 i Carabinieri di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta di quella DDA, nei confronti di *omissis* e dei suoi due nipoti, *omissis* e *omissis*, ritenuti rispettivamente capo ed elementi di vertice del clan, per i reati di rapina, tentata estorsione, riciclaggio e violenza privata, tutti aggravati dall'aver agito col metodo mafioso, ai danni di un imprenditore del posto, ripetutamente sottoposto a minacce di estrema gravità.

La struttura dell'organizzazione è fortemente verticistica, di natura familiare: a capo del clan *Taddone* sono individuati i germani *omissis* e *omissis*, nonché, *omissis* alias "*omissis*" (soprannome ereditato dal padre *omissis*), figlio di *omissis*, con potere decisionale all'interno dell'organizzazione. Spicca inoltre la figura del giovane *omissis* alias "*omissis*", personaggio di spicco del clan, con grande carisma delinquenziale, particolarmente violento e dedito all'utilizzo di armi, nonché rapinatore seriale.

Allo stato, nell'area cerignolana non si avvertono segnali premonitori di una ripresa della conflittualità armata tra i vari gruppi. Si è per contro registrato l'assunzione di maggior autorità e un ruolo di preminenza da parte di *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*.

Oggi i maggiori esponenti della criminalità organizzata cerignolana sono protesi verso il traffico di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento all'hashish e alla cocaina, il traffico di armi da sparo, il riciclaggio dei proventi illeciti in attività economiche lecite soprattutto nel settore vitivinicolo e oleario e l'organizzazione di complesse rapine ai danni di blindati.

L'analisi di contesto sopra rassegnata trova ulteriore conferma nelle risultanze info investigative consegnate nella Relazione della D.I.A. al Parlamento, relativa al secondo semestre 2021:" *nel Basso Tavoliere, la malavita cerignolana conferma la capacità di assoggettare il locale tessuto criminale...* ".

L'area di Cerignola, si conferma, per l'intera Regione e non solo, la "centrale" per tutte le operazioni delittuose che ruotano intorno alle rapine ai tir e ai furti di autovetture e mezzi pesanti,[41] e che impiega la maggior parte di persone, anche straniere. Ciò è confermato anche dalla scoperta nell'area di numerosi "cimiteri" di auto. Questi interessi illeciti riescono a coagulare la criminalità comune con quella organizzata.

Notevole dinamismo si riscontra anche nel settore delle armi e degli stupefacenti, in cui la città di Cerignola si conferma snodo cruciale per l'intera Regione, anche grazie alla capacità di disporre di più canali di approvvigionamento. L'area in questione, inoltre, è sempre più caratterizzata dalla presenza di piantagioni di *cannabis*, che attirano anche gli interessi di gruppi extraregionali[42].

In più occasioni è stato dimostrato come le organizzazioni criminali cerignolane tendono a estendere la propria attività anche in altre regioni, in collegamento con altri gruppi criminali

[41] Dalla cannibalizzazione delle auto per alimentare il mercato ricettivo e parallelo dei pezzi di ricambio, passando dalla nazionalizzazione di autovetture clonate estere, fino al reperimento di materiale ferroso da riciclare, lasciando la mera attività predatoria ai gruppi delle altre aree.)

[42] Cerignola, 28 agosto 2018: arresto in flagranza di *omissis*, residente a Cerignola, pregiudicato, *omissis*, ivi residente, pregiudicato e *omissis*, residente a omissis), pregiudicato, perché nella loro disponibilità è stata rinvenuta una coltivazione di cannabis composta da oltre n. 7000 piante per un peso complessivo di kg. 500.
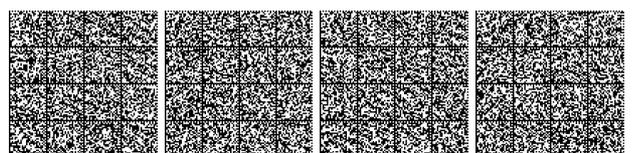
1.4 La criminalità organizzata di Orta Nova.

Il Comune di Orta Nova, con 16.859 abitanti, si colloca nella zona geografica del "Basso Tavoliere" ed è inserito nei "Cinque Reali Siti", un'area agricola della provincia di Foggia, che comprende i comuni di Ordona, Carapelle, Orta Nova, Stornara e Stornarella, organizzati in una Unione di comuni, con circa 38.000 abitanti.

Dai dati contenuti nel *report* redatto da *EURISPES* sull'indice di permeabilità dei territori alla criminalità organizzata, risulta una caratterizzazione dell'area ad *"elevata infiltrazione della mafia"*, favorita dallo stato di degrado sociale ed economico del territorio.

La vocazione agricola della zona ne determina la vulnerabilità rispetto a varie gravissime tipologie criminali, quali il caporalato, lo sfruttamento della manodopera straniera, i reati ambientali, le truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche e, in generale, reati riconducibili alle *agromafie*.

Nel contesto criminale della "*quarta mafia*"- che comprende la "Società Foggiana", la criminalità cerignolana, la criminalità sanseverese e i gruppi mafiosi garganici- l'area di Orta Nova è caratterizzata dalla radicata presenza del sodalizio denominato "*clan Gaeta*"

Il dato è confermato dalla DIA nella Relazione semestrale al Parlamento, relativa al primo semestre 2022, che proietta il gruppo *Gaeta* - attraverso le sinergie anche familiari, di cui si dirà più diffusamente- in un ruolo strategico nei macro-equilibri della provincia e in una dimensione ambientale, che la Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, in occasione dell'inaugurazione degli ultimi anni giudiziari, così definisce: ***"la criminalità organizzata imperversa nel circondario di Foggia, in un territorio dove l'esistenza della mafia, fino a poco tempo fa si disconosceva. Una mafia che ha raggiunto i suoi obiettivi attraverso un uso capillare, sistematico dell'estorsione. Una criminalità sempre più pervasivamente infiltrata nella pubblica amministrazione."***

Il gruppo criminale "*GAETA*" è capeggiato dai fratelli *omissis*[43], *omissis*[44] ed *omissis*[45], detti "*omissis*", ed è da sempre attivo nel settore degli stupefacenti, rapine e traffico di rifiuti.

Il *clan* "*GAETA*" è originario della città di Orta Nova ma è attivo nell'area del Basso Tavoliere, in cui ha operato, sin dagli anni '80, inizialmente come ramo della criminalità organizzata cerignolana.

Nell'aprile dell'anno 1989, infatti, *omissis*, capo *clan*, fu arrestato per favoreggiamento personale nei confronti del latitante cerignolano, *omissis*, intraneo al clan "*PIARULLI-FERRARO*" di Cerignola, rintracciato in un appartamento nella disponibilità del *omissis*.

Nel 1991, il gruppo *GAETA* diveniva propaggine del clan mafioso *"PIARULLI-FERRARO"* di Cerignola nella gestione degli stupefacenti nell'area dei Cinque Reali Siti.

---

[43] *omissis*
[44] *omissis*
[45] *omissis*
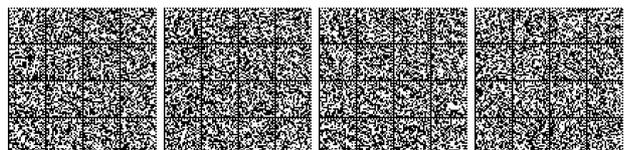
Tale consorteria, nel settembre del 1996, veniva colpita da misure cautelari emesse nell'ambito dell'operazione, convenzionalmente denominata *"TUNDRA"*, di cui all'o.c.c.c. n. 533/94 RGPM e n. 2340/94 RG GIP, a carico di *omissis* ed altri, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Le linee evolutive del gruppo "*GAETA*" hanno risentito dell'influenza del sodalizio mafioso *Società foggiana*, in virtù del legame familiare con la famiglia mafiosa *omissis*, a capo della omonima *batteria* foggiana "*MORETTI-PELLEGRINO-LANZA*", una delle tre costole della "*Società Foggiana*".

Tra il 2016 e il 2018, il gruppo *GAETA* è stato coinvolto in importanti operazioni di polizia:

- l' "Operazione *OCTOPUS*", di cui all' o.c.c.c. n. 6444/15 RGNR e n. 12646/15 RG GIP, emessa il 21.03.2017 dal GIP presso il Tribunale di Foggia, nei confronti di quindici persone, ritenute responsabili, in concorso ed a vario titolo, di reati concernenti il patrimonio, gli stupefacenti e le armi. L'attività di indagine, condotta tra il 2015 ed il 2016, ha svelato come il gruppo fosse dedito, principalmente, a furti e rapine in abitazioni ed attività commerciali di Orta Nova, a cui seguivano richieste estorsive per la restituzione della refurtiva.
- o.c.c. n. 2424/17 RG GIP – 41/17 Mis. Caut., emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia il 9.01.2018, nei confronti di dieci persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, estorsione, furto, ricettazione, riciclaggio, detenzione e porto abusivo di armi, spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, iniziata nel 2012, a seguito di una denuncia di estorsione patita da un titolare di una farmacia agricola, ha svelato l'esistenza di un sodalizio - capeggiato dal pregiudicato *omissis*- dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché ad una serie di reati contro il patrimonio quali la ricettazione di mezzi agricoli, a loro volta proventi di furto in altre regioni.

L'egemonia del *gruppo GAETA* di Orta Nova, nell'intera area dei "5 Reali Siti", emerge dall'operazione "*Fortino*" del 20 dicembre 2021, di cui all'o.c.c.c. n. 9804/20 R.G.N.R. e n. 7851/20 R.G. GIP, emessa il 17 dicembre 2021, nei confronti di 11 soggetti, responsabili, in concorso e a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di detenzione illegale di armi.

L'indagine, *"che trova la sua genesi nelle operazioni investigative espletate nell'ambito del procedimento penale ..."* connesso con l'operazione denominata "*Jolly*" del 2020, ha evidenziato le strategie delittuose seguite dal ***clan GAETA*** nel settore degli stupefacenti, svelando un circuito criminale dedito allo spaccio in San Severo, che aveva nella città di Orta Nova il proprio canale di approvvigionamento.

Il 27 settembre 2021, è stato eseguito un decreto di sequestro (n. 183/20 R.G.M.P. del 23.9.2021 del Tribunale di Bari) di un conto corrente bancario nei confronti di un pregiudicato, la cui partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico lo colloca nell'ambito di rapporti consolidati e continuativi con il ***clan* "GAETA"**.

Elemento di vertice del cenacolo mafioso citato è *omissis*, detto "*omissis*".
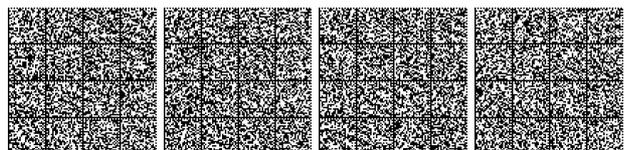
Curriculum criminale

L'iter criminogeno di *omissis* ne definisce lo spessore nel contesto del gruppo criminale "*clan GAETA*" ed evidenzia una abituale propensione alla commissione di gravissimi reati anche associativi, commessi in un contesto di criminalità organizzata e attinenti alle attività di elezione e alla metodologia della *quarta mafia*, quali reati in materia di armi, di stupefacenti, estorsione, usura e assalti ai portavalori, per i quali il pregiudicato è stato sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis o.p., riservato ai responsabili di reati di mafia, tra il 10.9.2009 e il 25.9.2012.

In particolare, a carico di *omissis* risulta quanto segue:

- è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale nel 1992, nel 2005 e nel 2006;
- in data 25.10.2001, in Parma, veniva attinto da o.c.c.c., emessa nei confronti di 16 persone, responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, tentata rapina, furto, violazioni delle disposizioni in materia di armi e ricettazione: un commando composto da più persone poneva in atto un tentativo di rapina ai danni di un furgone portavalori dell'I.V.R.I..

  Il dato saliente è che nella vicenda venivano coinvolti, oltre al basista del gruppo, *omissis* di Orta Nova, anche il **cugino omonimo di** ***omissis***[46], ***omissis***[47], e ***omissis*** [48], questi ultimi esponenti di vertice del clan garganico "*ROMITO*", storicamente alleato della *batteria* mafiosa "*Moretti-Pellegrino-Lanza*", uccisi entrambi in agguati mafiosi;
- in data 1.8.2002, in Treviso, nell'ambito dell'operazione di polizia "*Carpe Diem*", è stato attinto da o.c.c.c. n. 2956/2001 RGNR e n. 5434/2001 RG GIP, emessa nei confronti di 12 soggetti, responsabili, a vario titolo, di rapina, ricettazione e violazione delle disposizioni in materia di armi.

  Tra i soggetti coinvolti nell'operazione figurano, oltre al fratello di *omissis*, *omissis*, e il cugino omonimo di *omissis*, *omissis*, elemento di vertice dell'omonimo clan mafioso, ucciso nella strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017;
- in data 30.3.2005, veniva tratto in arresto in concorso con altri pregiudicati, appartenenti alla criminalità organizzata locale e Cerignolana, a seguito di o.c.c. n. 1080/2002 RG, emessa in data 18.3.2005 dal GIP presso il Tribunale di Foggia, nell'ambito dell'operazione di polizia "*Pavone*", che ha riguardato 19 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di reati in materia di stupefacenti, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio;
- in data 25.9.2007, è stato tratto in arresto, in concorso con altri pregiudicati, a seguito di o.c.c.c. n. 17625/01 RGNR e n. 4590/02 GIP, emessa in data 10.9.2007, nell'ambito dell'operazione di polizia, denominata "*Veleno*", che ha riguardato 52 persone, ritenute

[46] *omissis*
[47] *omissis*
[48] *omissis*

responsabili, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, furto, estorsione, violazione delle disposizioni per il controllo delle armi, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa e impiego di denaro di illecita provenienza ed altro;

- in data 21.3.2017, è stato tratto in arresto, in esecuzione di o.c.c., unitamente ad altri 18 soggetti appartenenti alla criminalità locale e cerignolana, responsabili, a vario titolo, tra l'altro, di estorsione, ricettazione, violazioni in materia di armi, fabbricazione di documenti di identificazione falsi, associazione per delinquere, traffico di stupefacenti;
- il 17.1.2018 è stato tratto in arresto in esecuzione di o.c.c., unitamente ad altri 55 soggetti, appartenenti alla criminalità locale e al *clan GAETA*, responsabili, a vario titolo, di rapina, traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, impiego di denaro di provenienza illecita.

Le tipologie criminali, che segnano il *curriculum* di *omissis*, con particolare riferimento al coinvolgimento in reati contro la pubblica amministrazione, ne evidenziano la pervasività negli apparati amministrativi e burocratici.

Contesto relazionale

omissis, insieme con i suoi fratelli, *omissis* e *omissis*, ha creato una struttura criminale egemone nel territorio di Orta Nova, godendo di un indubbio prestigio criminale e assumendo una funzione di riferimento nel comune.
Omissis presenta un *curriculum* penale incentrato sulla commissione di reati in materia di stupefacenti e risulta ben inserito in ambienti di notevole spessore criminale.
In particolare:

- Il 28.6.2004, è stato arrestato, a seguito di ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari nei confronti di 34 soggetti, per aver costituito un sodalizio mafioso, dedito prevalentemente al traffico di stupefacenti e alle estorsioni.
  Tra i soggetti coinvolti, figurano esponenti di spicco della mafia foggiana, tra i quali ***omissis***[49], ***omissis***[50] e ***omissis***[51].
- In data 27.6.2005, è stato indagato a seguito di una complessa attività investigativa, in concorso con altri soggetti, per i reati di rapina, porto abusivo e detenzione illegale di armi da fuoco in danno del portavalori della ditta denominata "North Services-Radar-Scarl" di Udine, lungo la tratta Udine-Silea.
- In data 25.9.2007, *omissis* è stato arrestato, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata *"Veleno"*, di cui si è detto, in quanto ritenuto responsabile di associazione a delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine, furti, riciclaggio, truffa ai

[49] *omissis*
[50] *omissis*
[51] *omissis*
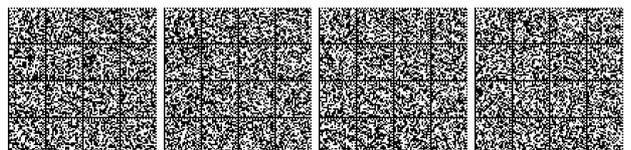
danni dell'INPS nel settore agricolo, traffico di rifiuti, in concorso, tra gli altri, con i fratelli *omissis* e *omissis*, *omissis*[52], *omissis*[53] , *omissis*[54] e *omissis* [55].

- In data 13.3.2009, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, per anni 1.
- In data 15.1.2014, è stato denunciato per i reati di traffico di sostanze stupefacenti, rapina, truffa, furti, estorsione con l'uso di armi comuni e da guerra.

omissis è coniugato con *omissis*[56], figlia del noto *boss* di Foggia, *omissis*[57], detto *omissis*, elemento di vertice dell'omonima *batteria* mafiosa, e sorella del pregiudicato *omissis*[58], anch'egli elemento di spicco della genia mafiosa foggiana.

Tale rapporto di coniugio è il suggello del vincolo che insiste tra il *clan Gaeta* e la *batteria* mafiosa *Moretti-Pellegrino-Lanza*.

Lo stretto vincolo tra il *clan GAETA* e la *batteria* "Moretti-Pellegrino-Lanza" , che non si limita al dato familistico, si evidenzia anche nella circostanza che *omissis*, dopo un lungo periodo di detenzione in carcere, il 18 aprile 2019, a seguito della ammissione alla misura sostitutiva della detenzione, decideva di espiare gli arresti domiciliari nel comune di Orta Nova, in un' abitazione del cognato ***omissis***.

omissis presenta un *curriculum* criminale di notevole spessore, che evidenzia la condivisione da parte dello stesso delle logiche mafiose che caratterizzano i gruppi citati.

In particolare:

- In data 10.9.1999, veniva tratto in arresto a Pescara per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.
- In data 4.5.2002, il GIP presso il Tribunale di Foggia, con ordinanza n. 3348/02 R.G.N.R. e n. 4238/02 REG.GIP, disponeva l'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del *omissis*, in quanto, nell'ambito del proc. pen. n. 3348/02 RGNR si evidenziavano a carico dello stesso gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di "tentata estorsione, rapina, lesioni e detenzione in luogo pubblico di pistola", in concorso con altre persone, commessi in Foggia in data 16.4.2002.
- In data 9.7.2003 veniva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per anni 2.
- In data 13.2.2006, *omissis* è stato indagato per i reati di associazione per delinquere e violazione delle norme relative alla gestione dei rifiuti. In data 25.9.2007, è stato arrestato nell'ambito dell'operazione "Veleno", di cui si è detto, in quanto responsabile dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

[52] *omissis*
[53] *omissis*
[54] *omissis*
[55] *omissis*
[56] *omissis*
[57] *omissis*
[58] *omissis*
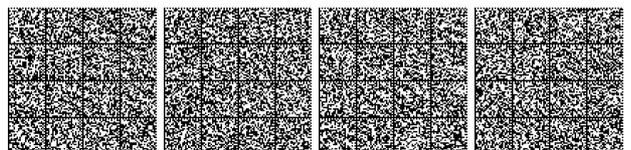
- In data 19.12.2007, è stato arrestato, in quanto ritenuto responsabile del reato di estorsione ai danni di un privato cittadino, costretto a rinunciare all'incarico di guardiano presso un cantiere a favore di un esponente del *clan GAETA*.
- In data 15.1.2014, a seguito di una complessa indagine, veniva deferito all'A.G. un sodalizio criminale armato, organizzato e diretto principalmente dai fratelli *omissis*, *omissis* ed *omissis*, *omissis* e *omissis*, cugino dell'omonimo *boss*, con base stabile in Orta Nova e dedito alla commissione di varie attività illecite, tra cui traffico di sostanze stupefacenti, rapine, truffe, estorsioni con l'uso di armi comuni e da guerra.
- In data 20.10.2021, *omissis* è stato attinto, unitamente ad altri da o.c.c. n. 7851/20 RG GIP e n. 9804/2020RGNR, emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, nell'ambito dell'operazione di polizia "Fortino", relativa all'ipotesi di reato "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con altri pregiudicati.

Storica figura di rilievo nel contesto del *clan Gaeta* è *omissis*, detto *"omissis"*, cugino del capo del *clan Gaeta*, l'omonimo *omissis*, con il quale ha condiviso varie esperienze criminali.

Il *curriculum* criminale di *omissis*, è particolarmente significativo e ne conferma la condivisione di logiche mafiose riconducibili al *clan Gaeta:*

- in data 1.8.2002, in Treviso, nell'ambito dell'operazione di polizia "*Carpe Diem*", è stato attinto da o.c.c.c. n. 2956/2001 RGNR e n. 5434/2001 RG GIP, emessa nei confronti di 12 soggetti, responsabili, a vario titolo, di rapina, ricettazione e violazione delle disposizioni in materia di armi.
  Tra i soggetti coinvolti nell'operazione figurano il cugino omonimo di *omissis*, capo del *gruppo Gaeta*, il fratello di quest'ultimo, *omissis*, e *omissis*, elemento di vertice dell'omonimo clan mafioso, ucciso nella strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017;
- in data 11.4.2005 è stato tratto in arresto a seguito di o.c.c.c. n. 4262/04 RGNR e n. 437/05 RG.GIP, emessa dal GIP presso il tribunale di Prato, nell'ambito di un'articolata attività di indagine, che permetteva di identificare diversi soggetti pluripregiudicati, ritenuti responsabili, tra l'altro, di *"Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di rapine effettuate agli istituti di credito, ricettazione, reati in materia di armi"*;
- in data 25.9.2007 veniva tratto in arresto a seguito di o.c.c.c. n. 17625 RGNR e n. 5490/02 RG. GIP, emessa in data 10.9.2007 dal GIP presso il Tribunale di Bari, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "Veleno", coordinata dalla Procura della Repubblica-DDA di Bari. L'indagine ha portato all'arresto di 52 persone e 24 indagati, per la maggior parte appartenenti al *clan Gaeta*.
- in data 19.12.2007 veniva tratto in arresto per estorsione in concorso, tra gli atri, con i fratelli *omissis*, elementi di vertice dell'omonimo gruppo, suoi cugini;
- in data 16.12.2009 è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza;
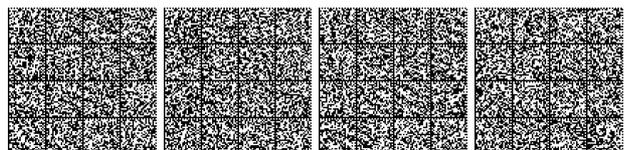
- in data 20.10.2010 è stato tratto in arresto a seguito di o.c.c.c. n. 14200/09 RGNR e n. 5365/10 RG GIP, emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata *"The Final Cult"*, nei confronti di 14 persone, in gran parte di Cerignola, appartenenti ad un'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di veicoli di provenienza furtiva.
- in data 11.03.2022, è stato attinto da misura cautelare di fermo di P.G., a cura delle Squadre Mobili e dei Carabinieri del R.O.S. di Brescia e di Foggia, a seguito di una complessa e articolata attività di indagine nell'ambito dell' operazione di polizia denominata *"Polifemo"*, coordinata dalla D.D.A. di Brescia, eseguita nei confronti di 31 soggetti, facenti parte di un sodalizio criminoso e ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di una molteplicità di reati quali tentata rapina pluriaggravata, furti aggravati di veicoli, detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo anche clandestine, associazione a delinquere di stampo mafioso ed altro.

  L'attività investigativa, ha consentito di appurare che il sodalizio criminale era in procinto di procedere ad un assalto al *caveau* di una società di portavalori della provincia di Brescia, la "*Mondialpol*" di Calcinato (BS), con modalità operative paramilitari, dopo aver pianificato meticolosamente tutte le fasi dell'assalto con numerosi sopralluoghi effettuati dai componenti della banda nei giorni immediatamente prima del tentato assalto, dove ognuno di loro avrebbe avuto un compito ben specifico da svolgere nelle fasi esecutiva all'assalto al caveau della società di portavalori.

  L'assalto non veniva portato a termine, grazie al *blitz* delle forze di polizia che tenevano monitorati i componenti della banda e l'intera area, quale teatro di quell'evento.

  Durante il *blitz*, furono sequestrati numerosi veicoli e mezzi d'opera, ma soprattutto armi da sparo e da guerra, già pronte all'uso.

  Del sodalizio criminale facevano parte esponenti di vertice di associazioni mafiose come **la 'ndrangheta, la mafia cerignolana , la mafia garganica e barese,** a conferma della capacità del **clan GAETA** di intessere sinergie con consorterie mafiose diffuse su tutto il territorio nazionale.

omissis, aveva lavorato, nel 2000, presso la Polizia Locale di Orta Nova e, per tale motivo, è denominato anche *"omissis"* ed è stato destinatario di informazione antimafia interdittiva , adottata con provvedimento n. 43486 del 21.11.2017.

Il pregiudicato è fratello della responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Orta Nova, *omissis*.

In data 05/03/2021, alcuni esponenti del *clan Gaeta* sono stati colpiti da un sequestro giudiziario. Nel relativo decreto, il gruppo "GAETA" viene definito come un *"sodalizio criminale radicato in quella zona"*.

Come si avrà modo di verificare nelle pagine che seguono, alcuni tra i più importanti esponenti della criminalità organizzata di Orta Nova – tutti innanzi citati- presentano
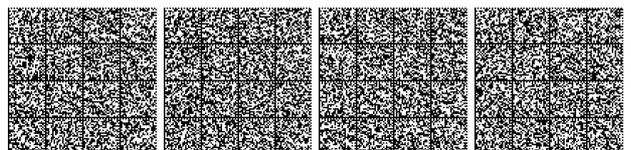
collegamenti con esponenti dell'attuale Amministrazione comunale o con appartenenti alla compagine gestionale del Comune Ortese.
I nomi noti ritorneranno, con una preoccupante cadenza, nell'analisi dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Orta Nova.

2. IL CONTESTO POLITICO – AMMINISTRATIVO

L'esigenza di avviare accertamenti in ordine all'Amministrazione comunale di Orta Nova è scaturita dagli esiti di attività investigative, da dettagliati esposti, pervenuti negli ultimi mesi, e da alcune vicende che hanno riguardato, in tempi recentissimi, i vertici dell'Amministrazione comunale di Orta Nova, i quali hanno posto in evidenza collegamenti tra amministratori locali e dipendenti comunali con ambienti della criminalità organizzata oltre che una gestione amministrativa orientata a favorire alcune imprese o soggetti contigui a gruppi criminali locali.

Il Sindaco e il consiglio comunale di Orta Nova sono stati eletti in seguito alle consultazioni elettorali svoltesi il 26.05.2019.

Con provvedimento n. 34211 del 19.5.2023, il Consiglio Comunale di Orta Nova è stato sospeso a seguito di dimissioni del Sindaco.

2.1 Il Sindaco del Comune di Orta Nova

Il Sindaco di Orta Nova è il *omissis, omissis,* eletto alla guida di una coalizione di tre liste civiche (*omissis, omissis, omissis*).

La Commissione di Indagine ha messo in rilievo come non sia un mero *rapporto istituzionale* che lega il Sindaco di Orta Nova ad esponenti di rilievo della criminalità organizzata locale.

Si tratta, viceversa, di rapporti elettivi, che in un contesto come quello di Orta Nova, caratterizzato dalla importanza dei vincoli familiari e amicali, assumono connotati socialtipici ed un significato, spesso, di condivisione di valori.

Il Sindaco di Orta Nova ha di recente manifestato una **condizione di succubanza**, se non di vera e propria compiacenza, rispetto alla *famiglia GAETA*, in circostanze che si prospettavano particolarmente critiche sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come di seguito si specifica.

In data 3.9.2022, in Orta Nova, veniva attinto mortalmente da colpi di arma da fuoco, per futili motivi passionali, *omissis*, figlio di *omissis*, **esponente di vertice del *clan GAETA*.**

Le indagini consentivano di individuare nell'immediatezza, quale autore dell'omicidio, *omissis*, pregiudicato.

In data 9 settembre, con ordinanza del Questore è stato disposto il divieto di celebrazione dei funerali in forma pubblica, con la prescrizione che il rito funebre si svolgesse presso il cimitero di Orta Nova, alla presenza dei più stretti congiunti del defunto.

Già nel corso della mattinata di venerdì 9 settembre, è stata posta in essere una iniziativa da parte del legale della famiglia e dei vertici dell'Amministrazione comunale di Orta Nova, volta a tentare di prevenire l'adozione di presumibili misure restrittive alla celebrazione del funerale, in considerazione dello spessore criminale della *famiglia GAETA*.

Il *omissis* e il *omissis*, *omissis*, nella mattinata di venerdì 9 settembre, si sono recati in Prefettura per essere ricevuti (su loro richiesta) dallo scrivente, al quale, in presenza del Capo di Gabinetto, hanno chiesto espressamente di interporre i buoni auspici per persuadere il Questore a non adottare provvedimenti limitativi della commemorazione funebre del giovane *omissis*, che avrebbero represso il sentimento di vicinanza, che la comunità locale avrebbe voluto esprimere alla famiglia del defunto.

In quell'occasione, lo scrivente ha rappresentato le motivate e opportune valutazioni da parte del Questore rispetto all'adozione di un provvedimento finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in Orta Nova, atteso il notorio spessore criminale della *famiglia GAETA*, invitando entrambi gli interlocutori, nella qualità di vertici istituzionali dell'Amministrazione comunale, a voler condividere e sostenere il provvedimento questorile, in considerazione della *ratio* dello stesso, che avrebbe richiesto una assoluta e unanime adesione istituzionale.

In totale dispregio delle disposizioni del Questore e degli indirizzi forniti dallo scrivente, con ordinanza dello stesso 9 settembre, il Sindaco di Orta Nova ha proclamato il lutto cittadino, con esposizione della bandiera comunale a mezz'asta, listata a lutto, e con invito alle attività produttive presenti sul territorio ad interrompere le attività in concomitanza con le esequie.

Le motivazioni sussunte nel provvedimento, di cui si è avuta conoscenza solo nella mattinata di sabato 10 settembre, quando il rito funebre era stato celebrato, ("*ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza per la tragica scomparsa del giovane omissis; interpretando i sentimenti di tutta la cittadinanza e ravvisando la necessità...di proclamare il lutto cittadino*") confermano la difficoltà del Sindaco *omissis* ad affrancarsi da un timore riverenziale nei confronti della *famiglia GAETA*.

L' invito del Sindaco di Orta Nova alle attività produttive ad astenersi dal lavoro in segno di lutto ha raggiunto connotazioni intimidatorie e gravemente lesive anche dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti: da una relazione di servizio di personale appartenente alla Guardia di Finanza, riportata in stralcio nella Relazione della Commissione di indagine, è risultato, infatti, che anche i laboratori di analisi cliniche di Orta Nova sono rimasti chiusi in occasione delle esequie del figlio di *omissis*, per il timore di "*un controllo*" in merito all'osservanza del provvedimento sindacale.

La vicenda ha avuto ampia risonanza sulla stampa anche nazionale[59].

La "vicinanza" dell'Amministrazione comunale di Orta Nova alla *famiglia omissis* non si è limitata alla predetta ordinanza ma si è espressa *coram populo* nel corso delle esequie di *omissis*: **alla celebrazione funebre, tenuta presso il cimitero di Orta Nova, che il provvedimento del Questore aveva circoscritto in una dimensione strettamente privata e riservata ai familiari, hanno preso parte il Sindaco e il Presidente del consiglio Comunale di Orta Nova**, i quali hanno espresso alla famiglia i sentimenti di cordoglio a nome di tutta la cittadinanza.

Alla celebrazione funebre erano presenti anche esponenti della *famiglia omissis*, **a capo dell'omonima *batteria* mafiosa, legati da vincoli di parentela e, evidentemente, da frequentazione con la *famiglia omissis*.**

A poca distanza dal cimitero sono stati registrati accensione di mortaretti e lanci di palloncini, a comprova del desiderio della cittadinanza di dare visibilità alla partecipazione collettiva al lutto della famiglia *omissis*, di cui si era fatto portavoce il Sindaco di Orta Nova.

Inopinatamente, con nota, pervenuta il 28 settembre 2022, diretta allo scrivente, il Sindaco di Orta Nova, dichiara la propria disponibilità a *"favorire una migliore sinergia istituzionale ed individuare soluzioni operative da adottare per scongiurare la degenerazione del conflitto sociale latente, eppure evidente"*, espressioni che evocano una *excusatio non petita.*

In data 3 ottobre 2022, in Orta Nova, in pieno giorno, è stato ucciso, a colpi di arma da fuoco, *omissis*, padre dell'autore dell'omicidio di *omissis*, *omissis*, con modalità tali da evocare, sulle testate giornalistiche locali, una *"Terribile vendetta…"*[60].

Anche in occasione dei funerali di *omissis* è stato, invero, proclamato il lutto cittadino: inopinatamente, però, come ha sottolineato la Commissione di indagine, il Sindaco *omissis* non ha partecipato alla cerimonia commemorativa per *omissis*, evidentemente perché non risultava così *pressante* l'esigenza di dimostrare la "*vicinanza*" dell'Amministrazione ortese alla famiglia di un soggetto estraneo ad ambienti criminali e giustiziato con modalità tipicamente mafiose.

E' evidente che, in questo caso, la dichiarazione del lutto cittadino appare *"un'operazione di facciata"* dell'Amministrazione non sorretta da intima persuasione, come è stato in occasione del funerale del figlio di *omissis*.

La *deferenza* dell'Amministrazione comunale di Orta Nova, diretta dal Sindaco *omissis*, rispetto alla *famiglia omissis* non si è esaurita in occasione del funerale di *omissis* ma si è espressa in una indulgenza ulteriore, manifestata rispetto a comportamenti della *famiglia* stessa, che, in base ad un comune dato di esperienza, appaiono incompatibili con il normale sentimento di *pietas*, ma che, sotto il profilo sociologico, appaiono fortemente evocativi di una "rivendica" di presenza e di dominio del territorio da parte della *famiglia* stessa.

---

[59] *Il Fatto Quotidiano* dell'11 settembre 2022: *"Lutto cittadino per il figlio del boss:ma che fine ha fatto lo Stato"*, pubblicato sulla Rassegna Stampa del Ministero dell'Interno.

[60] www.immediato.net/2022/10/03/omicidio-a-orta-nova-ucciso-a-colpi-darma-da-fuoco-il-padre-del-killer-di- *omissis* /
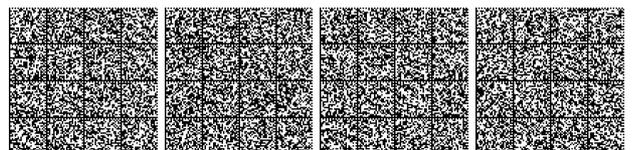
Infatti, il 12 settembre 2022, personale della Stazione Carabinieri di Orta Nova rinveniva, lungo la SP 110, un cartellone metallico installato abusivamente, lungo circa 2 metri ed alto circa 1 metro, riportante diverse foto del defunto *omissis* e recante la frase : "*E' per te questo bacio nel vento, te lo manderò lì con almeno altri cento*".

La rimozione forzata dello striscione da parte delle Forze di Polizia, nella totale assenza dell'Amministrazione comunale di Orta Nova, è stata evidentemente "disprezzata" dagli interessati. Infatti, in data 14 marzo 2023, personale dell'Arma rinveniva lungo la SP 83 un ulteriore striscione di analoghe dimensioni riportante la frase: "*Ovunque sarai-ovunque sarò in ogni gesto io ti cercherò omissis vive*".

Ancora una volta, l'Amministrazione comunale si è completamente disinteressata del messaggio subliminale che la popolazione verosimilmente poteva attribuire all'espressione.

Lo striscione è ricomparso il 14 aprile 2023 ed è stato rimosso dalle Forze dell'Ordine.

Il successivo 17 aprile, lo striscione è stato offerto nuovamente alla pubblica visione: gli accertamenti di polizia hanno evidenziato che il titolare di una impresa di onoranze funebri di Orta Nova aveva autorizzato *gratis* l'apposizione dello striscione su un terreno di sua proprietà.

In questa occasione, l'incuria totale dell'Amministrazione comunale, anche per i profili della sicurezza nella circolazione, pregiudicata da cartelli non autorizzati, che si prospettano sulla pubblica via, ha trovato il sigillo della Polizia Locale, che, contattata dalle FF.OO., ha dichiarato la propria *incompetenza* a gestire la questione di sicurezza urbana.

Il Sindaco di Orta Nova si è trincerato dietro un *ossequioso* silenzio.

La indiscussa vicinanza alla *famiglia omissis* del Sindaco *omissis*, come evidenziato, non ha registrato cedimenti o *"ravvedimenti"* ma, anzi, è stata costantemente giustificata dallo stesso con ragioni di "umanità", le quali, però, confliggevano con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, chiaramente illustrate dal Prefetto e dal Questore al Sindaco di Orta Nova, in occasione dei funerali del figlio di *omissis*.

Sul punto, le argomentazioni del Sindaco non solo non giustificano la premura nei confronti della *famiglia omissis*, nonostante le controindicazioni delle Autorità di P.S., ma sono anche contraddittorie perché, come sopra evidenziato, la stessa enfasi di "umanità" non è stata riservata al padre dell'autore dell'omicidio di *omissis*.

A ben vedere, non è ragionevole confondere tali situazioni di *familiarità* con il ruolo istituzionale di Sindaco.

C'è un *quid pluris*, consistente in una presenza ricorrente diretta o indiretta, non certo resa necessaria dal mero ruolo istituzionale del sindaco di Orta Nova, in occasioni importanti, che hanno come protagonisti elementi di spicco del *clan Gaeta*.

Anzi, proprio in tale qualità di Sindaco di Orta Nova, *omissis*, non poteva non conoscere la caratura criminale dei soggetti in questione: ed è raccapricciante la circostanza che la inopportunità di spendere il ruolo istituzionale, nel funerale del figlio di *omissis*, chiaramente espressa dalle
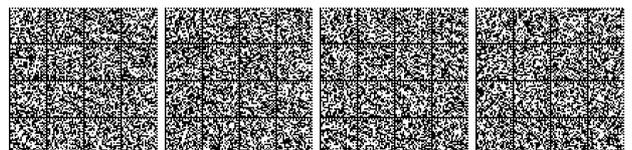
massime Autorità di P.S., sia stata ignorata dal primo cittadino di Orta Nova, per ragioni "umanitarie".

Le dichiarazioni del Sindaco, tese a minimizzare l'eco della condotta "servente" rispetto alla *famiglia* appaiono connotate da una gravità estrema, se inquadrate in un contesto ambientale fortemente gravato da una criminalità organizzata ben strutturata: si tratta di quel patologico fenomeno del "riduzionismo", in aperto contrasto con il comune sentire della società civile.

A questi rapporti di "vicinanza", proclamata dal Sindaco di Orta Nova, certamente poco commendevoli per chi ricopre una carica pubblica in un territorio quale quello di Orta Nova, corrisponde un'attività di rappresentanza dell'Ente, condotta "*in simbiosi*" con il presidente del consiglio comunale di Orta Nova, come si vedrà in prosieguo, personalità inquietante sotto il profilo che interessa, sempre presente in affiancamento al Sindaco in occasioni ufficiali, come sopra precisato.

In data 27 aprile 2027, il Sindaco di Orta Nova ha presentato le dimissioni dalla carica, con una nota in cui rivendica tuttora la "normalità" del comportamento tenuto in occasione dei funerali del figlio del *boss* di Orta Nova, amaramente considerando la "diffidenza" delle Istituzioni, che dovrebbero "accompagnare le Amministrazioni locali": tale "auto indulgenza" mal si concilia con la condotta "istituzionalmente amorale" dimostrata dal Sindaco di Orta Nova, in una occasione in cui le massime Autorità di pubblica sicurezza, proprio in ragione di una vicinanza e di un sostegno alle Amministrazioni locali, avevano espressamente evidenziato le ragioni di ordine pubblico che rendevano pericolose le sovraesposizioni dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

Il primo cittadino di Orta Nova è stato protagonista indiscusso di un "inchino" al *clan GAETA*, tanto più grave perché fatto a nome dell'intera comunità ortese.

A questo inammissibile asservimento, da parte del primo cittadino di Orta Nova, dell'interesse all'ordine e alla sicurezza pubblica rispetto agli interessi della *famiglia omissis*, si accompagna, come sarà ampiamente esposto in prosieguo, un generale disimpegno istituzionale che di fatto ha consentito una "compiacenza" dell'Ente per imprese contigue a realtà mafiose accertate, in cui ritorna assordante l'eco del *clan Gaeta*.

2.2

Dalle verifiche effettuate dalla Commissione di Indagine circa la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento di amministratori o dipendenti del Comune di Orta Nova sono emersi gli elementi che qui di seguito si riassumono.

Il Presidente del Consiglio Comunale

La Commissione di indagine ha dedicato ampio spazio alla figura di *omissis*[61], Presidente del consiglio comunale di Orta Nova.

[61] *omissis*
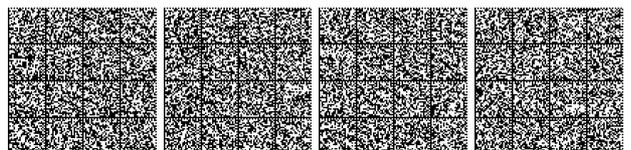
L'attuale Presidente del Consiglio comunale riveste ininterrottamente cariche in seno all'Amministrazione comunale di Orta Nova dal 2011: è stato, infatti, Assessore alle attività produttive e Vice Sindaco della città.

E' stato vittima di due gravi **episodi intimidatori**: il primo, avvenuto il 21 dicembre 2019, con l'incendio della sua autovettura; il secondo ai danni della germana del predetto, *omissis*, il cui esercizio commerciale è stato colpito da una bomba carta, in data 11 gennaio 2020.

Gli accertamenti di polizia hanno evidenziato come, a seguito dell'affidamento del servizio di igiene urbana in favore della società "*omissis*" – dopo l'avvio della liquidazione della "*omissis*" società in *house providing* di un consorzio di comuni, tra cui i *5 Reali Siti* – sono esplose tensioni per la tenuta occupazionale, che potrebbero essere alla base dei citati atti intimidatori.

Con ordinanza sindacale n. 31 del 22.12.2019, a firma del Sindaco *omissis*, infatti, si è proceduto ad affidare in via d'urgenza il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani alla ditta "*omissis*", richiamando l'obbligo della stessa di assumere il personale già impiegato presso la società uscente "*omissis*".

Tra il personale in questione risultavano presenti soggetti di tutto rilievo sotto i profili che interessano:

- *omissis*, già sorvegliato speciale della P.S., è ritenuto elemento di spicco del *clan* "*GAETA*". E' gravato da numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e in materia di armi. In particolare, il 25.9.2007 è stato coinvolto nell'operazione di polizia denominata "*Veleno*", per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti ed altro. Il 20.1.2020 è stato deferito all'A.G. per detenzione abusiva di armi, associazione di tipo mafioso. Il dipendente è tuttora impiegato presso l'impresa che gestisce il servizio di igiene urbana presso il Comune di Orta Nova.
- *omissis*, appartenente al *clan* mafioso omonimo, operante in Stornara, di cui è ritenuto reggente il fratello *omissis*. Il dipendente suddetto è stato destinatario della misura di custodia cautelare in carcere, emessa in data 13.10.2014 dal GIP presso il Tribunale di Bari, nell'operazione "*Pecunia*", riferita allo spaccio di stupefacenti, estorsioni ed usura nel comune di Stornara. Dagli atti giudiziari citati risulta evidente il coinvolgimento di *omissis* negli affari del clan omonimo.

In data 8.3.2020, *omissis* è stato deferito all'A.G. per gestione di rifiuti non autorizzata, in concorso con il fratello, reggente del clan omonimo; il 22.2.2020, è stato deferito per violazioni in materia di armi e violazione delle prescrizioni in materia di sorveglianza speciale, alla quale risulta sottoposto.

- *omissis*, con precedenti penali, tra l'altro, per associazione per delinquere finalizzata alle rapine e reati in materia di armi. E'stato controllato con *omissis*, elemento di spicco del clan *GAETA*, destinatario di un provvedimento di confisca di beni per un valore di 3 milioni di Euro, eseguito dalla DIA e dai Carabinieri il 19 maggio 2023. E' stato controllato più volte con *omissis*, tratto in arresto il 2.4.2004 in esecuzione di o.c.c.c., nell'ambito dell'operazione "*Drago*", con l'accusa di associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di rapine ai danni di furgoni portavalori e assalto ai treni merci. Il *omissis* è stato controllato più volte con soggetti pregiudicati, tra cui *omissis*, appartenente all'omonimo clan, pluripregiudicato per vari reati tra cui associazione di
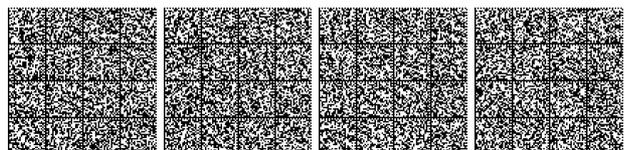
stampo mafioso. Il dipendente è tuttora impiegato presso l'impresa che gestisce il servizio di igiene urbana presso il Comune di Orta Nova.

- *omissis*, gravato da precedenti penali per ricettazione e truffa in concorso e in più circostanze controllato con persone controindicate con precedenti per associazione a delinquere finalizzata alle truffe e reati anche in materia di sostanze stupefacenti. Il dipendente è tuttora impiegato presso l'impresa che gestisce il servizio di igiene urbana presso il Comune di Orta Nova.

omissis, il presidente del consiglio comunale di Orta Nova, è coniugato con *omissis*, sorella del pregiudicato *omissis*[62].

omissis, cognato del presidente del consiglio comunale di Orta Nova, è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata in danno di un istituto di credito di Porto Sant'Elpidio (AP), consumata in data 23.02.2005.
E' stato destinatario, anche dell'o.c.c.c n. 627/05 RGNR e RG. GIP N. 301/05, emessa dal GIP del Tribunale di Fermo in data 23.06.2005, mentre il *omissis* era detenuto presso la casa circondariale di Foggia, per la rapina aggravata ai danni dell'istituto di credito "Banca delle Marche" di Porto Sant'Elpidio (AP), in concorso con altri soggetti, già arrestati nelle fasi immediatamente successive alla rapina. L'esperienza criminale è stata condivisa dal *omissis* con *omissis*, oltre che con altri pregiudicati, quali *omissis*[63], *omissis*[64], e *omissis*[65]. Quest'ultimo risulta assiduo frequentatore di soggetti pregiudicati, elementi di vertice del gruppo criminale *Gaeta*, quali *omissis*, *omissis (alias omissis)* e *omissis*.
omissis risulta dipendente della società *omissis* (società benefit dal 2020, P. Iva *omissis* con sede legale a Milano in *omissis*), a cui il Comune di Orta Nova, con provvedimento del responsabile del IV settore (*omissis*), ha affidato il servizio di fornitura di energia elettrica e gas per i POD dell'ENTE, relativamente all'anno 2021.

Come accertato dalla Commissione di Indagine, il Presidente del Consiglio comunale si accompagna continuamente al cognato *omissis* anche negli uffici comunali, coinvolgendolo in incontri istituzionali, a cui il *omissis* dovrebbe essere assolutamente estraneo, come in occasione della discussione, alla presenza del Sindaco *omissis*, sul bando di gara, avente per oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Orta Nova.

In particolare, risulta che *omissis*, il cognato, *omissis*, e *omissis* **(come detto, soggetto contiguo al *clan Gaeta*)**, sarebbero stati i promotori dell'individuazione della *omissis*, con sede in *omissis*, società che attualmente gestisce il servizio di igiene urbana in Orta Nova, subentrata all'impresa *omissis*, con sede in Foggia, destinataria di informazione antimafia interdittiva.

---

[62] *omissis*
[63] *omissis*.
[64] *omissis*.
[65] *omissis*.
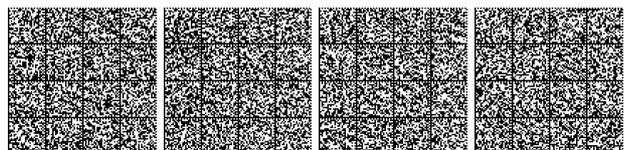
La Commissione ha riportato, l'annotazione[66] di P.G., redatta dal Comandante *pro-tempore* della Polizia Municipale del Comune di Orta Nova, *omissis*, avente ad oggetto la "***Presunta collaborazione di privato cittadino in attività amministrativa di preparazione Atti Amministrativi per la redazione del Bando di Gara gestione rifiuti***".

L'informativa in argomento, compendiata in un esposto alla competente Autorità Giudiziaria, evidenzia l'indebita ingerenza del Presidente del Consiglio comunale e di suo cognato, *omissis*, in un settore dell'attività amministrativa particolarmente delicato per l' elevato indice di permeabilità alle infiltrazioni mafiose ovvero il servizio di igiene urbana.

Tale ingerenza, peraltro, esula dal ruolo di indirizzo politico-amministrativo riservato ai consiglieri, in quanto invade un segmento procedimentale di competenza degli organi di gestione dell'Ente, ed è aggravata dalla presenza del cognato pregiudicato del presidente del consiglio, *omissis*, e di un pregiudicato contiguo ad elementi di spicco del *clan Gaeta*.

Il tutto suggellato dalla presenza del Sindaco di Orta Nova, che ha conferito *un'aura legittimante* ad una situazione abnorme sotto il profilo amministrativo ed amorale sotto il profilo dell'etica pubblica: la condivisione con il pregiudicato *omissis* e con il pregiudicato *omissis* dell'intento di incidere sulle scelte gestionali dell'Amministrazione in materia di igiene urbana.

E' evidente, nel comportamento di *omissis*, la inammissibile commistione tra *munus* pubblico e rapporti tenuti a titolo personale con soggetti estranei al contesto istituzionale e, per giunta, pregiudicati affiliati al *clan Gaeta*.

Anche le frequentazioni elettive del presidente del consiglio sono orientate verso soggetti gravitanti negli ambienti del *clan Gaeta*, come ha evidenziato la Commissione di Indagine.

omissis è stato controllato, in data 11.07.2020, a bordo di autovettura, con *omissis*[67], soggetto contiguo ad esponenti di rilievo del *clan Gaeta*, più volte controllato, anche recentemente (30.07.2021) con *omissis*[68], **cognato del noto *boss* foggiano, *omissis*, e fratello di *omissis* e *omissis*, di cui si è parlato ampiamente.**

L'inserimento del *omissis* in contesti vicini al *clan Gaeta* è suffragato dai controlli con il pluripregiudicato *omissis*[69] arrestato, nell'ambito della nota operazione polizia *"VELENO"*, che ha riguardato la criminalità organizzata operante nel territorio dei "Cinque Reali Siti" e, in particolare, tutti i principali elementi di vertice del *clan GAETA* ed esponenti di spicco della criminalità organizzata cerignolana, ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 416 bis c.p. (imputazione decaduta in sede di giudizio) e 73-74 del DPR n. 309/90, traffico illecito di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: reati per i quali tutti i principali imputati, tra cui il *omissis* ed i fratelli *omissis*, sono stati condannati.

---

[66] Previo nulla osta della competente A.G.
[67] *omissis*.
[68] *omissis*.
[69] *omissis* - Il *omissis* è risultato anche in altre occasioni accompagnarsi a *omissis* (per citare alcune date: il 14.02.2013, il 25.03.2012, il 10.05.2011, il 13.04.2011, il 27.01.2010, il 17.02.2003). Spesso sono risultati presenti in questi controlli anche *omissis* e *omissis*.
omissis è stato controllato anche con *omissis*, cugino dei vertici del clan il 09.03.2017, il 26.01.2016, il 14.07.2015, il 14.01.2015 ed in varie altre occasioni.
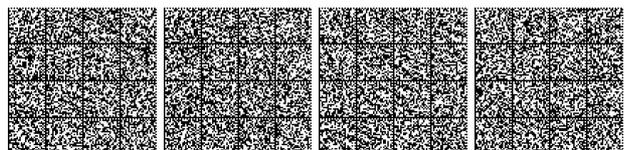
Il *omissis* è stato, inoltre controllato con *omissis*[70], **cugino ex patre dei citati germani** *omissis*, *omissis* e *omissis*, di cui si è detto nella parte prima. In data 12.5.2020, alle ore 00,20, il *omissis* è stato controllato in Orta Nova (ove è ubicata del sede del Municipio), in compagnia del *boss*, *omissis*, **di** *omissis*, **soggetto vicino ad esponenti del** ***clan Gaeta*****, e del pregiudicato** *omissis*[71].

Il contesto relazionale di *omissis*, presidente del consiglio comunale di Orta Nova, costellato di soggetti vicini ad esponenti del *clan Gaeta*, trova un riflesso speculare qualificato in un reticolo di cointeressenze economiche tra la moglie del *omissis*, *omissis*, e tali soggetti, meticolosamente ricostruito dalla Commissione di Indagine.

Nel dicembre 2019, come sopra accennato, il Presidente del Consiglio comunale ha denunciato di aver subito il primo atto intimidatorio, consistito nell'incendio dell'autovettura della moglie, *omissis*[72], usata da lui.

In sede di denuncia, il *omissis* dichiarava di essere stato contattato telefonicamente dal suo vicino[73]di casa, *omissis*,[74] che lo avvisava dell'accaduto.

omissis **è fratello di** ***omissis*****, prima moglie di** ***omissis*****, e, pertanto, legato a quest'ultimo da un pregresso rapporto di affinità.**

I contatti di ***omissis*** **con il** ***clan Gaeta*** **non si limitano ad un mero dato parentale.**

Come ha evidenziato la Commissione di Indagine, *omissis* è amministratore Unico della società "*omissis*[75]".

La società risulta cessionaria in un atto di compravendita del 05/03/2015 (ovvero due mesi dopo la sua costituzione) in cui figura quale parte cedente la società "*omissis*[76]", con attività prevalente di bar, somministrazione di alimenti e bevande.
Tra i soci dell'impresa dante causa figurano *omissis*[77] e *omissis*[78] (attualmente detenuto), ambedue con precedenti di polizia per numerosi reati[79].

All'atto della costituzione della "*omissis*", le cariche societarie risultavano rispettivamente rivestite da *omissis*[80] (figlia[81] di *omissis*[82] e *omissis* [83], prima moglie del *omissis* e sorella del citato

[70] *omissis*.
[71] *omissis*. Presenta notizia di reato, del 2014, per atti persecutori e relativo divieto di avvicinamento alla familiare parte offesa.
[72] *omissis*.
[73] *omissis* e *omissis* risultano risiedere entrambi in Orta Nova, in *omissis*.
[74] *omissis*
[75] P.I *omissis* sede Orta Nova, *omissis*. – Costituita il 12/01/2015 opera nella ristorazione con somministrazione.
[76] P.I. *omissis* sede Orta Nova, *omissis*. Costituita il 23/03/2005.
[77] *omissis*.
[78] *omissis*.
[79] *omissis* è segnalato per violazioni ex art. 73 DPR 309/90, 629, 624, 625, 648, 648 bis, 385, 628. Ultima segnalazione: arresto per esecuzione di pena per estorsione e ricettazione.
omissis è i segnalato per reati come rapina, ricettazione, incendio boschivo, sequestro di persona, violazioni degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.
[80] *omissis*.
[81] I suoi genitori risultano essersi sposati in data *omissis*. Successivamente il Tribunale di Foggia dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio e *omissis* ora convive con *omissis*.
[82] *omissis*.
[83] *omissis*.
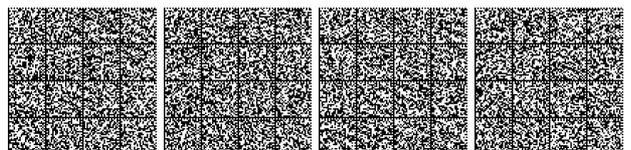
omissis) e *omissis*[84], figlia dello storico *boss* mafioso foggiano *omissis* (detenuto in regime speciale ex art. 41 bis o.p.), sorella del più volte richiamato *omissis*, nonché moglie del già citato *omissis*.

Il *omissis* ha evidentemente sfruttato *l'avviamento* del cedente, mantenendo il nome dell'impresa, sicuramente evocativo in un contesto ridotto come quello di Orta Nova.

Il rapporto di buon vicinato, evidentemente esistente tra il presidente del consiglio comunale di Orta Nova e l'ex cognato di *omissis*, non esaurisce il quadro dei collegamenti tra gli stessi.

omissis[85], ***omissis* del presidente del Consiglio comunale**, è, infatti, titolare del 33,33% del capitale della società agricola *omissis*[86].

Una quota pari al 33,33% , è detenuta proprio da *omissis*[87], ex cognato del capo *clan*, *omissis*.

Amministratore Unico della società suddetta è quel *omissis*, **soggetto contiguo al *clan Gaeta*, al quale risulta accompagnarsi il presidente del consiglio comunale di Orta Nova.**

Altro socio, con il 33% delle quote, è *omissis*[88], soggetto anch'egli gravitante negli ambienti del *clan* egemone in Orta Nova.

La consorte del presidente del consiglio comunale di Orta Nova, *omissis*, è socia con *omissis*, sopra menzionato, di altra società agricola (costituita nella stessa data di costituzione della citata *omissis*) denominata " *omissis*[89]", il cui Amministratore Unico (e socio al 33.33%) è *omissis*[90], figlio del citato *omissis*.

Inquietante appare, nella ricostruzione della Commissione di Indagine, la personalità del presidente del consiglio comunale di Orta Nova.

L'Organo di indagine ha evidenziato che, nel giugno del 2021, l'attivista politico, *omissis*, ha querelato *omissis* per le gravi minacce subite da parte dello stesso, a seguito della pubblicazione di un *post* sulla propria pagina *Facebook*.

In particolare, dalla lettura della querela e dalle notizie acquisite sul *social network*, emerge che il *omissis*, nell'occasione, avrebbe, dapprima, replicato al *post* del *omissis*, pubblicando un commento ingiurioso nei confronti di quest'ultimo, per poi contattarlo telefonicamente, nella tarda serata dello stesso giorno, proferendo frasi gravemente minacciose.

In sede di denuncia, presentata presso la Stazione Carabinieri Foggia, il *omissis* precisava di aver registrato la telefonata e consegnava la trascrizione e supporto digitale " Cd-R " della registrazione nonché copia del *post* e dei commenti.

L'episodio, riportato dagli organi di stampa locale, ha destato particolare clamore nell'opinione pubblica, tenuto conto, altresì, che il *omissis* ha dichiarato alla stampa che i fatti in argomento sono stati commessi con un "*modus operandi di elevata gravità*".

---

[84] *omissis*.
[85] *omissis*.
[86] P.I *omissis* sede Orta Nova, *omissis*. Costituita il 21/07/2021 ha come oggetto sociale la "*coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*".
[87] *omissis*. E' segnalato per ingiuria e minacce (a seguito di querela sporta nel 2008).
[88] *omissis*.
[89] P.I. *omissis* – sede Orta Nova, *omissis*. Costituita il 21/07/2021, opera nella coltivazione di cereali.
[90] *omissis*.
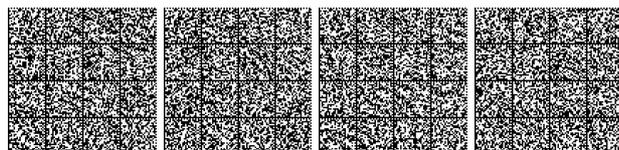
Il Presidente del Consiglio comunale di Orta Nova ha tentato di sminuire la portata scandalosa della sua condotta, tenuta in veste di amministratore locale, ed ha pateticamente attribuito alla "*passione politica*" la grave minaccia espressa pubblicamente ad un cittadino dissenziente.

Anche in questa circostanza, il Sindaco *omissis* ha manifestato solidarietà al Presidente del Consiglio comunale, qualificando l'episodio contestato quale isolato ed esprimendo "apprezzamento" per la dichiarazione di ammissione di responsabilità da parte del presidente e per l'attività istituzionale svolta dallo stesso.

Nelle parole del Sindaco, riportate dalla Commissione di Indagine, si legge la difficoltà ad affrancarsi dai rapporti patologici che, come evidenziato, lo legano al Presidente del consiglio comunale, spinta al punto di "ignorare" il gesto di alcuni consiglieri comunali, che hanno lasciato la sala consiliare dopo aver chiesto le dimissioni del Presidente del Consiglio per la vicenda narrata e dopo aver udito le assurde scusanti invocate dal Sindaco *omissis*.

Il presidente del Consiglio Comunale, *omissis*, è stato protagonista, insieme con il Sindaco di Orta Nova, della vicenda relativa ai funerali del figlio del capo clan, *omissis*, sopra rappresentata.

Tale ingombrante presenza, non giustificata da poteri di rappresentanza dell'Ente nel caso di specie, assume certamente valore emblematico di una "vicinanza" alla *famiglia omissis*, da rendere manifesta a tutti i costi, con un ruolo quasi di "garante" degli interessi dei *omissis* nella circostanza.

La "convergenza politica" del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco *omissis*, in ordine alla partecipazione ai funerali del figlio del capo del *clan* Gaeta, di per sé allarmante, calata nel contesto di riferimento, assume significato ancora più pregnante.

La figura del Presidente del Consiglio comunale di Orta Nova, che inopinatamente stravolge il *munus* pubblico, strumentalizzandolo al servizio di rapporti di parentela, rapporti amicali e cointeressenze indirette con soggetti appartenenti o vicini al *clan Gaeta,* integra la condotta tipica degli amministratori comunali utilizzata dalla criminalità organizzata per il condizionamento dell'Ente, una sorta di "cavallo di Troia" per l'infiltrazione della mafia nella gestione della *res* pubblica.

Consigliere comunale *omissis*[91]

Inserito nella lista civica "*omissis*", è stato nominato consigliere comunale il 14 ottobre 2022 (il giorno successivo all'insediamento della Commissione di Indagine), in sostituzione di *omissis*[92].

Quest'ultimo è stato nominato Assessore agli Affari Generali in sostituzione di Carmine *omissis*, il cui mandato è stato revocato dal Sindaco *omissis* per il venir meno del rapporto fiduciario.

[91] *omissis*.
[92] *omissis*.

Il contesto parentale del consigliere *omissis* evoca la *ingombrante* presenza di *omissis*[93], detto "*omissis*", elemento di vertice dell'omonima *batteria*, di cui si compone la *"Società foggiana"*.

Il fratello del consigliere, *omissis*[94], infatti, risulta coniugato con *omissis*[95].

La sorella della consorte, *omissis*[96], è moglie convivente di *omissis*[97]: quest'ultimo è il figlio di *omissis*[98], cognato del *boss* foggiano, che ne ha sposato la sorella.

Il profilo criminale di *omissis*, attualmente ristretto in regime carcerario di cui all'art. **41 bis.** O.P., colloca il *omissis* ai vertici della "*Quarta mafia*".

Consigliere comunale *omissis*

E' stato eletto con le liste del partito politico "*omissis*".

La Commissione ha evidenziato che la cognata del Consigliere *omissis*, *omissis*[99], è sposata con *omissis*[100].

***omissis* è cugino di *omissis*[101], la prima moglie del citato *omissis*[102]**, capo dell'omonimo *clan*.

Il predetto cognato del Consigliere *omissis*, *omissis*, è stato[103] tratto in arresto in flagranza di reato, in data 23.04.2009, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nel Comune di San Nicola di Melfi (PZ). A due mesi da tale arresto, veniva denunciato a piede libero per lo stesso reato dalla Stazione CC di Orta Nova.

Il consigliere risulta controllato, in data 12.10.2007 in Cerignola a bordo di autovettura in compagnia del sindaco *pro tempore* di Orta Nova, *omissis*, già sindaco del comune di Orta Nova dal 1994 al 2002 ed ancora dal 13/06/2006 al 15/05/2011, nonché ex Presidente del Consiglio comunale di Orta Nova nel 2017.

omissis risulta segnalato per reati contro la P.A., molti dei quali a seguito delle sue funzioni di ex amministratore dell'Ente comunale.

In particolare, nel 2011, il Nucleo di Polizia Tributaria deferiva l'ex sindaco di Orta Nova, per i reati di "*Abuso d'Ufficio e Falso Ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici*", nell'ambito di accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Foggia su appalti relativi ai servizi cimiteriali conferiti dal Comune di Orta Nova, riscontrava che l'Ente, – in particolare l'Ufficio Tecnico diretto da *omissis*[104] – conferiva nel periodo dal 2008/2010 appalti di servizi

[93] *omissis*.
[94] *omissis*.
[95] *omissis*. Segnalata per precedenti di polizia per furto aggravato.
[96] *omissis*.
[97] *omissis*.
[98] *omissis*.
[99] *omissis*.
[100] *omissis*.
[101] *omissis*.
[102] *omissis*.
[103] Risulta, inoltre una vecchia CNR, risalente all'anno 1991, per violazioni in materia di armi.
[104] *omissis*.
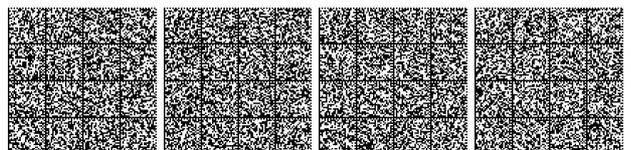
cimiteriali per la Pulizia delle Cappelle in favore della "*omissis* [105]", con affidamenti diretti e proroghe ritenute illegittime, anziché eseguire le procedure a gara pubblica.

La Guardia di Finanza accertava nel medesimo arco temprale compreso tra il 2008/2010, l'assegnazione diretta, *artificiosamente frazionata, (al fine di mascherare il mancato superamento delle soglie che obbligavano alla gara pubblica)*, di appalti per la costruzione delle Cappelle Cimiteriali nel comune di Orta Nova in favore della ditta individuale *omissis* [106], **come si vedrà in prosieguo, contigua al *clan Gaeta*.**

Consigliere *omissis*

E' stata eletta con la lista civica "*omissis*"

Il padre convivente della consigliera, ***omissis*** [107], risulta indagato in data 21.03.2022, nell'ambito di un'indagine relativa ad un gruppo criminale dedito allo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra la Puglia e la Basilicata. Nell'ambito di detta indagine, condotta dai Carabinieri di Acerenza (PZ) e San Severo e Coordinata dalla Procura di Potenza (Proc. Pen. 2449/2021 R.G.N.R. – 283/22 R.G.GIP – R.M.C. 31/22), venivano attinti da ordinanza di custodia cautelare, soggetti appartenenti alla criminalità sanseverese, quali *omissis* [108] e *omissis* [109], nonché altri pregiudicati con precedenti specifici per stupefacenti operanti nel potentino, quali *omissis* [110] e altri.

Consigliere *omissis*

E' socio accomandante nella società denominata **"*omissis*"**, con sede legale in Orta Nova.

L'attività principale di tale società risulta *la prestazione dei servizi, a favore di soggetti pubblici e privati inerenti pratiche automobilistiche in genere, predisposizione dell'atto di trasferimento, atti, documenti e certificati presso il pubblico registro.*

Il suocero del consigliere, *omissis*[111], rappresentante dell'impresa e socio accomandatario, risulta deferito all'A.G., unitamente ad altri soggetti tra cui *omissis*[112], persona con diversi precedenti di polizia, per i reati di riciclaggio, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, riciclaggio di auto estere con immatricolazione italiana per omesso versamento dell'Iva ed altro.

Consigliere *omissis*

[105] *omissis*
[106] *omissis.*
[107] *omissis.*
[108] *omissis.*
[109] *omissis.*
[110] *omissis.*
[111] *omissis*, residente a Orta Nova, denunciato per Truffa ex Art. 640.
[112] *omissis.*

Il Consigliere è parente di *omissis*[113], storico elemento di vertice del *clan* "PIARULLI – FERRARO", operante in Cerignola, deceduto nel febbraio 2001 nel carcere di *omissis*, dove stava scontando una condanna per reati di mafia e droga nell'ambito del maxi-processo "CARTAGINE", contro la criminalità mafiosa di Cerignola.

In particolare, la madre del consigliere *omissis*, e *omissis*, risultano cugini.

Il fratello del consigliere, *omissis*[114], è coniugato con *omissis*[115], figlia dell'Assessore del Comune di Orta Nova, *omissis*.

Il consigliere *omissis* risulta controllato in data 27.04.2022 presso le Isole Tremiti, in compagnia di *omissis*[116], persona coinvolta nell'ambito di una indagine per frode fiscale, denominata (*Dark Shadow*), eseguita in data 13.12.2018 dalla Guardia di Finanza di Chieti, che ha smantellato un sodalizio criminale dedito ad utilizzare indebite compensazioni di imposte utilizzando crediti inesistenti *(art. 10 quater d.lgs. 74/2000)*. Nell'ambito di detta indagine venivano tratte in arresto 12 persone nonché 28 altri indagati interdetti dagli uffici.

La moglie del consigliere, *omissis*, risulta titolare di azienda denominata "*omissis*", con sede legale in Orta Nova, operante nel settore agroalimentare per la trasformazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli e derivati.

Detta società è rappresentata da *omissis* [117] (suocero del *omissis*), persona con precedenti di polizia, deferito all'A.G. dalla Guardia di Finanza in data 20.07.1998 per i reati di "*Associazione per delinquere, art. 416 c.p., Violazione norme IRPEF, nonché deferito in data 25.05.2002 in concorso con tale omissis, per aver agevolato la permanenza di clandestini nel territorio italiano, al fine di trarre ingiusto profitto*".

Consigliere *omissis*

E' stato sindaco di Orta Nova nella precedente consiliatura.

Il consigliere risulta indagato in data 21.05.2007, in concorso con altre persone, per "*associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di compagnie di assicurazione, truffa aggravata continuata in concorso, riciclaggio, falso, falso ideologico, falso in atto pubblico, falso materiale, uso di atti falsi, lesioni, minacce, estorsioni, corruzione, evasione fiscale, esercizio arbitrario di una professione (falso avvocato), violazione al testo unico bancario e postale.*" Detta indagine ha disvelato una rete facente capo anche a numerosi soggetti "insospettabili" quali avvocati, medici finalizzata a porre in essere truffe in danno di compagnie di assicurazioni.

E' stato, inoltre, denunciato per omissione di atti d'ufficio e per diffamazione.

---

[113] *omissis*.
[114] *omissis*.
[115] *omissis*.
[116] *omissis*
[117] *omissis*, coniugato con *omissis*.
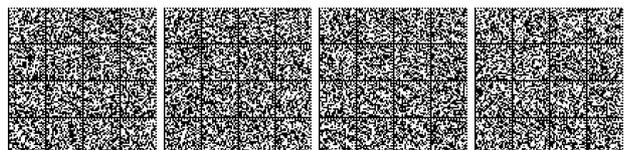
IL VICE SINDACO *omissis*

Avvocato del Foro di Foggia, è stata eletta nella lista civica "*omissis*".

La vice sindaco è cugina *ex matre* di *omissis*, ritenuto fiancheggiatore del *clan Gaeta.*

In particolare, *omissis*, in data 20 agosto 2002 è stato tratto in arresto, mentre si trovava in compagnia dei pluripregiudicati *omissis*[118], elemento di spicco dell'omonimo *clan* di Orta Nova, *omissis*[119] e *omissis*[120], con l'ipotesi di reato di "*Favoreggiamento Personale*", per aver favorito la latitanza dei citati *omissis* e *omissis*, sottrattisi all'esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere N. 3348/R.G.N.R. e 4238/02 R.G. GIP.

Particolarmente evocativo è apparso alla Commissione di Indagine, il contesto relazionale della vice sindaco.

omissis, infatti, in data 11.09.2019, è stata controllata in auto, in provincia di Avellino, con un noto avvocato penalista del Foro di Foggia, *omissis*[121], **cognato[122] del pluripregiudicato *omissis*[123], detto "*omissis*", storico cassiere del sodalizio mafioso "*Società foggiana*"**, ucciso in un agguato di matrice mafiosa in data 19.06.2007[124].

Certamente non si tratta di collegamenti occasionali, considerato che, come ha accertato la Commissione di Indagine, la sede di uno studio legale[125] di *omissis* coincide con lo studio dell' **avvocato *omissis* [126], il cognato di *omissis*.**

***omissis* era un elemento di vertice della *batteria*, egemone nella "*Società*" foggiana, "Moretti-Pellegrino-Lanza", a cui, come si è ampiamente argomentato, è legato da vincoli familiari e da cointeressenze mafiose il *clan Gaeta* di Orta Nova, la città in cui svolge il suo ruolo istituzionale il vice sindaco *omissis*.**

Ma c'è di più.

Lo stesso *omissis* aveva condiviso con i massimi esponenti del *clan Gaeta* la vicenda criminale oggetto dell'operazione di polizia, di cui si è detto, "Carpe Diem"[127] del 2002 (O.C.C.C. emessa dal GIP di Treviso avente n. 2956/2001 R.G.N.R. e n. 5434/2001 R.G. GIP.) nei confronti di 12 soggetti[128] pregiudicati, responsabili a vario titolo di *rapina, ricettazione, violazioni delle disposizioni per il controllo delle armi.*

Nella stessa operazione erano coinvolti altri esponenti di spicco della *batteria* foggiana "Moretti-Pellegrino-Lanza", tradizionalmente vicina al *clan Gaeta* per parentele e condivisione di esperienze criminali, nonché esponenti di vertice del *clan ROMITO* di Manfredonia, alleato storico

---

[118] *omissis.*
[119] *omissis.*
[120] *omissis.*
[121] *omissis.*
[122] *omissis*
[123] *omissis*
[124] Si evidenzia che *omissis* è fratello del pregiudicato *omissis* detto "*omissis*", soggetto di vertice della malavita foggiana. Quest'ultimo è anche (tramite sua moglie) zio acquisito del pluripregiudicato *omissis*.
[125] Foggia. *omissis*
[126] Così come indicato in Albo degli Avvocati del Foro di Foggia.
[127] In riferimento alla rapina commessa il 31 01 2001 in Casale sul Sile (TV) al furgone portavalori della ditta radar s.r.l;
omissis; *omissis*; *omissis* ; *omissis*; *omissis*; *omissis (fratello di omissis)*; *omissis*; *omissis*; *omissis*; *omissis*; *omissis*;
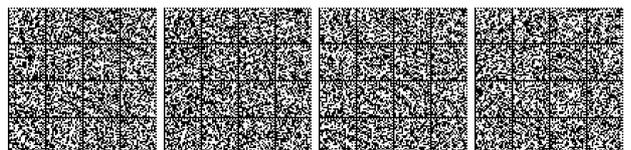
della *batteria* "Moretti-Pellegrino-Lanza", in una spirale criminogena che dal Basso Tavoliere lambiva le coste garganiche.

Anche le cointeressenze economiche del vice sindaco appaiono adombrate dalla presenza di soggetti vicini a contesti mafiosi. La stessa è, infatti, dal 04.06.2021, socia dell'impresa *omissis* [129], con sede in Foggia, operante nel settore edilizio, il cui **amministratore unico è** *omissis*[130], con precedenti per lesioni personali, furto, ed altro.

Nel collegio sindacale della società figura *omissis*[131], commercialista gravato da precedenti penali per "*estorsione, usura e rapina aggravata*".

Per tali fatti il *omissis* è stato condannato[132] alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 8, con sentenza N. 1467/2012, emessa il 21.11.2012, dal Tribunale di Foggia e confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1463/2015 che confermava, altresì, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5[133].

Al di là dei trascorsi penali del sindaco della "*omissis*", appare particolarmente preoccupante la circostanza che lo stesso rivesta la qualifica di sindaco nella società "*omissis*", di proprietà di *omissis*[134], figlio del più noto *omissis*[135], elemento di spicco del *clan* mafioso cerignolano "PIARULLI – FERRARO"[136].

Appare, inoltre, singolare la circostanza che i citati *omissis* e *omissis* risultano avere avuto una cointeressenza con il sopra citato avvocato *omissis* (cognato dei fratelli *omissis*), che risultava essere socio di maggioranza dell'impresa " *omissis*"[137] (ora cancellata e che presentava la stessa sede legale della *omissis*, partecipata da *omissis).*

Il defunto padre del vice sindaco, *omissis*, è stato Amministratore Unico della *omissis*[138], società che gestiva catene di supermercati. Nell'anno *omissis* la società avviava procedura di liquidazione e veniva rilevata da *omissis*[139], soggetto pluripregiudicato[140] ritenuto contiguo ad ambienti della criminalità organizzata cerignolana.

Nella stessa società *omissis* avevano avuto partecipazioni la sorella del vice sindaco, *omissis*, e la cugina della stessa, *omissis*[141].

---

[129] *omissis*
[130] *omissis.*
[131] *omissis.*
[132] In data 20.02.2017, si costituiva presso la casa Circondariale di San Severo (FG), poiché pendente la sentenza della Corte di Appello di Bari, che confermava i reati a lui ascritti e la relativa pena da scontare Anni 3 e mesi 8 di reclusione. Beneficiava del provvedimento dell'indulto, scontando la reclusione di mesi 8. Il medesimo, pertanto, dopo aver trascorso un periodo di detenzione inframuraria e successivamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, veniva sottoposto alla misura dell'Affidamento in prova ai servizi sociali, permettendo allo stesso di poter svolgere l'attività lavorativa di contabile.
[133] Divenuta definitiva il 13/12/2016;
[134] *omissis.*
[135] *omissis -*
[136] Così come emerso nell'ambito della nota operazione denominata "*CARTAGINE*", pietra miliare dell'attività di contrasto alla criminalità mafiosa cerignolana, che lo vide destinatario di O.C.C.C. per associazione di stampo mafioso.
[137] *omissis*
[138] *omissis* sede Foggia *omissis*. Costituita il 05/03/1998, risulta cancellata in data 22/02/2022.
[139] *omissis.*
[140] Segnalato e condannato per furto, ricettazione, inosservanza provvedimenti dell'Autorità, occultamento / distruzione di documenti contabili, evasione, associazione a delinquere, favoreggiamento, commercio di sostanze alimentari contraffatte. Nel mese di dicembre 2022 terminava periodo di detenzione domiciliare.
[141] *omissis*
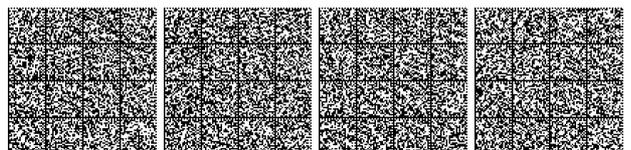
Quest'ultima è coniugata con *omissis*[142], cugino di *omissis*[143], coinvolta nell'ambito della nota operazione denominata "*Veleno*" unitamente al marito, il pluripregiudicato *omissis*[144].

Assessore *omissis* [145]

Eletto il 02.07.2019, nella lista "*omissis*", l'assessore ha le deleghe *omissis*

La figlia dell'assessore, *omissis*[146], è coniugata con *omissis*[147], il quale oltre ad essere genero dell'Assessore *omissis*, è fratello del Consigliere comunale *omissis*[148], di cui si è detto.

Come si è precisato nella descrizione del profilo del consigliere comunale *omissis*, i fratelli *omissis* (*omissis*, genero di *omissis*, e *omissis*, Consigliere comunale) sono parenti di *omissis* [149], storico elemento di vertice del *clan* "PIARULLI – FERRARO" di Cerignola.

In particolare, la madre dei suddetti fratelli *omissis*, *omissis*, e *omissis*, risultano essere cugini *ex patre*.

Assessore *omissis* [150]

omissis, *omissis*, è assessore con deleghe *omissis*.

In data 19.10.2022[151], l'assessore è stato controllato con *omissis* [152], soggetto con precedenti di polizia per "*Truffe alle compagnie assicurative*", fratello del pregiudicato *omissis*, ucciso con modalità mafiose in data 7 gennaio 2009, verosimilmente per contrapposizioni tra clan rivali nel settore delle truffe assicurative. Per tale omicidio è stato condannato alla pena di 30 anni di reclusione *omissis* [153], soggetto organico alla *batteria* mafiosa "Sinesi-Francavilla", già condannato per associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione "*Araba Fenice*".

I collegamenti parentali, le cointeressenze economiche, le frequentazioni elettive degli amministratori, sopra dettagliatamente descritti, proiettano figure di rilievo della compagine amministrativa del Comune di Orta Nova in un quadro di contesto relazionale, che riflette la criminogenesi del *clan Gaeta*, egemone in Orta Nova, dalle sue *origini cerignolane* alla confluenza con la *batteria* "Moretti-Pellegrino-Lanza".

[142] *omissis*.
[143] *omissis*.
[144] *omissis*. Già sorvegliato speciale di P.S. è censito per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, furto, ricettazione, estorsione, truffa, riciclaggio, resistenza a PU., evasione, rapina innumerevoli inosservanze degli obblighi per le persone sottoposte a misure di prevenzione (con relative condanne).
[145] *omissis*.
[146] *omissis*.
[147] *omissis*.
[148] *omissis*.
[149] *omissis*.
[150] *omissis*.
[151] *omissis*
[152] *omissis*.
[153] *omissis*.
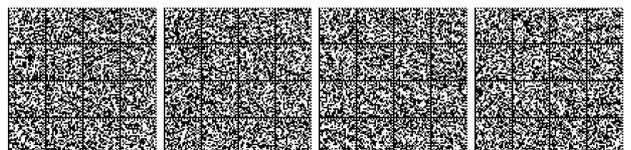
2.3 I dipendenti comunali

L'Organo di Indagine si è soffermato, particolarmente, sui dipendenti addetti ai settori strategici per la vita dell'Ente.

omissis [154]

E' responsabile del "II Settore Economico- Finanziario e Personale".

omissis **è la sorella del pluripregiudicato** ***omissis*** [155] (classe *omissis*), di cui si è indicato il profilo criminale, come figura storica del *clan Gaeta.*

E' anche la cugina dei fratelli *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, reggenti l'omonimo *clan.*

E' coniugata, non convivente, con *omissis* [156], attualmente dipendente della polizia locale di Orta Nova, sul conto del quale risultano precedenti di polizia per i reati di porto abusivo e detenzione armi[157], ricettazione[158], nonché un provvedimento DASPO[159].

Dall'esame dei controlli del territorio relativi a *omissis*, si rileva che il predetto risulta controllato in data 02.07.2001 in compagnia di *omissis* [160], con precedenti per associazione a delinquere, e del noto pluripregiudicato di Orta Nova *omissis* [161], *(alias omissis)*, soggetto di vertice del *Clan Gaeta.*

E' evidente che la dipendente è inserita in una famiglia in cui gravitano soggetti di notevole spessore criminale, ai vertici del gruppo egemone in Orta Nova.

Le relazioni parentali richiamate non costituiscono un mero dato anagrafico ma si colorano di significato in relazione alla procedura, minuziosamente descritta dalla Commissione di Indagine, in esito alla quale la ***omissis*** **ha acquisito la posizione dirigenziale.**

omissis inizialmente prestava servizio presso la Polizia Locale di Orta Nova ed è stata nominata, durante l'Amministrazione *omissis*, responsabile del settore amministrativo in esito ad una procedura di progressione verticale, riservata al personale in servizio presso l'Ente.

Tale procedura è stata oggetto di un dettagliato esposto, pervenuto presso la Prefettura di Foggia, che ne illustrava le presunte irregolarità.

Come ha evidenziato la Commissione di Indagine, la procedura selettiva in argomento risulta caratterizzata dalla particolare celerità nell'espletamento delle attività amministrative propedeutiche all'assunzione, come risulta evidente dalla cronologia degli atti comunali sotto riportata.

---

[154] *omissis*
[155] *omissis.*
[156] *omissis.*
[157] *omissis*
[158] *omissis*
[159] *omissis*
[160] *omissis.*
[161] *omissis.*

Anche la procedura di selezione del personale da preporre al settore economico-finanziario (progressione verticale) ha costituito un *unicum* in un quadro generale di assunzioni, che hanno visto prevalere altri criteri di selezione del personale.

In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale **n. 52 del 22.05.2020** è stato adottato il "Piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022", con il quale è stata prevista (come da Piano occupazione di cui all'Allegato C della predetta delibera) l'assunzione di quattro figure professionali inquadrate nella categoria "D".

Orbene, esclusivamente per l' assunzione dell'Istruttore direttivo contabile è stato utilizzato il criterio della progressione di carriera quale modalità di reclutamento: per l'assunzione delle altre tre figure professionali previste (n.2 istruttori direttivi tecnici e il Comandante della Polizia locale) sono stati utilizzati criteri di selezione che consentissero la massima partecipazione alla selezione stessa.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del **22.10.2020**, è stato dato avvio alle procedure di assunzione del personale "*...così come dall'allegato prospetto sub.lettera a) ed in ossequio alla delibera di Giunta Comunale n. 52 del 22.05.2020...*".

In esecuzione del suddetto atto di indirizzo, con determinazione dirigenziale n.1070 del **22.12.2020**, si disponeva l'avvio della procedure selettive per la progressione verticale, riservata al personale interno per l'assunzione di un Istruttore direttivo amministrativo-contabile di categoria "D", fissando il termine per la presentazione delle domande di partecipazione entro il **31.12.2020 concedendo solo 8 giorni agli eventuali aspiranti partecipanti alla selezione.**

Dagli atti esaminati dalla Commissione risulta che, con verbale in data **08.01.2021, non pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, il Segretario Generale del comune prendeva atto dell'unica domanda pervenuta, quella della *omissis*, e la dichiarava ammissibile.**

Con determinazione del Responsabile del VII Settore, Reg. Generale n. 1 del **12.01.2021**, veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la selezione interna in argomento[162].

Le prove concorsuali si sono tenute il giorno **26.01.2021**, e nello specifico, la prova scritta nel corso della mattinata, quella orale in orario pomeridiano.

In esito al superamento della prova scritta, la candidata veniva ammessa a sostenere l'esame orale, lasciato al pieno arbitrio della commissione di concorso, in quanto nel relativo bando non risultano precisate le materie oggetto della prova orale.

L'approssimazione con la quale è stata svolta la procedura di progressione verticale relativa ad *omissis* ha investito anche i lavori della stessa commissione di concorso.

Dal verbale n. 2 del 26.01.2021, relativo alla prova orale, non pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, si rileva che "*La Commissione, in apertura dei lavori, prende atto che non si è ritenuto integrare la Commissione per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e per l'informatica*".

---

[162] Composta tra gli altri da *omissis*.
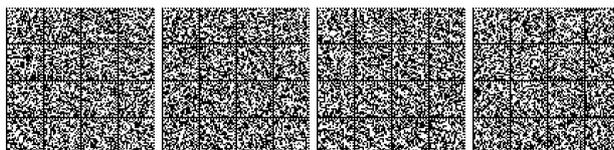
Nel predetto verbale, inoltre, non è precisato se la prova orale si sia svolta in pubblica sessione.

Sta di fatto che il *Regolamento disciplinante le procedure di progressione di carriera* non reca disposizioni in ordine ai casi sostituzione o di integrazione della Commissione di concorso e quindi è stato rimesso al *prudente apprezzamento* della commissione di concorso, in sede di esame orale, la decisione circa la opportunità di integrarne la composizione.

Una commissione che, in quanto formata da tecnici, avrebbe dovuto ragionevolmente pretendere la definizione, nella *lex specialis* del concorso, non solo delle materie in base alle quali giudicare i candidati ma anche delle modalità di funzionamento della commissione stessa, al fine di evitare che la discrezionalità tecnica, che presiede ai criteri di valutazione di candidati, non sfociasse in arbitrio.

A definizione della procedura di progressione verticale con esito favorevole per *omissis*, veniva approvata, con determinazione del Responsabile del III Settore, Reg. Generale n. 48 del **28.01.2021**, la graduatoria finale e veniva nominata vincitrice della selezione la predetta *omissis*.

In data **29.01.2021**, con determinazione del Responsabile del III Settore, Reg. Generale n. 53, si procedeva all'assunzione della *omissis* e alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro.

Con decreto sindacale n. 70 del **02.02.2021** veniva conferito ad *omissis* l'incarico relativo alla posizione organizzativa del *omissis*.

L'Organo di Indagine ha rimarcato come gli "aggiustamenti" procedimentali riscontrati nella procedura utilizzata per l'assunzione della *omissis* hanno viziato in radice la procedura stessa in quanto l'assunzione di *omissis* è avvenuta in assenza dei previsti atti di programmazione economica e finanziaria (tra i quali l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023, del rendiconto di gestione relativo all'anno 2020, del Piano triennale delle Azioni positive 2021-2023, del Piano delle eccedenze del personale, del fabbisogno del personale 2021-2023).

E' noto, infatti, che l'assunzione per progressione di carriera costituisce una "nuova" assunzione a tutti gli effetti e pertanto presuppone l'adozione dei richiamati documenti di programmazione.

Sul punto, risulta unanime anche l'orientamento della giurisprudenza[163] consultiva della Corte dei Conti secondo il quale "*laddove si verifichi assunzione di personale, come nell'ipotesi di progressione verticale, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l'integrale importo della retribuzione*".

Tale assunto deriva dal principio affermato dalla Corte Costituzionale, secondo il quale "*anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore- comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate –è soggetto alla regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione*" (cfr.sent. Corte cost. 23 luglio 2002, n. 373).

[163] Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo deliberazione del 9.11.2022. Corte dei Conti, Sezione Toscana deliberazione n. 34/2021
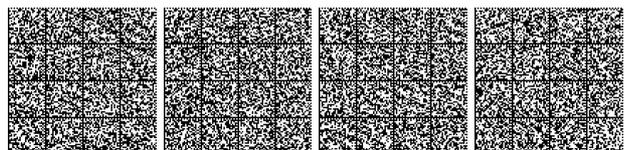
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione aderendo a questo orientamento hanno precisato che: la "*....progressione verticale che consiste nel passaggio ad un'altra area professionale, ossia ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, - è - tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro*" (cfr. Corte di Cassazione S.U. civ. 20 ottobre 2017).

Gli inammissibili "scostamenti", che la Commissione di Indagine ha riscontrato nella procedura di selezione del responsabile del settore economico finanziario del comune di Orta Nova, non possono esaurirsi in una mera irregolarità ma integrano una vera e propria caratterizzazione "orientata", in presenza di una sola domanda e della domanda di *omissis*, notoriamente imparentata con esponenti di rilievo del *clan Gaeta*, e in considerazione delle estrema delicatezza del settore alla quale la stessa sarebbe stata preposta.
Il settore economico-finanziario, fondamentale per l'attività amministrativa, nel Comune di Orta Nova è stato oggetto di un ulteriore tentativo di *colonizzazione* da parte del *clan Gaeta*, come emerge dagli atti analizzati dalla Commissione di Indagine.
***omissis* è la coniuge convivente di *omissis*, patriarca dell'omonimo *clan*.**

La stessa ha partecipato al "Bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore economico-finanziario, cat. C-CCNL enti locali" presso il Comune di Orta Nova, pubblicato in data 26.4.2019.

La candidata, dopo aver superato diverse fasi selettive, veniva ammessa all'esame orale non superando la prova.

Accertamenti di polizia hanno evidenziato che la consorte di *omissis* aveva presentato, in occasione del concorso, un elaborato scritto, che riportava una grafia diversa dalla sua e non riferibile ai membri della commissione di concorso.

E' un dato accertato che, a capo del servizio di vigilanza, in occasione del suddetto concorso, era l'Ispettore capo *omissis*, vice comandante della Polizia Locale di Orta Nova, legata da frequentazioni sistematiche con la famiglia di *omissis*, come di seguito si preciserà.

In relazione a tale vicenda amministrativa, la *omissis*, in data 5.2.2020, nell'ambito del p.p. n. *omissis*, istruito presso la Procura della Repubblica di Foggia, è stata deferita all'A.G. per violazione degli articoli 483 (falso ideologico commesso da privato), 56 e 640 del c.p. (tentata truffa) per fatti concernenti il suddetto concorso pubblico.

A conclusione delle indagini preliminari, *omissis* è indagata[164] per i seguenti fatti:

A) Del reato p.e p. dagli artt. 110 e 56-640 comma 2 n.1 c.p., perché in concorso con persone rimaste allo stato ignote, mediante artifizi e raggiri consistiti nel consegnare, durante le prove scritte del concorso pubblico, per coprire un posto da Istruttore economico-finanziario, categoria C-CCNL Enti Locali, indetto dal Comune di Orta Nova, due temi apocrifi (elaborati e scritti da altri e consegnati come propri), compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto, consistito nelle retribuzioni che avrebbe conseguito in seguito alla costituzione del rapporto di lavoro, in tal modo inducendo in errore la commissione esaminatrice

[164] omissis

ad ammetterla alla prova orale del concorso e così provocando un ingiusto danno dell'ente consistito inoltre nelle spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione nell'ambito di tale procedura di esami, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.
B) Del reato p.e p. dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 DPR n. 445/2000 perché, al fine di partecipare al concorso pubblico per coprire un posto da Istruttore economico-finanziario, categoria C-CCNL Enti Locali, indetto dal Comune di Orta Nova, attestava falsamente al pubblico ufficiale l'assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti, quando invece al momento della presentazione della domanda per il sopra menzionato concorso, vi era nei suoi confronti un carico pendente per il reato di lottizzazione abusiva.
C) Del reato p.e p. dall'art. 1 L. 19 aprile 1925 n.475 perché durante l'espletamento delle due prove scritte per il concorso pubblico per coprire un posto da Istruttore economico-finanziario, categoria C-CCNL Enti Locali, indetto dal Comune di Orta Nova, presentava come frutto di una propria elaborazione due lavori, opera di altri.

Nella stessa indagine venivano coinvolti anche *omissis* [165], presidente della commissione di concorso, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 371 bis del c.p. (false informazioni al PM) e *omissis*[166], RUP del concorso, per il reato di cui all'art. 328 del c.p. (omissione di atti d'ufficio).

La vicenda appare davvero preoccupante perché evidenzia la pervasività del *clan Gaeta* nei settori della Pubblica Amministrazione, nel caso di specie non concretizzata solo perché la procedura di concorso, ben congegnata da parte della struttura comunale, è stata oggetto di attenzione da parte dell'Autorità giudiziaria.

E' immaginabile il pericolo di infiltrazione mafiosa nell'attività amministrativa del Comune di Orta Nova, determinato dalla eventuale assunzione di *omissis*.

La stessa non è solo la consorte del *boss*, *omissis*, ma è essa stessa un soggetto pienamente inserito nelle logiche del *clan*.

A carico di *omissis* figurano ulteriori pregiudizi di polizia.

In particolare, in data 25.9.2007, la *omissis* veniva tratta in arresto nell'ambito dell'operazione di polizia, denominata "*Veleno*", di cui si è detto ampiamente, che riguardava proprio il *clan GAETA*.

In data 15.1.2014, veniva deferito all'A.G. un sodalizio criminale armato, organizzato e diretto dai fratelli *omissis*, *omissis* ed *omissis*, dalla stessa *omissis*, da *omissis* e *omissis*, cugino e omonimo del più noto *boss*.

Il sodalizio presentava una base stabile nel territorio di Orta Nova ed era dedito alla commissione di varie attività illecite, relative al traffico di sostanze stupefacenti, rapine, furti, ricettazione ed altro con l'uso delle armi comuni e da guerra.

---

[165] *omissis*
[166] *omissis*
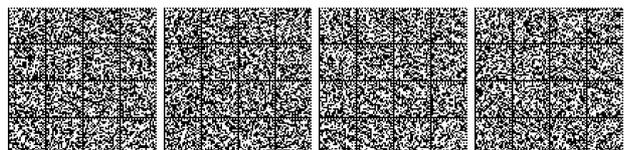
In data 8.4.2016, veniva data esecuzione al decreto di sequestro anticipato n. 6/16 e n. 18/16 RMP, emesso in data 5.4.2016 dal Tribunale di Foggia a carico di *omissis* e *omissis*, per un valore complessivo di 1.000.000,00 di Euro circa.

La vicenda concorsuale documenta la costante tendenza della famiglia *omissis* ad imporre un controllo sulla tecnostruttura del Comune di Orta Nova.
Tendenza alla quale l'Amministrazione comunale di Orta Nova non solo non ha posto ostacoli con misure concrete ed efficaci ma che ha addirittura assecondato mediante "scostamenti" procedimentali macroscopici, che hanno di fatto agevolato la sottomissione degli interessi pubblici a quelli del *clan GAETA*.

Omissis

E' dipendente del settore economico-finanziario.

Il figlio del dipendente, *omissis*, riveste la carica di consigliere nella società " *omissis*", ed ha ricoperto la qualifica di consigliere nella società Cooperativa, " *omissis* " con sede Stornara.

Nella compagine di ambedue le società cooperative citate figura *omissis* [167], pluripregiudicato, soggetto con precedenti per sfruttamento della prostituzione nonché destinatario di recente (18 gennaio 2023) del Decreto di Sequestro Preventivo a carico del noto pregiudicato cerignolano, *omissis*, di cui il *omissis* è mero prestanome.[168]

Omissis

E' il Vice Comandante della Polizia Locale.

La Commissione di Indagine ha evidenziato come anche la procedura seguita per l'assunzione della *omissis* rifletta quella tendenza agli "aggiustamenti", che si è manifestata in maniera spregiudicata nell'assunzione di *omissis*.

La dipendente si è classificata terza nella graduatoria, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 19.04.1991, stilata in esito alla procedura concorsuale per l'assunzione di tre Vigili Urbani.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 380 dell'08.05.1991, la *omissis* è stata nominata Vigile Urbano.

La deliberazione di nomina sopra citata richiama specificamente l'avvenuta verifica da parte della commissione circa la sussistenza, in capo ai concorrenti, dei requisiti richiesti dal bando di concorso: tra i requisiti di ammissione al concorso è previsto espressamente il possesso della patente di guida.

---

[167] *omissis*.

[168] *omissis* risulta essere altresì legale rappresentante (Amministratore e socio unico, avendo rilevato *omissis*, moglie di *omissis*) della società *omissis*, oggetto di Sequestro Anticipato nell'anno 2016 e riconducibile al noto pregiudicato.

Stranamente, con nota a firma del Sindaco *pro tempore* (prot.n. 7852 del 05.06.1991), adottata un mese dopo la delibera di nomina, è stata data comunicazione a *omissis* della sospensione dall'incarico con effetto immediato, nelle more di un provvedimento formale della Giunta comunale, "*Poiché dall'esame dei documenti prodotti...*"- si legge nella comunicazione-"...*è risultato che al momento della presentazione dei documenti era priva della patente di guida, cat. B, requisito indispensabile per l'ammissione al concorso e, per la conseguente nomina...*".

L'ammissione della candidata à avvenuta senza il controllo dei requisiti e, anzi, in assenza di un requisito che, al di là della previsione normativa, è imprescindibile per l'esercizio dell'attività di polizia locale.

Ancora più allarmante appare la successiva decisione della Giunta comunale che, a seguito dell'intervenuta sospensione, con deliberazione n. 9680 del 17.07.1991, ha disposto la revoca della suddetta sospensione e la riammissione in servizio del Vigile Urbano *omissis*.

La riammissione in servizio della *omissis* è motivata esclusivamente sulla base di un "*circostanziato parere legale*", non rinvenuto negli atti del fascicolo, il quale precisa che è rimessa in via esclusiva alla discrezionalità del Comune "*la valutazione del proprio interesse circa la rimozione degli atti di nomina della omissis; Considerato anche che questa risulta oggi munita del documento di abilitazione alla guida e che quindi, da un punto di vista sostanziale, l'interesse della Pubblica Amministrazione è soddisfatto*".

La decisione della Giunta comunale si poneva in netto contrasto anche con il parere del segretario comunale *pro tempore*, che, in qualità di garante della legalità degli atti comunali, si era espresso per la revoca dell'incarico alla *omissis*, carente, fino a tre mesi dopo la nomina a vigile urbano, di un requisito di ammissione al concorso.

E' evidente che l'interesse pubblico perseguito dal Comune di Orta Nova *ab immemorabili* non è la trasparenza e l'imparzialità nell'azione amministrativa ma quello di conservare il posto alla signora *omissis*.

Tale interesse trova l'unica giustificazione ragionevole nella personalità del vice comandante della polizia municipale, che di seguito di descrive.

***omissis* è inserita in un contesto relazionale in cui torreggia storicamente la famiglia di *omissis*, capo dell'omonimo *clan*, egemone in Orta Nova.**

Risultanze info-investigative, suffragate da immagini estrapolate, anche di recente, da *facebook*, documentano che la *omissis* è assidua frequentatrice della famiglia *omissis*.

La *omissis*, infatti, è stata spesso controllata [169] con esponenti della *famiglia omissis*.

Icasticamente documentano tale affiatamento varie fotografie pubblicate sui principali *social network*, le quali ritraggono il vice comandante della polizia locale con tutta la famiglia di *omissis* (il *boss*) e, in particolare, con la consorte di quest'ultimo, *omissis*[170], in circostanze di vita quotidiana, che, evidentemente, attestano l' intimità di quel rapporto di amicizia, che il vice

[169] *omissis*

[170] *omissis*, coinvolta nell'operazione *Veleno*.

comandante tiene a pubblicizzare, anche con commenti reciproci che confermano la familiarità dei rapporti.

La documentazione fotografica, riportata nella Relazione della Commissione di Indagine, e i relativi commenti attestano senza dubbio il consolidato rapporto affettivo tra la *famiglia omissis* e la *omissis*, e l'inserimento, nella rete amicale descritta, anche di *omissis*, cognato del Presidente del Consiglio comunale, *omissis*, di cui si è detto ampiamente: anche *omissis* interloquisce sui *social* proprio con la vice comandante e la consorte di *omissis* ovvero il *boss* di Orta Nova.

La intensità di tali rapporti è stata ulteriormente confermata dalla *omissis* in occasione della morte di *omissis*, figlio del *boss* e di *omissis*, a cui i principali rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Orta Nova hanno dato forte risonanza pubblica, noncuranti delle controindicazioni determinate da criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, come si è ampiamente detto.

IL 23 dicembre u.s., sulla pagina Facebook di *omissis*, si legge *"NON TI VEDIAMO MA TI SENTIAMO TVB omissis ……."* , in ricordo del defunto *omissis*, ucciso il 9 settembre 2022. Sullo sfondo, uno striscione commemorativo che, per le più volte richiamate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, in una comunità sconvolta dall'uccisione del figlio del *boss* locale e dalla conseguente vendetta, consumata con l'omicidio e del padre del reo confesso, la stessa Polizia locale non avrebbe dovuto consentire o avrebbe dovuto far rimuovere.

A distanza di circa tre mesi dall'adozione dell'ordinanza del 9 settembre, con la quale il Sindaco di Orta Nova proclamava il lutto cittadino, con esposizione della bandiera comunale a mezz'asta, listata a lutto, e con invito alle attività produttive presenti sul territorio ad interrompere le attività in concomitanza con le esequie del figlio del *boss*, *omissis*, in completa violazione delle disposizioni del Questore, il Vice Comandante della Polizia Locale di Orta Nova pubblicava sulla propria pagina *facebook* un video che ritrae un evento commemorativo per *omissis*, in luogo pubblico imprecisato, manifestando pubblicamente particolare coinvolgimento emotivo.

La stessa *omissis*, come sopra evidenziato, era preposta al servizio di controllo in occasione del concorso al quale aveva partecipato *omissis*, per la copertura di un posto di istruttore nel settore economico-finanziario del Comune di Orta Nova.

La convinta immedesimazione della vice comandante della polizia municipale di Orta Nova nel contesto amicale della *famiglia omissis* si è spinta fino alla condivisione con i massimi esponenti del *clan* della vicenda confluita nell'operazione di polizia "Veleno", di cui si è detto nella parte I.

Nel 2007, infatti, la dipendente è stata coinvolta nell'operazione di polizia, denominata "*Veleno*" insieme con i fratelli *omissis* e *omissis*, coniuge convivente di *omissis*.

Al di là dell'esito giudiziario dell'operazione, gli atti di indagine evidenziavano, oltre alla storica familiarità della *omissis* con la *famiglia omissis*, come, a partire dal 2002, attraverso la predetta dipendente, i noti esponenti della *famiglia* avevano accesso al Comune di Orta Nova, secondo quanto dichiarato anche dai collaboratori di giustizia, definiti dal GIP di Bari "*del tutto credibili senza ombra di dubbio*".

Un quadro allarmante emerge dagli atti della citata indagine.
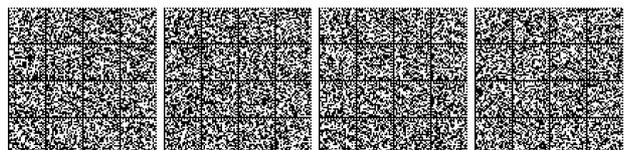
La Vice Comandante della Polizia Locale, *omissis*, è più volte citata nell'Ordinanza di Custodia Cautelare, in ordine all'utilizzo improprio delle banche dati da parte della "*omissis*":

> *una targa della quale **GAETA** aveva bisogno per fare una estorsione. So che ha fatto numerosissimi piaceri di questo genere, chiunque ne aveva bisogno sapeva che poteva rivolgersi a lei per ottenere questo tipo di notizie. Ad Orta Nova **GAETA** nel senso di tutti i **GAETA** potevano andare da chiunque a chiedere qualsiasi cosa e nessuno ha mai negato niente...anche con funzionari comunali era la stessa cosa, se loro avevano bisogno andavano dal funzionario incaricato e gli chiedevano direttamente il piacere che tutti gli facevano. ...>>*

Emerge, inoltre, dalle dichiarazioni riprodotte nella suddetta Ordinanza (pag.532), come la *omissis* si fosse anche attivata per fornire c.d. "documenti in bianco", ai fini di successive truffe ai danni dell'INPS.

Se la condotta della *omissis* non ha raggiunto la soglia di punibilità penale, gli atti di indagine relativi all'operazione "Veleno"restituiscono una immagine del Vice Comandante della Polizia Municipale di Orta Nova capace di strumentalizzare il suo ruolo a servizio di un *clan* locale, a cui è vicina senza ombra di dubbio.
E se il ruolo della *omissis* comprende poteri decisori all'interno di un settore strategico dell'attività amministrativa, qual è quello relativo alla "sicurezza", non può non considerarsi probabile che la dipendente continui a costituire un canale del condizionamento esercitato dal *clan Gaeta* sulle scelte dell' Amministrazione comunale di Orta Nova, basate su atti gestionale di competenza della predetta vice comandante della Polizia Locale.

omissis

La presenza di *omissis* all'interno del Corpo di Polizia Locale del Comune di Orta Nova non esaurisce le figure di dipendenti collegati alla famiglia *omissis*, presenti nel settore delicatissimo della sicurezza.

Il dipendente *omissis*, infatti, è cugino dei fratelli *omissis*, detti " *omissis*": *omissis*, *omissis*[171] e *omissis*[172], consorte di *omissis*, figlia dell'omonimo capo della *batteria* mafiosa foggiana.

omissis

Si è già detto che il dipendente è stato consorte non convivente di *omissis*, la responsabile del settore economico-finanziario del comune di Orta Nova, sorella del già citato pregiudicato *omissis*, detto " *omissis*".

Il dipendente non è solo legato da vincoli parentali con la famiglia *omissis* ma orienta le frequentazioni verso esponenti di rilievo del clan stesso, come *omissis*[173].

---

[171] *omissis*.
[172] *omissis*.

Come ha sottolineato la Commissione di Indagine, la pervasività del *clan Gaeta* nei vari settori dell'attività amministrativa del Comune di Orta Nova è un dato acclarato dall'A.G.

Dagli atti dell'operazione "*Veleno*"[174]emerge (pagina 60 della relativa ordinanza di custodia cautelare), come "*....Allarmante e significativa la presenza di esponenti legati ai Gaeta all'interno stesso delle istituzioni, in particolare tra dipendenti comunali...*".

Ed invero, il "presidio" del *clan GAETA* nei settori più delicati dell'attività amministrativa è un dato di fatto.

Il Settore della Polizia locale, in particolare, ha sofferto di uno strano avvicendamento di comandanti, (6 in cinque anni nell'Amministrazione precedente a quella attuale) e di recente alcuni dipendenti sono stati destinatari di atti intimidatori.

omissis, in data 25.10.2021, ha sporto denuncia presso la locale Stazione Carabinieri, per il danneggiamento a mezzo di incendio, verosimilmente di origine dolosa, della propria autovettura. Nella denuncia, lo stesso non indicava sospetti su possibili autori e moventi del gesto.

omissis, Ispettore Capo, ha subito, in data29.04.2022, il danneggiamento, sempre a seguito di incendio, della propria autovettura. In sede di denuncia, il predetto dichiarava che il suo collega *omissis*, sopra citato, lo aveva contattato dopo aver notato che un soggetto non identificato aveva incendiato il suo autoveicolo. Anche in questo caso non venivano forniti elementi utili o sospetti per l'individuazione del responsabile.

Tali episodi hanno suscitato clamore mediatico, tale da essere riportati da diverse testate giornalistiche locali[175], ed appaiono sicuramente indicativi del contesto altamente criminale del territorio.

Lo stesso delicatissimo Settore amministrativo si è "fregiato", oltre che della presenza di *omissis* e di *omissis* (coniuge non convivere di *omissis*) anche della presenza di *omissis* [176], (cugino dell'omonimo *omissis* e fratello di *omissis*, la responsabile del settore Economico-finanziario del Comune di Orta Nova), detto appunto " *omissis*", circostanza che emerge anche dalla consultazione dell'elenco degli indagati attinti da O.C.C. nella operazione "Veleno", proprio perché anch'egli ha prestato servizio[177] presso il corpo della Polizia Locale di Orta Nova.

---

[173] *omissis* , pluripregiudicato per reati come estorsione, traffico di stupefacenti, rapina, ricettazione. Arrestato in data 20.12.2021 dal N.O. CC di Foggia per detenzione e spaccio di stupefacenti nell'ambito dell'operazione denominata "Fortino". Tra i destinatari di misura anche *omissis*, marito di *omissis* ed elemento di vertice del *clan* ortese, unitamente ai suoi fratelli *omissis* e *omissis*;

[174] Proc.Pen. 17625/01 RGNR DDA – 5490/02 GIP, emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari in data 10.9.2007 relativa ad Ordinanze di custodia cautelare nei confronti di n.52 soggetti ritenuti affiliati al clan GAETA operante in Orta Nova ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere armata di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, alle rapine, ai furti, al riciclaggio, alle truffe in danno dell'INPS, al traffico illecito di rifiuti ed al contrabbando di t.l.e.

[175] https://www.immediato.net/2021/11/01/cari-sindaci-non-lasciateci-da-soli-la-lettera-degli-agenti-di-polizia-locale-dopo-lintimidazione-di-orta-nova/ ;
https://www.immediato.net/2022/05/03/vigili-sotto-tiro-ad-orta-nova-tentato-incendio-allauto-di-un-agente-ed-escrementi-al-comando-sale-la-tensione/.

[176] *omissis*;

[177] Tra l'altro, alla pagina 51 dell'Ordinanza relativa all'operazione Veleno, il collaboratore di giustizia *omissis*, parlando di *omissis*, lo indica come "*omissis*";
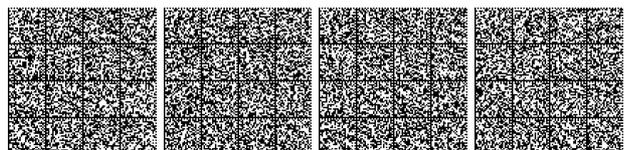
In un *continuum* di atteggiamenti pilateschi e vuoto istituzionale, la forte propensione del Comando della Polizia Locale a "lasciar fare" di fronte a situazioni che compromettono la sicurezza urbana è un dato attuale.

Si è già detto della spavalda opposizione della Polizia Locale di Orta Nova di una pretesa incompetenza nella rimozione degli striscioni commemorativi di *omissis*, figlio del *boss* dell'omonimo *clan*.

Ma c'è di più.

In data 12 maggio 2023, il Responsabile del IV Settore SUAP- Ufficio Manutenzione e Patrimonio del comune di Orta Nova ha denunciato che ignoti, nel periodo compreso tra 18 e il 12 maggio u.s. asportavano cavi elettrici dell'illuminazione pubblica all'interno della villa comunale, con danni per un valore di circa 40.000, non assicurato.

Il 23 maggio 2023, a conclusione degli accertamenti relativi all'episodio, i Carabinieri hanno deferito *omissis* [178], Comandante della Polizia Locale di Orta Nova per rifiuto di atti d'ufficio, poiché si è rifiutato di fornire le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso la villa comunale e remotizzate presso gli Uffici municipali.

Il Comandante della Polizia Locale di Orta Nova ha dichiarato, in particolare, di non avere le chiavi di accesso al sistema di videosorveglianza e di non conoscerne il funzionamento nonostante che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 9.2.2022, fosse stata attribuita proprio al Comandante la gestione degli impianti di videosorveglianza comunali.

L'atteggiamento pretestuosamente dilatorio del Comandante della Polizia Locale ha comportato la inutilizzabilità, perché tecnicamente compromesse, delle immagini, che avrebbero consentito di individuare gli autori di un danno non solo al patrimonio comunale ma anche alla sicurezza della comunità.

La condotta del capo dell'Ufficio preposto alla sicurezza urbana, oltre a costituire una palese violazione dei doveri d'ufficio, tradisce un intendimento che, di fatto, svuota di contenuto ogni iniziativa finalizzata al rafforzamento dei dispositivi di videosorveglianza, nella nota realtà ortese, caratterizzata da un'elevata incidenza dei reati predatori e, soprattutto, fortemente soggiogata dalla mafia del *clan Gaeta*.

Il fatto descritto restituisce l'immagine di un contesto preoccupante sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Una preoccupazione condivisa dalle massime Istituzioni cittadine: in occasione di una conferenza stampa, tenuta presso la Questura di Foggia il 25.02.2021, il Procuratore della Repubblica di Foggia, *omissis*, aveva sottolineato l'importanza della videosorveglianza nei contesti urbani, gravemente vessati dalla criminalità mafiosa.

---

[178] *omissis*
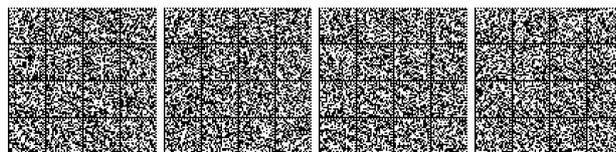
Anche in questo caso, più che un senso di *moralità istituzionale* **ha** potuto l' interesse **delle organizzazioni** criminali ad "agire nell'ombra".

Evocativa, al riguardo, è sicuramente la circostanza **che i lavori di completamento** della **pubblica illuminazione** e della videosorveglanza all'interno **della villa comunale** di Orta Nova **siano stati affidati,** con coraggiose opere di **"manomissione procedimentale",** come si vedrà **dettagliatamente** in prosieguo, ad **una** impresa contigua al *clan Piarulli-Ferraro* di Cerignola, **di cui il** *clan Gaeta* era originariamente propaggine.

omissis

E' la responsabile del Settore III SETTORE –GESTIONE TRIBUTI COMUNALI-ECONOMICO.

La dipendente è cugina del pregiudicato *omissis*, **contiguo al** *clan GAETA* di Orta Nova, **destinatario di o.c.c. in carcere, nell'ambito della più volte richiamata operazione "Veleno".**

Il padre della dipendente *omissis* è stato trovato cadavere in data 24.11.1999, in Torino, sul pavimento della propria abitazione con mani e piedi legate e con il viso avvolto da nastro da imballaggio. Per tale omicidio veniva poi condannato tale *omissis*.

Il 09.05.2011, la madre di *omissis*, *omissis*, veniva denunciata, unitamente a vari pregiudicati dell'area di Cerignola – San Ferdinando di Puglia – Trinitapoli, dalla Tenenza G.d.F. di Cerignola per associazione a delinquere finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. La sua posizione veniva archiviata in data 20.10.2011 dal GIP del Tribunale di Foggia.

omissis

E' Istruttore Amm.vo presso l' Ufficio **attività produttive IV** SETTORE- LAVORI PUBBLICI-ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Alcuni membri della famiglia della dipendente **gravitano in ambienti contigui alla criminalità organizzata.**

In data 23.04.2022, *omissis*, sorella della dipendente, veniva controllata in auto, alle ore 5 circa del mattino, unitamente a ***omissis*** [179], destinatario di Avviso Orale[180] nonché **figlio del noto *boss* cerignolano *omissis*** [181], **detto "*omissis*"**, ucciso il 21 ottobre 2004 da un rivenditore di auto[182] esasperato dalle richieste estorsive a lui rivolte[183].

---

[179] *omissis*

[180] Emesso dal Questore di Foggia in data 27/11/2018. Anche censito per resistenza /oltraggio a P.U., guida senza patente.

[181] *omissis* -

[182] *omissis*. Lo stesso confessò subito dopo i fatti l'omicidio, dichiarando di aver sparato per la paura di essere a sua volta ucciso. Fu così condannato alla pena di anni 10 di reclusione. Dopo aver scontato la sua pena, 10 anni dopo la morte di "*omissis*", *omissis* venne a sua volta ucciso da sicari che affiancarono la sua auto ed esplosero colpi di fucile che lo colpirono al volto ed al torace:
https://www.foggiatoday.it/cronaca/omicidio-cerignola-morto-antonio-sorrenti.html

[183] https://quotidianodifoggia.it/agguato-mortale-a-un-commerciante-il-suo-torto-aver-ammazzato-un-boss/
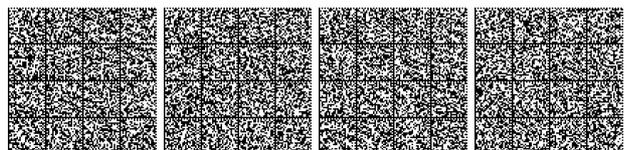
In data 23.04.2018, *omissis*, **marito di *omissis*, veniva controllato** in auto con *omissis* [184], fratello residente allo stesso indirizzo di *omissis* [185], condannato per associazione mafiosa nell'ambito della nota operazione denominata "Cartagine", pietra miliare della azione di contrasto di polizia giudiziaria nell'area cerignolana.

omissis è stata citata in un recente esposto fatto pervenire in Prefettura in relazione a presunte illecite procedure concorsuali, tenute presso il Comune di Orta Nova. Nello specifico, veniva segnalato come il concorso da istruttore tecnico cat. C, espletato a cavallo delle amministrazioni *omissis – omissis, fosse stato vinto dalla stessa su indicazione della locale criminalità organizzata.*

In base all'esposto, *omissis* avrebbe poi superato e vinto anche altre procedure concorsuali (con l'interessamento, posto a garanzia del suo posizionamento ai primi posti della graduatoria, dei tecnici *omissis* e *omissis* prima e di *omissis* e suo cognato, *omissis*, poi). Suo marito *omissis* viene altresì contestualmente citato come tecnico associato allo studio *omissis / omissis*, come si dirà, punto di riferimento del *clan Gaeta.*

omissis [186]

E' stato assunto alle dipendenze del Comune di Orta Nova quale autista di Scuolabus.

Il dipendente, già destinatario di Avviso Orale emesso dal Questore di Foggia, e notificato in data 29.10.2022, è gravato da precedenti di polizia per *"porto abusivo di armi e attività venatoria con mezzi vietati"*(2015).

Di recente, il 19.07.2022, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo/R.Mob. di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) e Orta Nova (FG), in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Avellino, su richiesta di quella Procura della Repubblica, in quanto ritenuto responsabile in concorso con altri di reati di "; *Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, (aggravato), in concorso, art 435 c.p.– Furto 624 c.p. – Furto aggravato 625 c.p. ed altro*".

Gli indagati facevano parte di una banda criminale composta da pregiudicati di Orta Nova e di Stornara, operante prevalentemente in Alta Irpinia (Calitri, Pescopagano e dintorni), dedita all'assalto di sportelli Bancomat mediante l'utilizzo di esplosivi ad elevato potenziale, secondo la tecnica della c.d. "marmotta".

Anche il contesto relazionale dell'autista dello scuolabus cittadino è costellato di soggetti pregiudicati: lo stesso, infatti, in data 09.07.2020, è stato controllato in provincia di Milano, lungo l'Autostrada A1, all'interno di un'area di servizio, a bordo di autovettura in compagnia di un noto pluripregiudicato di Stornara (FG *omissis* [187], gravato da numerosi reati associativi contro il patrimonio, nonché tratto in arresto in diverse operazioni di polizia giudiziaria per assalti ai furti di Bancomat a Uffici postali e istituti di credito; in data 04.07.2020, è stato controllato nel comune di

[184] *omissis*.
[185] *omissis*. detto "*omissis*" riconducibile al clan PIARULLI – FERRARO.
[186] *omissis*
[187] *omissis*, residente a Stornara (FG).
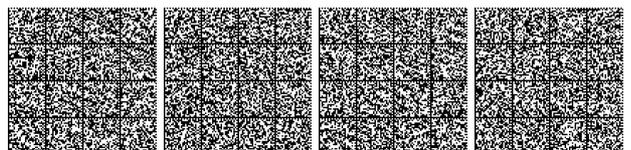
Candela (FG), a bordo di autovettura in compagnia di due soggetti tra i quali il pluripregiudicato di Stornara, *omissis* [188], appartenente, unitamente al padre, agli zii ed ai cugini, all'omonimo gruppo criminale "*Masciavé*", operante in Stornara e affiliato al *clan* "Gaeta"; il 29.08.2007, è stato controllato in compagnia di *omissis* [189], fratello dei suddetti germani *omissis* ed *omissis* sopra citati " *omissis*", reggenti dell'omonimo gruppo criminale egemone nel comune di Orta Nova.

Anche i rapporti parentali del dipendente del Comune di Orta Nova sono contaminati dalla presenza di soggetti contigui alla criminalità organizzata.

omissis, infatti, è coniugato con *omissis* [190], figlia del noto pregiudicato *omissis*, appartenente al *clan* "*Gaeta*", coinvolto con questi ultimi nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria "*Veleno*".

Il cognato del dipendente, *omissis*, è stato denunciato per violazioni in materia di ordine pubblico, esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

La notte del 14 gennaio 2023, il M *omissis* è stato controllato a bordo di un'auto, con *omissis* [191], nipote[192] del noto *omissis* "*omissis*", ed altro soggetto pregiudicato[193].

La scelta di assegnare il delicato ruolo di addetto al trasporto degli alunni della città ad un soggetto contiguo ad ambienti mafiosi appare sintomatica di una disattenzione istituzionale dell'Amministrazione comunale di Orta Nova gravissima anche rispetto agli interessi della principale agenzia educativa dopo la famiglia ovvero la scuola e rispetto alla sicurezza della popolazione scolare, esposta ai pericoli connessi alla contiguità dell'autista dello scuolabus a contesti mafiosi.

4. LE ATTIVITÀ ED I SERVIZI

La pervasività della criminalità mafiosa di Orta Nova in settori strategici dell'economia legale, come accertata negli atti giudiziari relativi alle operazioni antimafia, in cui è stato coinvolto il *clan Gaeta* risulta confermata dalle indagini condotte dalla Commissione sull'attività amministrativa del Comune scrutinato.

Allo scopo di fornire una descrizione ed un'analisi puntuale degli esiti delle attività "accertative" espletate dalla "Commissione d'indagine", si riportano, di seguito, le relative risultanze che, per chiarezza espositiva, sono state organizzate, *ratione materiae* , per "singoli settori di attività" dell'Ente.

[188] *omissis*, residente a Stornara.

[189] *omissis*

[190] *omissis*, maternità *omissis*

[191] *omissis*

[192] Nello specifico, lo stesso è nipote di *omissis*, prima moglie del citato *omissis*, ora coniugato con *omissis*.

Omissis..

Nella trattazione del delicato tema dell' attività amministrativa, risulta evidente una diffusa *mala gestio*, qualificata dalla circostanza che **i titolari (o prossimi congiunti, affini o sodali) delle società,** che svolgono lavori o servizi **in virtù di rapporti contrattuali** con il **Comune di Orta Nova,** risultano collegati, **direttamente od indirettamente, al mondo della criminalità organizzata** ortese, in un inquietante intreccio tra **gestione del "bene pubblico" ed il mondo criminale** del malaffare, che passa attraverso **la costante disattenzione per le cautele antimafia previste dalla** normativa attuale a tutela **dell'attività contrattuale pubblica.**

Tali circostanze risultano desumibili *per tabulas* dalle inchieste di polizia giudiziaria coordinate dalla Magistratura che consentiranno di tratteggiare, altresì, il profilo criminale dei soggetti che a vario titolo sono richiamati nella presente trattazione.

Si tratterà di:

1) Lavori per la costruzione di una R.S.S.A. in Orta Nova
2) Servizi cimiteriali
3) Lavori di completamento del sistema di illuminazione e di videosorveglianza nella villa comunale
4) Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
5) Attività amministrativa in materia edilizia ed urbanistica.

4.1 Realizzazione di una Residenza Socio Sanitaria Assistenziale

La Commissione di Indagine si è ampiamente soffermata sulla procedura di affidamento dei lavori di realizzazione di una R.S.S.A. nel Comune di Orta Nova.

L'affidamento dei lavori di "*Realizzazione di una residenza sociosanitaria assistenziale per anziani in zona f/2 di PRG in via Piemonte, angolo via Liguria, nel comune di Orta Nova*", è oggetto di un recente esposto anonimo, pervenuto presso questa Prefettura, che evidenzia varie criticità nella procedura di gara, che, precisa l'anonimo esponente, era stata "*progettata e gestita dai tecnici omissis e omissis. dalla fase istruttoria fino alla direzione tecnica. Il controllo dei lavori è gestito dalla cupola dei tecnici vicino ai omissis (..)*".

L'appalto dei lavori in questione, del valore di **€ 1.408.546,89,** è stato aggiudicato, a conclusione di una procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 (determina n.114 R.G. del 15.02.2019), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'impresa *omissis*, con sede in Andria, in virtù di una valutazione del progetto tecnico, ritenuto superiore rispetto a quello prodotto dagli altri operatori economici ammessi alla gara.

La Commissione di Indagine ha evidenziato, nella procedura in argomento, una storica "disattenzione" del Comune di Orta Nova, per le "verifiche antimafia", che caratterizza Amministrazioni precedenti e si perpetua in quella attuale, su imprese interessate ad un contratto milionario.

Nella determina di aggiudicazione dell'appalto un questione (n. 114 del 15.02.2019) si dà atto "*...che sono state effettuate in capo alla ditta aggiudicataria, con esito positivo, le verifiche previste dai Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 sul portale ANAC – AVC pass;*".

Orbene, è noto che la verifica sul portale ANAC – AVC pass non può considerarsi equipollente rispetto alla obbligatoria verifica antimafia che, in questo caso, il Comune di Orta Nova avrebbe dovuto effettuare attraverso la consultazione della *white list* provinciale, in considerazione dell'oggetto sociale dell'impresa e del tipo di attività- la costruzione di edificio civile- dedotto in contratto, il quale sicuramente comprende anche il *movimento terra*, inserito nell'elenco disciplinato dall'art. 1, commi 52 e 53, della L. 190/2012 .

Tale attività, come noto, è annoverata tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, per le quali il Legislatore ha previsto il regime di verifica antimafia rinforzata attraverso la iscrizione nella *white list* e il conseguente obbligo delle stazioni appaltanti di contrarre solo con le imprese iscritte nell'elenco prefettizio.

La società aggiudicataria dei lavori in questione, sulla quale la verifica antimafia del Comune di Orta Nova è stata completamente omessa, come dedotto dall'esame degli atti della Commissione di Indagine, risulta legata da rapporti economici con la società *omissis*, riconducibile a *omissis* imprenditore edile, il quale risulta vicino ad esponenti del *clan Gaeta*, come emerso nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria, effettuate anche mediante intercettazioni telefoniche.

In particolare, nell'ambito del procedimento penale nr. 13791/12 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è emerso come la *famiglia omissis* di Orta Nova fosse interessata all'acquisizione della società *omissis* [194], che aveva avviato, nel 2011, procedura di liquidazione.

Il mediatore dell'affare era il citato *omissis*, *trait d'union* tra la *famiglia omissis* e l'imprenditore (nominato liquidatore della società) *omissis* [195], rappresentante legale della società che la *famiglia omissis* mirava ad acquisire.

Le relative indagini hanno documentato come *omissis* [196] fosse consulente privilegiato di *omissis* per la realizzazione del progetto di acquisizione societaria, programmato dalla *famiglia omissis*.

[194] *omissis* , *omissis*.
[195] *omissis*.
[196] E' opportuno rappresentare che lo stesso viene "verosimilmente" indicato nell'omonimo ingegnere *omissis* residente a Orta Nova alla *omissis*.
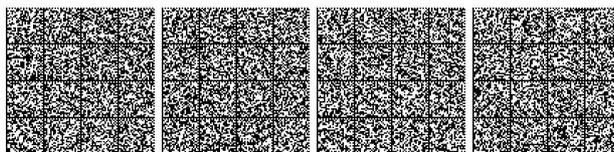
A prescindere dall'esito giudiziario della vicenda, appaiono rilevantissimi spunti investigativi dai quali emerge un rapporto di collaborazione e reciproca fiducia tra i due e soprattutto la potenza economica della *famiglia omissis*.

In particolare il *omissis* aveva investito *omissis* del compito di studiare una soluzione per bloccare l'*iter* fallimentare della società *omissis*,a cui era interessata la *famiglia omissis*, attraverso la prestazione da parte di quest'ultima, di una garanzia al Tribunale, per un valore di 12 milioni di euro.

La necessità di evitare il fallimento della predetta società era legata al fatto che la procedura concorsuale avrebbe sottratto alla disponibilità *famiglia omissis* -interessata all'acquisto- un terreno dall'enorme valore economico ai fini edificatori.

La contiguità del *omissis* con la *famiglia omissis* è confermata da una annotazione di Polizia Giudiziaria, redatta da militari dell'Arma di Orta Nova il 15 aprile 2019, poco prima delle elezioni in cui è stato eletto il Sindaco *omissis*, allorquando venivano notati, intenti a parlare tra loro ed a consumare delle bevande all'interno del *omissis* di *omissis*, ubicato *omissis*, *omissis* [197], capo dell'omonimo *clan*, insieme a ***omissis*** [198]**, al padre di questi, *omissis* [199], e al fratello *omissis* [200]: nella circostanza era presente anche** *omissis* [201], presidente *pro tempore* del Consiglio Comunale di Orta Nova.

Nella citata relazione i militari precisano: "*Costoro alla nostra vista improvvisamente cambiavano atteggiamento smettendo di parlare e salutandosi tra loro si allontanavano per raggiungere ciascuno le proprie autovetture. Si da atto che nel mese prossimo inizierà la campagna elettorale per l'elezione del Sindaco di Orta Nova che si terrà il 26.05.2019; l'arch. omissis è imprenditore nel campo immobiliare con impresa individuale nonché nel campo eolico ed energie rinnovabili con l'azienda omissis via omissis*".

L'Organo di indagine ha rilevato, infine, che, nella realizzazione dell'opera in argomento, il ruolo di direttore dei lavori è stato assegnato all'ingegnere *omissis* [202], socio di *omissis* nella società *omissis* nonché rappresentante legale della società *omissis* ruolo ricoperto precedentemente da ***omissis*, padre di *omissis*.**

Risulta evidente che la famiglia *omissis* funge da braccio tecnico della *famiglia omissis*.

Vi è di più.

---

[197] *omissis*.
[198] *omissis*.
[199] *omissis*.
[200] *omissis*.
[201] *omissis*.
[202] omissis.

La società *omissis* ha stipulato un contratto di subappalto di lavori (categoria OG1), in misura non superiore al 30%, con la società *omissis*, con sede in Orta Nova.

Il subappalto, di importo *non superiore a* 148.600,00€, è stato **autorizzato in data 27.05.2021 dal Comune di Orta Nova** con determina R.G. n. 480/2021.

Nell'atto di autorizzazione al subappalto si precisa : "*verificato che:*

- *l'importo delle opere da subappaltare è compreso nei limiti previsti all'art. 10 D. Lgs. 50/2016 [...];*
- *all'atto dell'offerta l'impresa aveva manifestato l'intenzione di subappaltare le opere di cui si richiede l'autorizzazione; [...]*
- *trattandosi di subappalto con importo inferiore a €150.000,00* ***non sarà oggetto a richiesta per l'informativa antimafia*****".**

L'impresa "*omissis*" ha come oggetto sociale anche "*estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto terzi*" e oggetto del contratto di subappalto, inoltre, era la parziale realizzazione di opere di edilizia civile, in cui rientrano sicuramente anche le attività di movimento terra: tali circostanze obbligavano il Comune ad accertare, nell'impresa subcontraente, il requisito dell'iscrizione nella *white list* provinciale.

E' noto che l'iscrizione nella *white list* costituisce il modo obbligato per le stazioni appaltanti di acquisire la documentazione antimafia per le imprese che svolgono le attività previste dall'art. 1, commi 52 e 53 della Legge 190/2012, e che tale iscrizione prescinde da soglie di valore, in quanto relativa ad attività particolarmente esposte all'ingerenza mafiosa.

Non risulta neanche che il Comune di Orta Nova abbia proceduto alla verifiche delle autocertificazioni rese dall'impresa subappaltatrice, che l' affidataria è tenuta a presentare alla stazione appaltante, con riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del codice dei contratti vigente, tra cui rientra anche l'assenza delle cause ostative previste dagli articoli 67 e 84 del Codice Antimafia.

Eppure, l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 prevede espressamente, al comma 7, che "*La stazione appaltante verifica le dichiarazioni*" del subappaltatore "*attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80*".

Nel caso di specie, risulta mancante la verifica della condizione a cui la legge subordina la possibilità per la Pubblica Amministrazione di contrarre con un'impresa privata.

Come confermeranno gli accertamenti compiuti dalla Commissione su altri rapporti contrattuali del Comune, l'espressione "*trattandosi di contratto con importo inferiore a*

€150.000,00 ***non sarà oggetto a richiesta per l'informativa antimafia***" costituisce un "*topos*" contrattuale del Comune di Orta Nova.

Una clausola di stile anzitutto errata sotto il profilo formale, in quanto le attività rientranti nell'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice e dedotte nel contratto di subappalto sono quelle che, ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 53 della L. n. 190/2012, obbligano le stazioni appaltanti a verificare l'iscrizione dell'impresa (che intrattiene rapporti contrattuali o di natura autorizzatoria con la Pubblica Amministrazione) nella *white list*, ma anche "in frode" alla legge, perché la normativa sulle cautele antimafia richiamata dal codice dei contratti, come si è dimostrato, è stata disattesa nella sostanza dal Comune di Orta Nova.

Il "disordine" amministrativo evidenziato si proietta in una vicenda contrattuale, che coinvolge un'impresa "adiacente" alla criminalità organizzata di tipo mafioso, operante in Orta Nova, e, in particolare, al *clan Gaeta*.

Il capitale sociale dell'impresa "*omissis*" è totalmente detenuto da ***omissis*, già amministratore unico, fino al 01.12.2021 dell'impresa *omissis*, con sede in Orta Nova,** iscritta nel registro delle imprese in data 15.02.2019.

Nell'impresa *omissis*, sin dall'anno della costituzione, precisamente dal 16.05.2019, risulta dipendente, con la qualifica di tecnico commerciale, *omissis*, elemento di spicco dell'omonimo *clan* nonché fratello di *omissis*, la responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Orta Nova, di cui si è detto.

Attuale rappresentante legale della società, a seguito dell'acquisto dell'intero capitale sociale da *omissis*, è *omissis*, figlia del predetto *omissis*, che ha dato continuità alla denominazione dell'impresa, nella quale il *omissis* formalmente non riveste più alcuna carica.

omissis, in data 23/11/2022, ha lasciato la casa circondariale di Vicenza per essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, da scontare presso l'indirizzo eletto dallo stesso ovvero presso l'abitazione della figlia, *omissis*, titolare dell'impresa .

L'impresa "*omissis*" è stata destinataria di una comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione di una informazione antimafia interdittiva e l'impresa *omissis* è stata cancellata dalla *white list* provinciale per non aver rinnovato la richiesta di permanere nell'elenco prefettizio.

Il proprietario dell'impresa *omissis*, *omissis*, ha assunto come dipendente un noto elemento di spicco del *clan Gaeta*.

Come ha rilevato la Commissione di Indagine, la contiguità dell'impresa *omissis* a contesti mafiosi è confermata dalla massiva presenza di dipendenti inseriti in un contesto di frequentazioni con gli elementi di vertice del *clan Gaeta*, *omissis* e *omissis*; dalla circostanza che alcuni dipendenti

dell'impresa risultano assunti anche alle dipendenze della società *omissis*, di cui *omissis* è stato amministratore unico prima di *omissis*; da sistematici rapporti economici tra le due summenzionate società certificati dalle numerose fatture registrate.

A favore delle società suddette sono stati effettuati anche **affidamenti diretti**, per importi a cui non è connesso l'obbligo della stazione appaltante di richiedere l'informazione antimafia, il *genus* di documentazione antimafia che consente di individuare il pericolo di condizionamento dell'impresa, in presenza di amministratori che non presentino formalmente situazioni ostative di cui all'art. 67 del Codice Antimafia.

L'impresa *omissis* è stata destinataria di affidamento diretto, previa valutazione di un ulteriore preventivo, *"per la fornitura e la posa in opera di stabilizzato di cava presso la scuola media"*(determina R.G. 894/2021), motivato dalla convenienza economica del preventivo di spesa prodotto dalla società in questione.

La Commissione ha evidenziato, inoltre, la continuità di rapporti contrattuali tra il Comune di Orta Nova e l'impresa "*omissis*" la quale, peraltro, figura, come si legge negli atti comunali, quale "*ditta di fiducia dell'Amministrazione Comunale, particolarmente esperta nel settore*".

Vi sono elementi per ritenere che la normativa antimafia **sia stata elusa, con riferimento all'impresa in argomento, anche attraverso un frazionamento artificioso dei contratti, vietato dall'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011.**

A favore dell'impresa "*omissis*", di cui è titolare la figlia di *omissis*, sono stati, infatti, disposti vari affidamenti diretti di lavori e forniture, per i quali sono stati ignorati, oltre alla verifiche antimafia, gli obblighi di ricorso al MEPA:

1. Affidamento diretto, di cui alla determina R.G. 1205/2021 concernente "l'impegno di spesa per fornitura materiale edile e stradale per la manutenzione del patrimonio comunale".
   Nella determina si legge che: "*l'acquisto di tali materiali può effettuarsi presso la ditta omissis di Orta Nova, ditta specializzata nei settori di cui sopra,* ***che gode della massima fiducia di questa Amministrazione, dimostrando serietà e massima disponibilità, rapidità ed efficienza***", con la precisazione che "*l'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 che ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 269/2006, ammette l'affidamento per lavori, servizi e forniture di importi fino ad € 5.000,00 escluso IVA anche al di fuori del MEPA*".
2. Affidamento diretto di cui alla determina R.G. 733/2021, avente ad oggetto "*l'impegno di spesa per fornitura di asfalto a freddo per chiusura buche in varie vie dell'abitato*".
   Nella predetta determina si dà atto delle "*numerose segnalazioni fatte da cittadini riguardante diverse buche nel centro abitato*" e che **"all'uopo è stata contattata *la ditta omissis di Orta Nova*" (senza ulteriori precisazioni sulle modalità di selezione del soggetto affidatario);**
3. Affidamento diretto di cui alla determina **R.G. 15/2021,** avente ad oggetto "*l'impegno di spesa per fornitura di asfalto a freddo per chiusura buche in varie vie dell'abitato*".

L'affidamento risulta motivato dalla circostanza "*che alcune vie dell'abitato di Orta Nova hanno bisogno urgente di lavori di manutenzione straordinaria per chiusura buche*" e si chiarisce che "***all'uopo è stata contatta la ditta omissis di Orta Nova***" (senza ulteriori precisazioni sulle modalità di selezione del soggetto affidatario);

4. Affidamento diretto, previsto con determina R.G. 328/2022, avente ad oggetto "*l'impegno di spesa per fornitura di asfalto a freddo per chiusura buche in varie vie dell'abitato*", ancora una volta motivato dalla circostanza "*che alcune vie dell'abitato di Orta Nova hanno bisogno urgente di lavori di manutenzione straordinaria per chiusura buche*" con la medesima precisazione che "**all'uopo è stata contattata *la ditta omissis di Orta Nova*" (senza ulteriori precisazioni sulle modalità di selezione del soggetto affidatario).**

Le procedure utilizzate dal Comune di Orta Nova nella scelta dell'operatore economico, senza indagini di mercato e senza alcuna motivazione di urgenza, in dispregio dei principi di trasparenza e libera concorrenza, si pone in contrasto anche con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, tenuto conto che – come confermato in tal senso dal parere del Consiglio di Stato del 20.08.2016 in merito alla linea guida ANAC n.4 - "*il Codice prevede che l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 debba avvenire nel rispetto dei principi (generalissimi) di cui all'art. 30, comma 1, nonché, aggiunge, nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*".

Le vicende amministrative descritte confermano una malcelata difficoltà della tecnostruttura del Comune di Orta Nova ad affrancarsi da rapporti contrattuali, dalla genesi patologica, che convogliano denaro pubblico nelle casse di una impresa contigua ad esponenti di spicco del *clan Gaeta*, resa possibile dalla sistematica "tolleranza" della compagine politico-amministrativa.

4.2 I Servizi Cimiteriali

La Commissione di indagine si è soffermata ampiamente sulla gestione dei servizi cimiteriali da parte dell'Ente comunale, settore su cui si concentrano gli interessi della criminalità organizzata, e che, pertanto, richiede l'adozione di adeguate misure di controllo da parte dell'Ente comunale nelle procedure di affidamento dei servizi stessi.

La procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione di loculi cimiteriali e gestione dei servizi cimiteriali è stata condotta dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C. del Tavoliere) operante per i comuni di Cerignola (*cd. "capofila"*), Orta Nova, Stornarella, Canosa di Puglia e Zapponeta, con sede nel Comune di Cerignola.

La C.U.C. ha sede presso il Comune di Cerignola, il cui Consiglio Comunale è stato destinatario di un provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del

TUEL, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019: varie anomalie nelle procedure di affidamento di lavori e servizi hanno avuto un ruolo determinante nel provvedimento di rigore in questione.

In data **27.02.2018**, è stato pubblicato il bando di gara ***per la realizzazione di loculi nell'area cimiteriale del Comune di Orta Nova*** mediante una procedura di ***project financing,*** individuando la "procedura aperta" come modalità di selezione del contraente-concessionario e ponendo a base di gara il progetto preliminare, prodotto dal Promotore "*omissis di Napoli* ".

Nel bando veniva anche previsto che, nella fase di aggiudicazione, il Promotore avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione *(a norma dell'art. 183, c. 15 del D. Lgs. 50/2016)*", adeguandosi alle condizioni della migliore offerta.

Con determina n. 745/2018 del 04.10.2018, il *project financing* veniva aggiudicato alla predetta Associazione Temporanea di Imprese, per un importo pari 1.381.269,59 €.

Alla procedura aperta ha partecipato esclusivamente l' "*omissis di Napoli*"**:** le attività di verifica della documentazione di gara è stata effettuata dalla Commissione presieduta dall'ing. *omissis*, responsabile del "Settore Urbanistica-Edilizia Privata e Ambiente" presso il Comune di Orta Nova.

La predetta ATI, in data 06.03.2019, ha costituito la società di scopo denominata *Orta Nova s.r.l.*, con sede legale in Napoli, per l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione e gestione dei loculi cimiteriali, dandone comunicazione al Comune di Orta Nova con nota in data 21.03.2019.

Quest'ultima società, con comunicazione, in data 10 aprile 2020, regolarmente acquisita al protocollo dell'Ente comunale, ha rimesso copia della visura camerale aggiornata della medesima società dalla quale risulta chiaramente la variazione dell'assetto societario.

In particolare, oltre alle due società che avevano costituito l'ATI, figurano, nella nuova compagine, altre quattro società, tra cui, come socio al 40%, l'impresa ***omissis*** [203], riconducibile **alla famiglia *omissis*, contigua, come sopra evidenziato, ad esponenti di vertice del *clan Gaeta.***

Anche in questo caso, con riferimento alla società in cui si è costituita l'originaria ATI, il Comune di Orta Nova ha costantemente disapplicato le norme sulle verifiche antimafia, in un *continuum* che ha origine dall'Amministrazione precedente a quella attuale.

Come ha accertato la Commissione di Indagine, infatti, risulta acquisita agli atti una mera comunicazione antimafia ed esclusivamente per una delle società partecipi della originaria ATI ovvero *omissis*.

[203] P.I. *omissis* sede in Foggia. Costituita il 16.04.2009. Settore di attività realizzazione di opere di ingegneria pubblica e privata. Amministratore unico e socio all'80% *omissis*, socio al 20 % *omissis*.

E' noto che la "comunicazione" è la forma meno penetrante di verifica antimafia, che riguarda solo la sussistenza, in capo ai soggetti su cui si appunta la verifica ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia, degli elementi ostativi previsti dall'art. 67 del Codice e che non consente la verifica degli elementi indiziari del condizionamento laddove a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del Codice Antimafia non figurino condanne o misure di prevenzione specificamente indicate dal Codice stesso.

Alla segnalazione di variazione dell'assetto societario della *omissis*, in cui si è costituita l'ATI aggiudicataria, non è seguita alcuna attività di verifica dei requisiti antimafia da parte del Comune di Orta Nova, nonostante la delicatezza del settore di intervento.

La sensibilità dei servizi cimiteriali alle ingerenze mafiose è stata suggellata dalla L. 40 **del 5 giugno 2020, che ha previsto l'iscrizione nella *white list* delle imprese che operano nel settore.**

L'impresa *omissis*, costituita in data 06.03.2019 non risulta iscritta nella *white list* della Prefettura competente, sebbene svolga per il comune di Orta Nova attività comprese nell'elenco dei settori per i quali è obbligatoria la suddetta iscrizione.

Lo stesso oggetto sociale dell'impresa, consistente nella "*costruzione di edifici residenziali e non residenziali*" presso l'unità locale del **cimitero di Orta Nova,** comporta l'obbligo della stazione appaltante di verificare l'iscrizione dell'impresa nell'elenco prefettizio di competenza.

La costante elusione della normativa antimafia da parte del Comune di Orta Nova ha generato un *favor* per un'impresa che fa capo ad un soggetto vicino ai maggiori esponenti del *clan Gaeta* e che intrattiene relazioni economiche con la società *omissis*, che, come si è detto, è vicina al predetto gruppo criminale.

Le vicende societarie descritte adombrano uno *schema*, elaborato per consentire di fatto l'esecuzione di lavori per conto del Comune di Orta Nova ad un operatore diverso dal vincitore della procedura di gara e, nel caso di specie, alla società *omissis*, il cui Amministratore risulta vicino al *gruppo Gaeta*.

La proiezione pubblica del contesto relazionale del titolare dell'impresa da ultimo citata sopra evocato, si è concretizzata, come dimostrato dalla Commissione di Indagine, in comportamenti "compiacenti" del Comune di Orta Nova nei confronti dell'impresa *omissis*, evidenziando un innegabile *metus*, che si determina negli operatori economici potenzialmente concorrenti con l'impresa e nelle pubbliche amministrazioni, quando in una vicenda amministrativa si inserisca un'entità economica percepita come "adiacente" a realtà mafiose accertate.

Quanto evidenziato non potrebbe costituire solo un caso di *mala gestio*, perché i coraggiosi "aggiustamenti procedimentali", riscontrati dalla Commissione, convogliano nelle casse delle società operanti cifre milionarie.

4.3 Completamento dell' impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza nella villa comunale.

La Commissione di Indagine si è soffermata ampiamente sull'attività del Comune nel settore della pubblica illuminazione e della videosorveglianza urbana, che, in una realtà come quella di Orta Nova, particolarmente gravata da una criminalità mafiosa agguerrita, assume una importanza strategica nell'articolato complesso dei dispositivi di controllo del territorio, assicurati dalle Forze dell'Ordine.

I lavori in questione sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del vigente Codice dei contratti pubblici, all'impresa *omissis* [204], avente sede legale in Bari[205].

Nella determina di aggiudicazione dell'appalto alla *omissis* (n. di Reg. Gen. 748 del 27.08.2019) si dà atto che "*...sono state effettuate in capo al soggetto affidatario, con esito positivo. le verifiche previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 sul portale ANAC- AVC pass...*".

E' o dovrebbe essere noto agli Uffici comunali competenti che le verifiche invocate nella determinazione di aggiudicazione non esauriscono l'obbligo di verifica antimafia, che grava sulle pubbliche amministrazioni in sede contrattuale.

Di fatto, la normativa sulla documentazione antimafia, nel caso di specie, è stata completamente disapplicata dal Comune di Orta Nova.

Vi è di più.

Il Comune di Orta Nova, con determinazione dirigenziale R.G. n. 413 del 16.06.2020, ha autorizzato il subappalto in favore della società *omissis* [206], con sede in Cerignola, avente come oggetto sociale "*costruzione di edifici e strade*".

Anche in questo caso, impropriamente, il Comune di Orta Nova ha completamente disapplicato la normativa sulle **verifiche antimafia**, limitandosi alla consultazione del portale ANAC-AVCpass , che non sostituisce la documentazione antimafia, come sopra evidenziato.

Ed anzi, nella determina di autorizzazione al subappalto a favore della *omissis* si premette: "*VISTA la documentazione presentata da parte del subappaltatore, secondo le norme vigenti. la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del*

---

[204] *omissis* sede Bari

[205] *omissis*
[206] *omissis*

D.lvo n°50/2016 e la dichiarazione di inesistenza di forme di controllo e collegamento a norma dell'art.2359 del codice civile....".

Orbene, nell'oggetto sociale dell'impresa "*omissis*" rientra anche l' attività di movimento terra: tale circostanza obbligava il Comune di Orta Nova ad accertare, nell'impresa subcontraente, il requisito dell'iscrizione nella *white list* provinciale.

Come più volte evidenziato, l'iscrizione nella *white list* costituisce il modo obbligato per le stazioni appaltanti di acquisire la documentazione antimafia per le imprese che svolgono le attività previste dall'art. 1, commi 52 e 53 della Legge 190/2012, e che tale iscrizione prescinde da soglie di valore, in quanto relativa ad attività particolarmente esposte all'ingerenza mafiosa.

Non risulta neanche che il Comune di Orta Nova abbia proceduto alla verifiche delle autocertificazioni dell'impresa subappaltatrice- che l' affidataria ha presentato alla stazione appaltante- relative al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del codice dei contratti vigente, tra cui rientra anche l'assenza delle cause ostative previste dagli articoli 67 e 84 del Codice Antimafia.

Eppure, l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 prevede espressamente, al comma 7, che *"La stazione appaltante verifica le dichiarazioni"* del subappaltatore *"attestante l'assenza dei motivi di esclusione".*

Appare davvero allarmante la circostanza che, mentre il Comune tralascia completamente la normativa sulle verifiche antimafia relative alle imprese contraenti, la stessa impresa *"omissis"* fosse consapevole della necessità di essere iscritta nella *white list* per acquisire la capacità giuridica di contrarre con la pubblica amministrazione.

Ed infatti, il legale rappresentante dell'impresa, *omissis*, ha prodotto istanza di iscrizione nella *white list* provinciale.

L'istanza, tuttavia, è stata **dichiarata inammissibile** dalla Prefettura di Foggia (prot. n.23035/12.B7/Area I del 30 giugno 2021) "*... in quanto non risulta prodotta la documentazione relativa ai familiari conviventi dei soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia (direttore tecnico) e la circostanza non consente di svolgere gli accertamenti previsti dalla norma citata.*"

L'impresa non ha inteso integrare la documentazione richiamata dalla Prefettura, sottraendosi di fatto allo scrutinio antimafia.

La "disattenzione" del Comune per le verifiche antimafia connesse all'affidamento di lavori di importanza strategica per la sicurezza urbana ha fatto confluire fondi pubblici nelle casse di una impresa dal profilo discutibile, come di seguito si precisa.

La sede legale della *omissis* è ubicata in Cerignola, *omissis*.

Allo stesso indirizzo risulta la sede legale di due imprese di Cerignola, destinatarie di informazione interdittiva antimafia del Prefetto di Foggia, riconducibili al pregiudicato
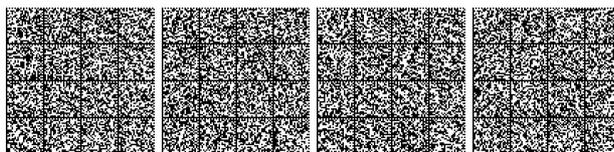
omissis, **detto "*omissis*", esponente di rilievo del *clan* "Piarulli-Ferraro", egemone in Cerignola.**

Amministratori e soci al 50% della *omissis* sono *omissis*[207] e *omissis*[208].

omissis[209], a carico del quale risultano precedenti di polizia (appropriazione indebita, lesioni, diffamazione) e un divieto di detenzione armi[210], è proiettato in un contesto relazionale contiguo al *clan Piarulli – Ferraro*, operante in Cerignola.

Allarmanti sono le **frequentazioni dell'amministratore della società, che svolge in subappalto i lavori attinenti alla pubblica illuminazione e alla videosorveglianza nella villa comunale di Orta Nova, con il noto pluripregiudicato cerignolano**, *omissis*,[211] (detto "*omissis*").

Il *omissis*, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e di recente destinatario di sequestro preventivo di beni, eseguito dalla DIA di Bari [212], per un valore di 5 milioni di Euro, è legato al *clan Piarulli- Ferraro*.

Tale contiguità è avvalorata dal rapporto di coniugio, che lega il *omissis* a *omissis*, appartenente alla nota omonima *famiglia* cerignolana, e dalle frequentazioni con altri pregiudicati[213].

---

[207] *omissis*

[208] *omissis*

[209] Numerose sono le movimentazioni di armi registrate sul conto di *omissis* in Banca Dati SDI, armi che, stando a quanto ivi indicato, a seguito di divieto detenzione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di Foggia, lo stesso avrebbe ceduto all'armeria *omissis* di Cerignola. In relazione alle cointeressenze societarie di *omissis*, emerge il ruolo ricoperto di amministratore delle due seguenti società aventi stessa sede legale nel Comune di Siena ed entrambe operanti nel settore delle costruzioni residenziali:

1. *omissis* (omonima a quella subappaltatrice dei lavori in oggetto indicati) società consortile a r.l.
2. *omissis*.

Sul conto della *omissis* è stato possibile appurare che:

1. il 38% del suo capitale sociale è detenuto dalla società *omissis*
2. il 36% è detenuto dalla *omissis*. subappaltatrice dei lavori di cui all'appalto in oggetto indicato,
3. il 26% è detenuto dalla *omissis*
4. suoi Amministratori sono *omissis* e *omissis*.

Il sopra citato *omissis* risulta avere un collegamento con una società colpita, in data 06.11.2020, da informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Frosinone, *omissis*. Dalla lettura del provvedimento interdittivo *de quo* emergono preoccupanti collegamenti della società interdetta (e di aziende ad essa collegate) con il c.d. "Clan dei Casalesi".

Nell'interdittiva antimafia viene indicato che l'interdetta *omissis* detiene il 30% del capitale sociale della sopra citata *omissis* che, a sua volta, è detentrice (come la società oggetto della presente analisi) delle quote più alte della *omissis*., co amministrata da *omissis* (anche amministratore dell'omonima *omissis*) e *omissis*. Altri elementi che fanno destare campanelli di allarme emergono in relazione a sospette contiguità con ambienti criminali cerignolani vicini al locale clan mafioso PIARULLI – FERRARO, ovvero:

1. la sede legale della *omissis* è ubicata in Cerignola, *omissis*. Tale indirizzo risulta coincidere con quello di due società cerignolane destinatarie di interdittiva antimafia del Prefetto di Foggia perché collegate alla figura del pregiudicato cerignolano *omissis*, detto "*omissis*";
2. all'atto della sua costituzione (16/03/2015), nella *omissis* figuravano, rispettivamente come Presidente del C.d.A. e Consigliere, *omissis* e *omissis*, tali cariche venivano da loro rivestite sino al 23.01.2020, data in cui subentravano nell'organigramma aziendale *omissis*, *omissis* e, pochi mesi dopo, *omissis*. *omissis* è madre di *omissis*, censito agli atti DIA in quanto consulente tributario del citato *omissis*;
3. dal 10/03/2017 al 02/05/2018 *omissis* ha rivestito la carica di Consigliere nella società cooperativa *omissis* (anche questa, all'atto della sua costituzione avente sede legale in Cerignola, *omissis*), venendo poi rilevato da *omissis*, figlia di *omissis*, rispettivamente fratello e zio di *omissis* e suo figlio convivente *omissis*, riconducibili alla società edile cerignolana *omissis* (e ad altre società),*omissis*...

[211] *omissis*

Annovera numerosi precedenti di polizia per ricettazione e riciclaggio, associazione a delinquere, detenzione abusiva di armi e sequestro di persona finalizzati alla rapina, più volte colpito da misure di prevenzione a carattere personale,segnalato per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale di P.S.

Anche per mezzo di sua moglie *omissis*, appartenente alla nota omonima famiglia cerignolana, è collegato agli ambienti criminali cerignolani di tipo mafioso (Clan PIARULLI – FERRARO), attualmente è sottoposto alla misura degli AA.DD. con braccialetto elettronico.

[212] In data 18.01.2023 – Decreto nr. 49/2021 R.M.P. emesso dal Tribunale di Bari. Tale sequestro ha riguardato beni immobili, mobili ed aziende per un valore di circa 5 milioni di euro.

[213] Controllo del 24.12.2018 alle ore 20. Altri soggetti che venivano controllati con loro sono:

Il *curriculum* penale del *omissis*, già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., ne definisce lo spessore criminale: il pregiudicato, infatti, annovera numerosi precedenti per ricettazione e riciclaggio, associazione per delinquere, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona finalizzato alla rapina; è noto tra l'altro per gli assalti ai portavalori, attività di elezione della criminalità cerignolana.

In particolare, nel maggio 2020, è stato coinvolto nel procedimento penale n. 6498/16 RGNR presso la Procura della Repubblica di Foggia per i reati di *turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. e riciclaggio ex art. 648 bis c.p.*.

Tale procedimento penale è scaturito da un'indagine condotta dalla DIA di Bari di tipo economico- finanziario, nei confronti del predetto *omissis*, relativamente al reinvestimento di denaro di provenienza illecita- derivante dalla commissione dei reati di ricettazione e rapina ai portavalori- finalizzato al conseguimento di una posizione di maggiore controllo del circuito economico.

Le risultanze investigative hanno consentito di accertare, invero, anche episodi di estorsione in danno di imprenditori commerciali concorrenti, nell'ambito di una specifica strategia del *omissis*, tesa all'acquisizione di notevoli posizioni di mercato nel commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, per il tramite di apposite società a lui riconducibili direttamente, in quanto intestate ai suoi congiunti, ovvero in maniera indiretta, tramite intestazione a prestanomi[214].

Le frequentazioni elettive di *omissis* sono orientate verso soggetti che rientrano nell'*entourage* del pregiudicato *omissis*, contiguo al *clan Piarulli-Ferraro*.

L'imprenditore, infatti, è stato controllato[215], in Cerignola, in compagnia del pluripregiudicato *omissis* [216], cognato del predetto *omissis*; con[217] *omissis* [218], intestatario fittizio di beni riconducibili al predetto pregiudicato, *omissis*.

Per tale reato, il *omissis* (già gravato da precedenti per i reati di truffa aggravata, sostituzione di persona, furto di energia elettrica, appropriazione indebita in concorso con *omissis*, e deferito all'A.G., in data 18.06.2020, per indebita percezione di erogazioni a danno dello stato ex art. 316 *ter*, per aver indotto in errore l'A.G.E.A[219], al fine di beneficiare del contributo comunitario senza averne diritto) risulta indagato, in quanto ostacolava l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, per l'acquisto di una tenuta agricola riconducibile al predetto *omissis*.

---

omissis, pregiudicato con numerosi precedenti penali per associazione a delinquere, ricettazione, riciclaggio e falsità materiale. Lo stesso è risultato terzo intestatario di beni interessati a recente sequestro di prevenzione, del 13.01.2023, a carico del già citato *omissis*.
omissis, spesso controllato con soggetti pregiudicati, segnalato per truffa, sostituzione di persona, furto, turbata libertà degli incanti e riciclaggio (reati spia ai sensi del codice antimafia, commessi nell'ambito di un procedimento penale, nr.6498/16 RGNR, relativo ad una indagine finanziaria condotta, ancora una volta, nei confronti di *omissis*).

[214] *omissis*

[215] *omissis*

[216] *omissis*.

[217] *omissis*.

[218] *omissis*, ivi residente.

[219] A.G.E.A. (Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura).
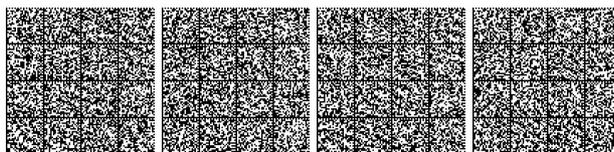
Come ha rilevato l'Organo di Indagine, l'impresa *omissis* è contigua anche nella compagine organizzativa ad ambienti vicini al *clan Gaeta* di Orta Nova: l'incarico di direttore dei lavori attinenti alla pubblica illuminazione e al sistema di videosorveglianza nella villa comunale è stato ricoperto da *omissis*, che è anche direttore tecnico della società *omissis*, contigua, come si è detto, al *gruppo Gaeta*.
I fatti evidenziati dalla Commissione di Indagine assumono particolare gravità, avendo ad oggetto il tema della videosorveglianza, in una realtà, quale quella di Orta Nova, in cui appare delicatissimo il servizio, a fini preventivi e repressivi, come mezzo aggiuntivo all'articolato complesso dei dispositivi di controllo del territorio, assicurati dalle Forze dell'Ordine.

4.4 La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Commissione di Indagine ha sottolineato come il diffuso atteggiamento di "timidezza" dell'Amministrazione comunale di Orta Nova nelle cautele antimafia, che ha di fatto determinato un ingiustificato comportamento compiacente nei confronti degli esponenti della criminalità organizzata locale, caratterizzi anche un'attività amministrativa capace di definire la connotazione di una Pubblica Amministrazione, quale la gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con provvedimento n. 9311 del 19.03.2014, ha trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Orta Nova beni confiscati in danno di *omissis* [220], consistenti in un appartamento e annesso box auto, per la successiva destinazione per finalità sociali.

Dal momento della consegna degli immobili in argomento, avvenuta nel lontano 17.12.2014, le Amministrazioni *pro tempore* ed anche quella attuale non hanno provveduto all'effettiva destinazione degli stessi alle finalità sociali, per le quali risultano assegnati.

Vi è di più ovvero la singolare inerzia, tenuta dall'Amministrazione comunale di Orta Nova, in relazione alla mancata formulazione di una manifestazione di interesse all'acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili confiscati, nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 17625/2001 presso la Procura della Repubblica di Bari, in danno di *omissis*, **classe '58, capo dell'omonimo *clan***

L' A.N.B.S.C., nell'ambito dell'ordinaria attività finalizzata alla destinazione dei beni confiscati alle mafie, con nota prot.n. 66304 del 18.10.2022, indirizzata anche al Sindaco del Comune di Orta Nova, ha convocato un'apposita Conferenza di Servizi in modalità sincrona e telematica per il giorno 17.11.2022, con la partecipazione delle Amministrazioni territorialmente competenti, ivi compreso il Comune di Orta Nova, con riferimento ai beni ricadenti nell'ambito di

[220] *omissis*

quel territorio, finalizzata ad acquisire le manifestazioni d'interesse al trasferimento dei predetti beni al patrimonio indisponibile comunale.

In previsione della predetta conferenza, lo scrivente, con nota prot. n. 78169 in data 04.11.2022, ha richiesto al Sindaco del comune di Orta Nova una relazione riguardante lo stato degli immobili da destinare e la relativa documentazione urbanistica, al fine di accertare la regolarità dei cespiti sotto il profilo urbanistico e l'eventuale presenza di abusi, richiamando l'attenzione del Sindaco sulle prerogative dell'ente comunale in ordine all'acquisizione dei beni in questione al patrimonio del comune.

A tale richiesta, rimasta priva di riscontro, è seguita l'ulteriore nota dell'ANBSC, prot. n.73746 dell'11.11.2022, indirizzata anche all'Amministrazione comunale, con la quale è stata confermata la convocazione della suddetta conferenza, tenutasi poi il giorno 17.11.2022.

Alla predetta conferenza di servizi non ha preso parte né il Sindaco né un rappresentante dello stesso.

Il comportamento di indifferenza dell'Amministrazione comunale di Orta Nova, nel caso indicato, assume un valore simbolico univoco: la rinuncia dell'Istituzione alla presa in possesso di beni confiscati al *omissis*, da utilizzare per fini di promozione sociale a favore della intera comunità di Orta Nova, e il messaggio correlato ovvero l'esistenza di "intoccabili" nel Comune di Orta Nova.
Il tutto in totale spregio del ruolo che il Codice Antimafia (art. 48) attribuisce alle Amministrazione comunali, quali attori privilegiati nell'attuazione della strategia di contrasto alla criminalità organizzata.

4.4 Permessi di costruire.

Particolari "scostamenti" procedimentali e istruttoria sommaria ha evidenziato la Commissione di Indagine con riferimento ad alcuni permessi a costruire, rilasciati a favore di soggetti appartenenti o vicini alla *famiglia omissis*, talvolta in totale mancanza delle autorizzazioni prescritte dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Sul punto, la Commissione, a fronte della constatata "disinvoltura" nel rilascio dei titoli in parola, ha richiesto al responsabile dell'Ufficio Tecnico, *omissis*, di fornire integrazioni laddove presenti, nella eventualità che alcuni atti potessero essere stati inoltrati al Comune in formato digitale (e pertanto mancare agli atti del fascicolo).

Alla Commissione non sono stati forniti ulteriori documenti afferenti le pratiche esaminate.

1) **Permesso di costruire n. 21/2021 rilasciato dal comune di Orta Nova in data 19-10-2021 a favore di *omissis*[221].**

[221] *omissis*, residente in Orta Nova alla *omissis*.

L'interessata è, come detto, la consorte di *omissis*, capo dell'omonimo *clan*.

Il titolo in questione è stato rilasciato per la ristrutturazione edilizia, ex art. 3 del DPR 380/01 – demolizione – ricostruzione e ampliamento di un edificio residenziale sito in Orta Nova, *omissis*.

In data 16-08-2021 è stata acquisita al protocollo comunale la domanda di permesso a costruire, con allegati planimetrici e di progetto.

In data 14-10-2021, il Comune ha richiesto alla signora *omissis* la produzione di marche da bollo, versamenti alla tesoreria per un totale di € 6.301,97, distinti in tre versamenti.

Nonostante che fosse espressamente prescritto di effettuare il versamento "prima" del rilascio del permesso, il primo versamento previsto è stato effettuato il giorno del rilascio del titolo abilitativo e agli atti del fascicolo non vi è traccia dei successivi versamenti.

Non risultano, inoltre, in atti: la comunicazione di inizio lavori; l'autorizzazione sismica; il deposito dei calcoli statici; la comunicazione della ditta esecutrice dei lavori.

Il tutto in palese violazione delle condizioni particolari e generali del permesso di costruire.

2) **P. di C. n. 28/2021 in varante al P. di C. n. 21/21 rilasciato dal comune di Orta Nova in data 28-07-2022 a favore di *omissis*.**

In favore della moglie del capo *clan, omissis* risulta rilasciata l'autorizzazione all'eliminazione di un piano fuori terra.

L'istanza è stata presentata in data 11-05-2022 e il permesso di costruire è stato rilasciato in data 28-07-2022.

Il titolo abilitativo è stato rilasciato in totale assenza di documentazione giustificativa. In particolare, non esiste agli atti la comunicazione di inizio lavori; l'indicazione della ditta esecutrice e relativa attestazione DURC; il deposito dei calcoli statici; l'autorizzazione sismica; la ricevuta dei pagamenti degli oneri di urbanizzazione.

3) **P. di C. n. 25/2021 rilasciato dal comune di Orta Nova in data 16-12-2021 a favore di *omissis*[222].**

Il richiedente è un soggetto contiguo al *clan GAETA*, destinatario di o.c.c.c. nell'ambito della più volte richiamata operazione "*Veleno*"[223].

---

[222] *omissis* residente ad Orta Nova.

[223] Il suo ruolo, nell'Ordinanza in questione, veniva descritto così: *"partecipe dell'associazione mafiosa, con compiti inerenti al settore dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché a quello delle rapine"*.
Con Sentenza nr. 1192/2008 del 12.11.2008 *omissis* veniva assolto in relazione al capo 1 (associazione mafiosa) e condannato alla pena di anni 4 di reclusione oltre a interdizione dai pubblici uffici per anni 5 in relazione al capo 2 (traffico di stupefacenti).
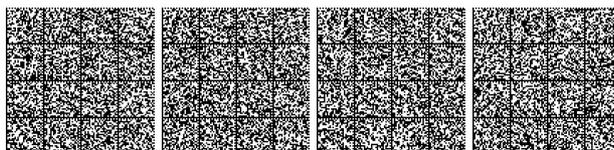
Nel caso in questione il titolo è stato rilasciato per la ristrutturazione edilizia e demolizione – ricostruzione con sopraelevazione di un edificio residenziale sito *omissis*, Orta Nova. L'istanza è stata acquisita al protocollo in data **03-12-2021**.

In **data 16-12-2021** è stato rilasciato permesso di costruire con la prescrizione di presentare documentazione propedeutica al rilascio del titolo.

Nel procedimento, definito con una celerità- evidentemente riservata ad alcune pratiche soltanto- non è stata acquisita la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni di cui alle condizioni particolari e generali del permesso di costruire.

4) **P. di C. n. 20/2022 rilasciato dal comune di Orta Nova in data 31-05-2022a favore di *omissis*[224].**

L'istanza è stata presentata in data 09-05-2022, e definita con la concessione del permesso di costruire in data **31.05.2022** ai fini della demolizione e realizzazione di un immobile da adibire a civile abitazione sito alla *omissis* Orta Nova.

Ancora una volta una "efficienza" amministrativa sorprendente se non fosse stata riservata alla nipote di soggetti affiliati al *clan Gaeta.*

Le vicende amministrative esaminate dalla Commissione evidenziano non solo una pericolosa incuria degli organi gestionali del Comune per un'attività delicatissima, che coinvolge anche valutazioni relative alle regole di staticità, in un territorio esposto a fenomeni sismici, ma anche un totale disinteresse per il bilancio comunale, depauperato a favore di soggetti appartenenti o vicini alla *famiglia omissis*.

4.5 La cappella cimiteriale per il figlio del *boss, omissis.*

L'Organo di Indagine ha analizzato minuziosamente la procedura seguita per l'adozione di un permesso a costruire, relativamente ad una cappella gentilizia nel cimitero di Orta Nova, rilasciato a favore di *omissis*.

Le date che scandiscono l'*iter* procedimentale definiscono una inammissibile quanto grossolana sollecitudine nella definizione della pratica in argomento.

Il 13 dicembre 2022, l' Ufficio comunale competente ha assegnato in concessione a *omissis* un lotto cimiteriale.

In data 12 gennaio 2023, il concessionario ha presentato istanza al Comune di Orta Nova per il rilascio del permesso a costruire sul lotto in argomento.

[224] *omissis.*
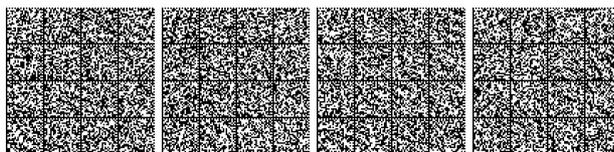
In data 27 gennaio 2023, personale dell'Arma dei Carabinieri ha sottoposto a sequestro il lotto cimiteriale in questione, sul quale erano in fase di realizzazione opere edilizie, strumentali alla costruzione di una c.d. "cappella gentilizia", in assenza di permesso a costruire.

In data 30 gennaio 2023, il provvedimento di sequestro è stato comunicato formalmente all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Orta Nova,

Con **atto n. 1947 del 31-01-2023, il** responsabile del V° Settore, *omissis*, ha invitato l'interessato ad "***...integrare la pratica...***" producendo atto comprovante l'avvenuto pagamento di una sanzione amministrativa di € 516 oltre ai diritti di segreteria, l'autorizzazione sismica e l'originale della richiesta del permesso a costruire.

L'atto dirigenziale non è stato mai notificato al *omissis*.

Infatti, la Commissione ha rilevato *de visu* che la relativa raccomandata a.r. risulta agli atti del fascicolo d'ufficio con la specifica "*irreperibile*" e non vi è traccia dell'eventuale "ritiro a mano" dell'atto amministrativo da parte dell'interessato.

In data 2 febbraio 2023, il signor *omissis*, venuto *aliunde* a conoscenza dell'atto di integrazione istruttoria adottato nei suoi confronti, ha informato il Comune di Orta Nova di aver proceduto al pagamento della sanzione amministrativa e dei diritti di segreteria.

Nella medesima data, il Comune di Orta Nova ha emesso il permesso a costruire n. 04 del 02-02-2023, per la realizzazione di una cappella gentilizia in area cimiteriale a favore di *omissis*.

Con evidente abnorme *manipolazione integrativa* della normativa di settore, il Comune di Orta Nova dispone una integrazione istruttoria in merito ad una situazione espressamente disciplinata dall'art. 31 del DPR 380/2001, comma 2, nei termini che seguono: "*Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali. determinate ai sensi dell'articolo 32. ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione...*".

Nel caso di specie, a fronte dell'accertamento dell' abuso edilizio e del conseguente sequestro del manufatto in argomento da parte delle Forze di Polizia, il responsabile dell'Ufficio comunale non ha disposto la sospensione dei lavori ed intimato la demolizione del manufatto ma ha inaugurato una assurda procedura in sanatoria, completamente avulsa da qualsiasi previsione di legge.

Nella sopra citata comunicazione del 31.01.2023, a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico, si legge "*VISTO l'esito positivo dell'istruttoria della pratica edilizia di cui all'oggetto...*" Non si comprende a quale istruttoria si riferisca l'organo amministrativo, ormai già a conoscenza dell'abuso edilizio, considerato che agli atti del fascicolo non risulta una richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria né documentazione comprovante l'espletamento di attività istruttoria necessaria alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per ritenere sanabile l'abuso edilizio accertato; non risulta la comunicazione di inizio lavori con la indicazione della ditta esecutrice dell'opera; non risulta il parere preventivo, ex art. 96, comma 1, del Regolamento

Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Orta Nova, emesso dalla ASL FG – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Sotto il profilo funzionale, l' atto amministrativo appare viziato da "eccesso di potere in concreto" non sussistendo, come evidenziato, i presupposti di fatto (accertamento degli elementi funzionali a verificare la sanabilità dell'abuso*)* idonei a radicare negli organi comunali il potere di decidere in merito.

Solo in data **10 febbraio 2023,** quando ormai il permesso a costruire era stato rilasciato dall'Ufficio comunale da 8 giorni, la Polizia Municipale e un tecnico comunale sono intervenuti sul cantiere in questione.

L'esame compiuto dalla Commissione sulla tempistica e sui singoli segmenti procedimentali evidenzia non solo un disordine amministrativo sorprendente ma anche una *premura* inaudita nel definire la pratica in questione, in dispregio di ogni principio a tutela della legalità nell'azione amministrativa non solo di carattere generale ma anche di carattere speciale, in quanto, nella materia, il Legislatore all'art. 20, comma 2, del DPR 380/2001 ha specificato: "*Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.* ***L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.***".

Le "deviazioni" amministrative evidenziate, tanto più gravi in quanto rilevabili *ictu oculi*, hanno nei fatti assecondato la volontà della *famiglia omissis* e, in particolare del capo *clan*, *omissis*, di realizzare nel più breve tempo possibile una cappella gentilizia "degna"di accogliere la salma del figlio *omissis*, vittima dell'omicidio, avvenuto il 3 settembre 2022.

L'assunto non si basa solo su quanto riferito da fonti confidenziali, circa la manifestazione da parte di *omissis* della "impellente necessità" di adoperarsi presso gli Uffici comunali di Orta Nova, per la definizione delle pratiche amministrative necessarie a realizzare l'opera funeraria, ma viene confermato dai fatti: il giorno 16 marzo 2023 personale del NIPAAF e del Nucleo Investigativo Carabinieri di Foggia ha effettuato un accesso presso il cimitero di Orta Nova per una verifica dello stato dei luoghi, riscontrando la presenza del *boss omissis* vicino alla cappella gentilizia, formalmente intestata al *omissis* e tuttora in fase di costruzione, mentre era intento a parlare con gli operai, opportunamente identificati, che eseguivano i lavori edili.

Come ha concluso la Commissione, la necessaria presenza di una *interposta persona* per la realizzazione del manufatto, nella realtà appartenente alla *famiglia omissis,* è avvalorata dalla sussistenza, a carico di quest'ultima, di provvedimenti di confisca dei beni alla stessa intestati.

Non desta meraviglia, sulla base della ricostruzione di tale vicenda amministrativa, il fatto che la ditta incaricata dei lavori di realizzazione del monumento funerario al figlio del capo del *clan omissis,* sia l'impresa "*omissis*", contigua, come sopra evidenziato, al clan stesso.

L'attenzione mediatica sull'omicidio di *omissis*, sulla successiva uccisione del genitore del reo confesso dell'omicidio, nel trigesimo dalla morte del giovane *omissis*, sulla condotta dei vertici dell'Amministrazione comunale di Orta Nova in occasione dei funerali dello stesso rendevano

esigibile da parte dell'organo di indirizzo politico- amministrativo un'attenzione particolare a tutti i rapporti anche autorizzatori, che coinvolgessero la *famiglia omissis*.
Per tale ragione, la vicenda amministrativa relativa alla cappella cimiteriale per *omissis* non denota solo il costante disimpegno istituzionale dell'Amministrazione comunale di Orta Nova anche nel doveroso controllo sugli atti gestionali, ma evoca una spirale di condotte tese a rendere completo ed evidente l'inchino dell'Amministrazione al *clan Gaeta*.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come noto, l'art. 143, D. Lgs. n. 267/2000 prevede che i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, a seguito di accertamenti, "*emergono **concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti** con la criminalità **organizzata** di tipo **mafioso** o **similare***" degli **amministratori pubblici**, "*ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare **un'alterazione del procedimento** di formazione della volontà degli **organi elettivi** ed **amministrativi e da compromettere** il buon andamento o l'imparzialità **delle amministrazioni comunali e provinciali**, nonché il regolare funzionamento dei servizi **ad esse affidati**, ovvero che risultino **tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica***".

Tali elementi indiziari possono riguardare anche il segretario comunale o provinciale, il direttore generale, i dirigenti ed i dipendenti dell'ente locale, come si evince dal comma 2 dell'articolo stesso.

Questa premessa vale a inquadrare fin d'ora le basi giuridiche su cui si fonda il presente rapporto circa l'esito degli accertamenti compiuti dalla Commissione di Indagine insediatasi presso il Comune di Orta Nova.

Il provvedimento di rigore previsto all'art. 143 del TUEL si inserisce, come appare anzitutto dal dato normativo, nel campo del diritto amministrativo della prevenzione antimafia e costituisce una fattispecie di "pericolo" - nel caso di specie concreto, come sopra ampiamente illustrato - ricostruita su un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, secondo la logica della "probabilità cruciale" e nell'ottica di una complessiva valutazione degli elementi che integrano la motivazione dello stesso.

Gli *elementi concreti, univoci e rilevanti* non vanno confusi con la struttura probatoria e indiziaria necessaria per esercitare l'azione penale o almeno per adottare le misure di prevenzione.

Il disposto letterale dell'art. 143 citato - che considera sufficiente la presenza di "*elementi*" non meglio specificati su "*collegamenti*" o "*forme di condizionamento*" - è indicativo del disegno

legislativo di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale (delitti *ex* art. 416 *bis* Cod.pen., delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso) o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe.

Con la sentenza n. 3828 del 22.6.2018, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato che *"la misura di cui all'art. 143, t.u.18 agosto 2000, n.267, non ha natura di provvedimento sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato" (Cons. St. Sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96; id 7 dicembre 2017, n. 5782).*

Elementi dunque, e **non prove, né gravi indizi**, sui quali si fondano invece i procedimenti penali o quelli per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Può quindi ritenersi sufficiente "***una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita***, *riscontrata dall'amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obbiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi*". (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 227/2011; Cons. Stato, Sez. III, n. 3828/2018).

In questo quadro normativo rilevano finanche situazioni che rendano semplicemente "***plausibile***", nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di un collegamento o comunque di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali: tali possono essere, ad esempio, i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, anche in assenza di comportamenti penalmente sanzionabili imputabili a singoli amministratori.

La giurisprudenza è, quindi, consolidata nel ritenere, dato il carattere preventivo del provvedimento, non necessaria l'individuazione di condotte individuali penalmente rilevanti o suscettibili di applicazione di misure di prevenzione, essendo sufficiente delineare un quadro indiziario di **condotte plausibilmente frutto di condizionamento mafioso." Non sono parimenti necessarie le prove dell'intenzione degli amministratori di assecondare interessi criminali"**[225], poiché la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità[226].

---

[225] Consiglio di Stato, sentenza 21.5.2007, n. 2583. Si tratta in effetti di una giurisprudenza ormai consolidata. Cfr anche Consiglio di Stato, n. 562/2003 n. 2590/2003; n. 1004/2007; n. 3331/2009.
[226] Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3784/2005 e n. 1156/2004.
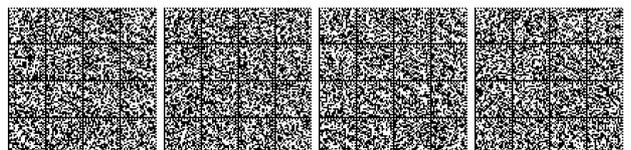
Di qui la rilevanza di situazioni che "***non rivelino né lascino presumere l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore, giova ripeterlo, è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità***" (Cons.Stato, 26.1.2010, n. 1490. Analogamente Cons.Stato, 30.3.2010, n. 3462; Cons. Stato, VI, 24 aprile 2009, n. 2615; id., 6 aprile 2005, n. 1573; Cons. Stato, Sez. III, n. 3828/2018; Cons. Stato, Sez. III, n. 4026 del 30 maggio 2019).

L'uso di una terminologia così ampia e indeterminata (*elementi*) rivela quindi l'intento del Legislatore di riferirsi a situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico, nell'evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie forme di connessione o di contiguità fra organizzazioni criminali e sfera pubblica e della necessità di evitare con immediatezza che l'amministrazione dell'ente locale sia permeabile all'influenza della criminalità organizzata.

La presente relazione è coerente con i predetti principi.

Gli elementi informativi raccolti dalla Commissione di accesso e qui sinteticamente esposti, infatti, consentono di delineare un quadro della situazione sicuramente significativo.

Orta Nova risente della presenza di un sodalizio mafioso, ben individuato nelle caratteristiche tipiche della "*quarta mafia"*, come ampiamente illustrato nel paragrafo 1, il quale delinea anche l'attivismo criminale del *clan Gaeta*, già propaggine del *clan Piarulli-Ferraro*, operante in Cerignola, e storicamente legato da rapporti di parentela e di condivisione di logiche criminali ad una delle tre *batterie* che compongono la "*Società foggiana*": la *batteria* "MORETTI-PELLEGRINO-LANZA", egemone negli attuali equilibri criminali.

Questa presenza si è manifestata e continua a manifestarsi non solo attraverso fatti criminosi eclatanti ma anche e soprattutto attraverso una sistematica attività di contaminazione dell'economia legale, tipica della "mafia degli affari", quale quella che opera in Orta Nova, come hanno dimostrato i vari provvedimenti di confisca di beni, di cui è stata destinataria la famiglia *omissis* e, da ultimo, il 19 maggio 2023, *omissis*, soggetto appartenente al suddetto gruppo mafioso.

La forma privilegiata, attraverso cui si manifestano gli interessi malavitosi, è, infatti, la presenza diretta o indiretta degli esponenti della criminalità organizzata in svariate attività economiche.

Parimenti visibile e percepibile nella pubblica opinione è il fatto che queste attività economiche, come descritto dalla Commissione di Indagine, non potrebbero certamente essere

gestite se non vi fosse, da parte dell'Amministrazione comunale, quanto meno una "disattenzione" nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Si sono del resto colti più volte, attraverso i comportamenti degli organi di indirizzi politico e dei dipendenti del Comune di Orta Nova, segnali di percezione nella comunità locale di una presenza "opprimente" del clan locale in settori economici di primaria importanza e nei servizi erogati dall'Ente comunale, talora "adeguati" agli interessi della criminalità organizzata.

È ben noto che la presenza delle organizzazioni mafiose grava pesantemente sulla vita sociale e politica delle comunità, con intrecci che possono limitarsi anche al semplice condizionamento laddove si registri una "tolleranza" o una "inerzia" da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività: queste inerzie non comportano evidentemente una partecipazione attiva da parte degli amministratori o dei funzionari comunali alle attività, apparentemente lecite, delle organizzazioni mafiose, ma non per questo sono meno rilevanti, poiché su queste inerzie o su queste tolleranze si radica nella pubblica opinione locale la percezione della impunità e addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose.

Ma nel comune di Orta Nova c'è di più.

I fatti ricostruiti dalla Commissione di Indagine hanno evidenziato un contesto politico-amministrativo in cui si assiste ad una vera e propria "decomposizione" del *munus* pubblico, asservito a rapporti tenuti a titolo personale con esponenti della criminalità organizzata.

Gravissima appare la posizione assunta dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale di Orta Nova, in relazione ai funerali di *omissis*, figlio di *omissis*, capo del gruppo omonimo, egemone in Orta Nova, in presenza di controindicazioni da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza circa la necessità di evitare una sovraesposizione dei componenti dell'Amministrazione comunale nella circostanza.

E' evidente che, nel caso esaminato dalla Commissione, più che l'imperativo categorico a preservare l'Amministrazione da un giudizio di "vicinanza" qualificata ad una famiglia mafiosa, ha potuto la deferenza o anche solo il timore riverenziale degli Amministratori nei confronti della *famiglia omissis*.

Il "rispetto e l'onore" alla famiglia *omissis* risulta assicurata anche dalla presenza, assicurata da coraggiosi "scostamenti" procedimentali, negli organi gestionali di rilevanza strategica per il Comune di Orta Nova, di *omissis*, sorella del *omissis*, preposta al servizio economico finanziario, e di *omissis*, la vice comandante della polizia locale.

Il ruolo di quest'ultima nella complessa vicenda inaugurata dalla uccisione del figlio del *boss* del *clan Gaeta*, è stato stranamente attivo con proiezione pubblica dello stretto rapporto di amicizia che la lega alla *famiglia omissis*.
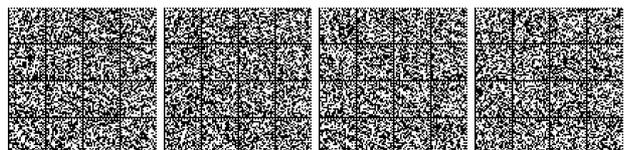
Le colleganze patologiche degli amministratori pubblici e dei dipendenti sopra scrutinati hanno costituito il "cavallo di Troia" per un orientamento dell'attività amministrativa volta a favorire interessi di imprese o di soggetti vicini al *clan* locale o ai loro referenti cerignolani.

Buona parte dell'espansione economica della mafia passa attraverso gli appalti pubblici, che vengono a costituire uno strumento di controllo del territorio e uno strumento di consenso sociale,perché permettono di *fidelizzare* un ingente numero di persone e orientare il diritto di voto.

Orbene, nel Comune di Orta Nova, il comportamento quantomeno "tollerante" degli Amministratori nei confronti della *famiglia omissis* si inquadra in un disordine amministrativo inestricabile, che la Commissione ha riscontrato anzitutto nel settore dei lavori pubblici,

Deroghe non ponderate al normale svolgimento delle fasi procedimentali, con completa omissione delle cautele antimafia mascherata da formule di stile improprie anche sotto il profilo della giustificazione normativa, hanno riguardato l'aggiudicazione del subappalto ad una impresa "*omissis*", completamente partecipata da *omissis*, soggetto contiguo a *omissis*, fratello della responsabile del settore economico finanziario del Comune di Orta Nova.

In questo "intreccio di sangue e di interessi" si inserisce il Comune di Orta Nova, con una inaudita "compiacenza" manifestata sistematicamente attraverso l'omissione di ogni controllo sull'operato degli organi di gestione in attività che richiedevano un particolare attenzione dell'organo di indirizzo politico amministrativo, anche in considerazione del valore dell'appalto in questione.

Omissione non giustificate se non in virtù di un inevitabile *metus*, che si crea nelle Pubbliche Amministrazioni e nei concorrenti privati, quando in una vicenda amministrativa si inserisce un operatore economico, percepito come contiguo a soggetti mafiosi.

La superficialità del Comune di Orta Nova nelle verifiche antimafia, anche in presenza di contratti milionari, ha espresso una vulnerabilità del sistema pubblico rispetto agli interessi della criminalità mafiosa, in un settore, quello de servizi cimiteriali, particolarmente esposto agli appetiti della "mafia del caro estinto".

Opere di ingegneria amministrativa hanno consentito l'ingresso ingiustificato nella gestione dei servizi cimiteriali e nella realizzazione di loculi comunali di una impresa *omissis* [227], riconducibile alla famiglia *omissis*, contigua, come sopra evidenziato, ad esponenti di vertice del *clan Gaeta*.

[227] *omissis*.

Il dato impressionante è certamente rappresentato dal fatto che in *tutte* le ditte o nelle vicende amministrative oggetto di disamina, ampiamente descritte, si registra, quale denominatore comune, la presenza di soggetti vicino agli esponenti della criminalità organizzata più e più volte citati.

In un contesto caratterizzato dalla presenza di una agguerrita criminalità organizzata di tipo mafioso, la soglia di attenzione sulle cautele antimafia è stata bassa così da istituzionalizzare un *favor* per imprese collegate alla criminalità organizzata, perseguito anche attraverso un ingiustificato frazionamento dei contratti.

E' quanto la Commissione ha rilevato a proposito delle imprese coinvolte negli affidamenti diretti per forniture di materiale edile per la sistemazione di strade: in tali affidamenti ricorre quasi in via esclusiva l'impresa "*omissis*" di cui è titolare la figlia di *omissis*, figura di riferimento del *clan*, che presso il domicilio della figlia sta scontando gli arresti domiciliari.

Tali affidamenti sono giustificati negli atti del comune dalla circostanza che l'impresa della *omissis* è "*impresa di fiducia dell'Amministrazione*".

Logica- quella della fiducia- avallata proprio dall'atteggiamento quantomeno soggiacente dell'Amministrazione comunale, che ignora le cautele antimafia, consentendo ad imprese "mafiose" di essere potenziali veicoli di penetrazione del *clan* locale nell'economia legale, in un contesto fortemente segnato dalla presenza della "mafia degli affari".

Inqualificabile appare la condotta dell'Amministrazione comunale nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata di Orta Nova.

Oltre alla completa incuria per i beni già assegnati al comune di Orta Nova, la Commissione ha evidenziato l'ossimoro pirandelliano "presenza –assente" che connota l'Amministrazione comunale di Orta Nova, la quale, interpellata per la manifestazione di interesse all'assegnazione dei beni confiscati alla *famiglia omissis*, ha opposto un indiretto "no".

Scarsa attenzione dell'Amministrazione comunale si è riscontrata nell'attività di adozione dei permessi a costruire.

Si tratta di un generalizzato atteggiamento di tolleranza, oggettivatosi in assoluta sommarietà nell'istruttoria delle pratiche, che hanno consentito alla consorte del *boss omissis* una reiterata attività edilizia in assenza di presupposti e in mancanza del versamento degli oneri di urbanizzazione, con conseguente riflesso patologico sul bilancio dell'Ente e a discapito dei cittadini ortesi.

In un crescendo, neanche dissimulato dall'Amministrazione comunale di Orta Nova, la vicenda del permesso a costruire per la cappella di *omissis* ha completato **quell'inchino** dell'Amministrazione comunale alla famiglia *omissis*, già evidente nella condotta del Sindaco e del Presidente del consiglio comunale in occasione dei funerali del figlio del *boss omissis*.

Nel complesso, l'Amministrazione Comunale appare in più occasioni *testimone passiva*, in altre *protagonista* delle vicende illustrate dalla Commissione.

Non si registrano iniziative concrete per rimuovere le situazioni di infiltrazione malavitosa descritte, né si fa ricorso, con la dovuta efficienza, ai rimedi che pure offre la normativa antimafia.

Le vicende amministrative analizzate dalla Commissione, mai trasparenti e lineari, hanno indotto e consolidato vantaggi per soggetti appartenenti alla consorteria mafiosa, in alcuni casi con una sorta di "privatizzazione" dei lavori e dei servizi pubblici, sottratti, con audaci aggiustamenti procedimentali, alla libera concorrenza e all'economia sana.

Queste circostanze, in uno con le relazioni personali pure ampiamente illustrate, denotano la capacità del contesto delinquenziale di Orta Nova di incidere sull'Amministrazione e di condizionare le decisioni degli organi comunali, e rendono plausibile l'esistenza di un condizionamento, tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Si ritiene quindi di condividere la valutazione della Commissione che rileva come tutte queste vicende, al di là della loro valenza oggettiva, inducono sulla comunità locale un'inevitabile percezione di sfiducia nelle Istituzioni.

Del resto, nell'applicazione dell'art. 143, T.U.E.L. può assumere rilevanza finanche "*una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita*" (Consiglio di Stato, n. 227/2011).

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica è, infatti, necessario porre in atto, soprattutto in territori così pesantemente condizionati dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere, anche "visibilmente" tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali.

A Orta Nova ciò non è avvenuto e non avviene.

Il cittadino comune è ben conscio della situazione: non può certamente favorire una riaffermazione della legalità il fatto che determinati soggetti, direttamente o indirettamente, siano protagonisti a vario titolo della vita economica o sociale della comunità.

Non può vedersi imparzialità nella gestione del Comune, laddove la "solita" famiglia continui a gestire l'economia in maniera indisturbata.
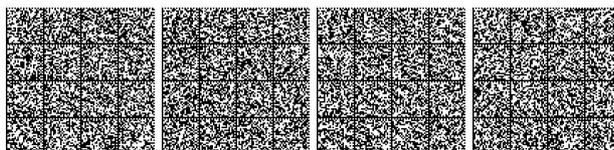
In questo quadro si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di questo territorio e in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, dette situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di indagine, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

In effetti la maggior parte dei settori comunali è apparsa inadeguata e afflitta da prassi operative spesso avulse dall'attuale quadro normativo e condizionata da rapporti personali con esponenti della *famiglia* egemone in Orta Nova.

Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata.

Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili a esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere il vantaggioso *status quo* ampiamente descritto.

A fronte di tali interessi, vi è stata se non una connivenza, una sostanziale acquiescenza o comunque un'incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

In effetti, le criticità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori in cui si appuntano i sostanziali interessi degli esponenti della cosca.
Se è vero che diverse di queste deviazioni sono addebitabili all'apparato burocratico, è però altrettanto vero che nei confronti di questo non vi è stato da parte del vertice politico-amministrativo l'esercizio di alcun efficace controllo o vigilanza.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione di Orta Nova non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune stesso capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Orta Nova e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere, in piena condivisione con il Procuratore della Repubblica DDA di Bari e con il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Foggia, che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura di rigore, di cui all'art. 143, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nei confronti del Consiglio Comunale di Orta Nova.

Similmente concreti, univoci e rilevanti appaiono i collegamenti diretti o indiretti degli organi di gestione, preposti ai settori strategici dell'attività amministrativa, con gli esponenti della famiglia mafiosa *omissis*.

Tali rapporti hanno trovato, nei casi esaminati, speculare espressione in vicende amministrative, che denunciano il grave stato di compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione comunale e del regolare funzionamento dei servizi affidati agli organi di gestione citati.

Le situazioni evidenziate integrano, altresì, i presupposti per l'adozione delle misure di cui all'art. 143, comma 5, nei confronti dei dipendenti, esaminati nel dettaglio nella parte II della presente Relazione, che di seguito si indicano:

omissis*, *omissis
omissis*, *omissis
***omissis*, *omissis*.**

IL PREFETTO
Valiante

23A04555

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-SON-023) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 6,00